

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	96
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	102
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	103
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	111
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	119
GIUSTIZIA (II)	»	122
DIFESA (IV)	»	124
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	134
FINANZE (VI)	»	139
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	144
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	151
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	159
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	162

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	164
AFFARI SOCIALI (XII)	»	173
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	196
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	199
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	200

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
ALLEGATO (<i>Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione</i>)	18
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative (C. 3059 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto (C. 2722 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	5
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994 Governo e abb.) (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	7
ERRATA CORRIGE	17

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Aniello FORMISANO, *presidente*, comunica che il collega Marcello Tagliatela ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza, nel quale, secondo prassi consolidata, traccia un bilancio dei principali aspetti in cui si è articolata l'attività consultiva dell'organo nel periodo di riferimento. Il Rapporto, che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, contiene rinvii ad ulteriori schede, concernenti la classificazione dei rilievi espressi in merito ai singoli prov-

vedimenti esaminati, che verranno rese disponibili, unitamente al Rapporto, nell'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata al Comitato.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

(C. 3059 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca BUSINAROLO, *relatrice*, introducendo l'esame del provvedimento, illustra brevemente la sua portata normativa e l'incidenza sulla legislazione vigente: rammentato il divieto, posto dalla legge n. 400 del 1988, di provvedere mediante decreto-legge in materia elettorale, enumera, tuttavia, le numerose circostanze in cui il Comitato ha ritenuto tale divieto non applicabile, nei casi in cui i decreti si fossero limitati a dettare disposizioni in materia elettorale finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo ovvero a consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3059 e rilevato che:

il provvedimento si compone di due articoli: il primo integra la legge n. 165 del 2004 in materia di termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, il secondo dispone l'entrata in vigore nel giorno stesso della pubblicazione;

sotto il profilo dell'omogeneità, il contenuto del provvedimento è puntuale e specifico;

come indicato nella relazione illustrativa, il decreto-legge « interviene sistematicamente per flessibilizzare l'arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (*election day*), stabilendo, con riguardo alle elezioni regionali, che la loro celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva alla scadenza » del termine di sessanta giorni successivi al termine del quinquennio di durata delle Assemblee regionali; a tal fine il provvedimento novella l'articolo 5 della citata legge del 2004 integrando il termine di sessanta giorni già aggiunto dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

è circostanza non infrequente in prossimità di scadenze elettorali che con provvedimenti d'urgenza siano dettate di-

sposizioni in materia elettorale finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo ovvero a consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali (si considerino ad esempio i decreti-legge n. 43 del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001, n. 8 del 2005, n. 1 e n. 75 del 2006, n. 24 del 2008): il provvedimento, anche alla luce dei sopracitati precedenti, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (fra cui è compresa la materia elettorale);

durante l'esame al Senato non sono stati introdotti emendamenti; nella seduta del 21 aprile 2015 l'Assemblea del Senato ha approvato l'ordine del giorno G1, della Commissione, con il quale – premesso di ritenere il disegno di legge in esame non rientrante nel sopra menzionato divieto di provvedere mediante decreto-legge in materia elettorale – impegna il Governo, in sede di emanazione di decreti-legge, all'assoluto rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

il disegno di legge di conversione, presentato al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); la relazione illustrativa dichiara che « Tenuto conto dell'urgenza che riveste il provvedimento e del limitato impatto ai fini della relazione AIR, ai sensi dell'articolo 9 decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, è stata richiesta l'esenzione dalla relazione AIR »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

(C. 2722 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione IX).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore*, premette che il provvedimento in esame è stato trasmesso al Comitato dalla IX Commissione in quanto contiene una delega legislativa. Nel predisporre la sua proposta di parere, ha esaminato in particolar modo i precedenti pareri formulati dal Comitato in materia di deleghe (uno dei quali reso proprio alla medesima Commissione IX): se, da un lato, il provvedimento in esame presenta talune criticità che sono ormai oggetto di ripetuti rilievi del Comitato, dall'altro, non si può non rilevare come, in generale, la proprietà delle formulazioni impiegate nella presente delega legislativa sia di qualità migliore rispetto a numerosi altri casi.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2722 e rilevato che:

esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo;

esso consta di un unico articolo e reca un contenuto omogeneo, essendo volto a conferire una delega al Governo per il riordino e la riforma del codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171), al fine di pervenire ad un adeguamento della disciplina di taluni aspetti di tale settore normativo; alla delega si accompagna l'autorizzazione al Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, per l'adeguamento del regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146);

con riferimento ai principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega che gli viene conferita, nel provvedimento si riscontra che gli oggetti di delega sono indicati sia al comma 1, con formulazione più generale, sia, più analiticamente, al comma 2, ove risultano essere in congiunzione con i criteri direttivi, laddove la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che « i principi e i criteri direttivi (...) devono essere distinti dall'oggetto della delega » (punto 2, lettera *d*);

sempre con riferimento ai principi e criteri direttivi, questi, prima di essere indicati partitamente nelle lettere del comma 2, sono preceduti all'alinea del medesimo comma dalla fissazione di un limite generale posto al legislatore delegato (il mantenimento dell'assetto e del riparto delle competenze previste dal codice della nautica da diporto), cui si accompagna l'indicazione di una specifica finalità dell'intervento legislativo (il miglioramento delle condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo COM(2014)86);

sempre all'alinea del comma 2 è contenuta la previsione che i decreti delegati dovranno essere conformi ai « criteri di semplificazione delle procedure » (che sono contenuti nelle successive lettere del comma). Va peraltro rilevato che nei casi previsti in tali lettere il termine *semplificazione*, pur trovando un definito limite in ragione dei ristretti ambiti oggettivi o materiali cui viene correlato, non è mai seguito da particolari specificazioni che consentano di desumerne l'estensione e la portata; tale fenomeno si riscontra in particolar modo alla lettera *l*) del comma 2, ove si prevede che il Governo possa

procedere alla « rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche », senza indicazione di ulteriori principi o criteri direttivi; in questo caso, infatti, l'impiego del concetto di « semplificazione » — che appare di immediata deducibilità quando si riferisca a norme, procedure, sistemi o simili — appare di significato più incerto con riferimento ad oggetti quali i requisiti psicofisici;

inoltre, in un caso il principio e criterio direttivo è formulato con espressioni che fanno riferimento ad una opzione eventualmente selezionabile dal Governo delegato; al riguardo, in un *obiter dictum* la Corte costituzionale ha rilevato che: « il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega » (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007). Ciò si riscontra al comma 2, lettera s), che lascia alla facoltà del legislatore delegato l'*eventuale* inserimento nei piani formativi scolastici della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara. Una caratterizzazione in parte analoga si riscontra alla lettera o) del medesimo comma, ove, con formulazione di non chiara portata normativa, si attribuiscono in via esclusiva al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera le competenze relative alla pianificazione ed al coordinamento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione condizionatamente alla previsione da parte del Governo « di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali » destinate a tali attività e « tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore »;

in tema di coordinamento interno, appare necessario coordinare la lettera i) del comma 2, che prevede la « revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei con-

tratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto » con la successiva lettera m), recante « l'introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto », di contenuto in buona parte sovrapponibile; analoga esigenza di coordinamento si pone tra il comma 2, lettera p), che prevede la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011, con il comma 1 del provvedimento che, nel definire l'oggetto della delega, prevede la sola modifica del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto) e non anche quella del decreto legislativo n. 53 del 2011;

il disegno di legge è corredato sia dalla relazione per l'analisi tecnico-normativa (ATN), sia dalla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si specificano i principi e i criteri direttivi, di cui al comma 2, lettera s), che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

andrebbe valutata l'opportunità di specificare maggiormente i principi e i criteri direttivi che fanno riferimento al criterio della semplificazione, con particolare riferimento al comma 2, lettera l);

al comma 2, lettera o), andrebbe valutata l'opportunità di rafforzare l'efficacia cogente della disposizione, eventualmente prevedendo l'inserimento di un ter-

mine a decorrere dal quale operino le competenze esclusive del Corpo delle capitanerie di porto;

si dovrebbe assicurare il coordinamento interno tra il comma 1 ed il comma 2, lettera *p*), e fra le lettere *i*) ed *m*) del comma 2.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

(C. 2994 Governo e abb.).

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aniello FORMISANO, *presidente e relatore*, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Fabbri, improvvisamente impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna. L'onorevole Fabbri, nello scusarsi per il contrattempo, aveva comunque trasmesso la bozza del parere da lei predisposta alla Presidenza del Comitato, la quale ha ritenuto di farla propria. Il Presidente illustra dunque i principali contenuti del provvedimento in esame, soffermandosi in particolare sulle diverse problematiche concernenti la qualità della legislazione, per la cui analisi di dettaglio fa rinvio al testo della proposta di parere.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2994 e rilevato che:

esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo;

rilevato altresì che:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto a dettare un insieme di norme afferenti al sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione nonché a conferire al Governo deleghe legislative finalizzate sia alla codificazione sia all'innovazione della materia;

nel procedere a numerosi interventi modificativi della disciplina vigente (contenuta sia nel testo unico del 1994 sia in una pluralità di altri provvedimenti assai stratificati), il disegno di legge non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, l'articolo 4, sull'alternanza scuola-lavoro, interviene sulla materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 77 del 2005 apportando modifiche sia testuali sia implicite; l'articolo 7 indica le funzioni del dirigente scolastico senza effettuare un coordinamento con l'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e con l'articolo 396 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplinano il medesimo oggetto; all'articolo 19 il comma 1 dispone in merito all'Osservatorio per l'edilizia scolastica senza novellare l'articolo 6 della legge n. 23 del 1996, che ne ha previsto l'istituzione e regolato i compiti); per effetto di questi interventi sono influenzati negativamente, in particolare, i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività del testo unico del 1994, caratteri che dovrebbero essere propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; tuttavia, si segnala che l'articolo 21 delega il Governo alla codificazione e al riordino della normativa vigente: è, dunque, nell'attuazione di tale delega che potrebbero trovare efficace soluzione i problemi di coordinamento;

il progetto di legge è volto a conferire al Governo deleghe di due tipi, all'articolo 21:

a) una delega per la codificazione e il riordino della normativa vigente, finalizzata alla redazione di un testo unico (comma 2, lettera *a*): essa è infatti caratterizzata da principi e criteri direttivi

rivolti all'armonizzazione e coordinamento del diritto vigente (delega « compilativa »);

b) una pluralità di deleghe finalizzate all'innovazione della normativa vigente (comma 2, lettere da *b*) a *o*) relativamente a diversi settori (deleghe « innovative »);

per la delega compilativa è previsto il medesimo termine delle deleghe innovative: ciò appare congruo nel caso in cui il legislatore delegato eserciti le deleghe mediante un unico decreto legislativo; nell'ipotesi in cui, invece, il Governo emanasse più decreti legislativi (la delega è infatti per l'emanazione di « uno o più » decreti legislativi), la delega di tipo compilativo dovrebbe essere emanata per ultima, fissando per essa un termine più lungo, al fine di poter effettivamente raccogliere tutte le disposizioni in un testo unico avente carattere unitario e onnicomprensivo;

quanto ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, recati all'articolo 21, si osserva che alcuni principi e criteri risultano vaghi e non dettagliati (comma 2, lettera *b*), punto 1); per alcuni oggetti essi risultano sovrapposti all'oggetto stesso (comma 2, lettera *g*), sull'istruzione professionale, lettera *h*), sugli istituti tecnici superiori, e lettera *o*), sulla valutazione delle competenze e sugli esami) o assenti (comma 2, lettera *l*), ove mancano i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei livelli essenziali del diritto allo studio), mentre la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che « i principi e i criteri direttivi... devono essere distinti dall'oggetto della delega » (punto 2, lettera *d*); inoltre, nella lettera *h*) del medesimo articolo 21, comma 2, relativa alla semplificazione del sistema formativo degli istituti tecnici superiori, è recata – come criterio direttivo – la previsione di un contributo dovuto dagli studenti per gli esami finali e per il rilascio del diploma (tale criterio non sembra attinente al concetto di « semplificazione »);

quanto al termine, il comma 1 prevede che i decreti legislativi vengano adot-

tati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 5 fissa il termine di due anni per l'adozione di eventuali decreti integrativi e correttivi; il comma 3 dispone l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e che il termine per l'esercizio della delega possa essere prolungato di novanta giorni qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari « scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente ». Al riguardo, appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla cosiddetta « tecnica dello scorrimento ». Nell'esame del disegno di legge C. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), dopo che il Comitato aveva posto una condizione in tal senso, l'Assemblea della Camera ha approvato, il 1° aprile 2015, un emendamento all'articolo 1, comma 6, del disegno di legge, che ha previsto, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;

carenze di coordinamento interno al testo si rinvencono specificamente nei seguenti casi:

a) all'articolo 2, comma 12 (che individua le risorse finanziarie affinché le istituzioni scolastiche realizzino i progetti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa – di seguito: « POF triennale »), non sono elencate le risorse che l'articolo 4, comma 7, stanziava per l'alternanza scuola-lavoro: al riguardo si dovrebbe valutare se sia necessario menzionarle espressamente considerando sia che l'alternanza scuola-lavoro è prevista proprio fra gli obiettivi del POF triennale (articolo 2, comma 3, lettera *n*)), sia che le risorse per l'alternanza scuola-lavoro sarebbero comunque attribuite (articolo 2, comma 7) alle istituzioni scolastiche proprio per realizzare gli obiettivi del POF triennale;

b) l'articolo 6, comma 3, prevede che i posti dell'organico dell'autonomia sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi territoriali, ma l'articolo 7, comma 4, esclude da detti albi il personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge, richiedendo un coordinamento fra le due disposizioni;

c) l'articolo 8, comma 5, relativo al piano di assunzioni straordinarie, prevede al primo periodo che i soggetti interessati « possono esprimere l'ordine di preferenza fra tutti gli albi territoriali », e all'ultimo periodo che non si procede all'assunzione « in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati »: tali formulazioni non lasciano intendere univocamente se l'indicazione degli albi sia facoltativa o obbligatoria (come sembrerebbe dalla seconda formulazione, potendosi in tal caso interpretare il verbo « possono » nel senso che i partecipanti hanno una facoltà, non che essi abbiano un'opzione fra esprimersi o non esprimersi); tali dubbi interpretativi andrebbero risolti, coordinando le due previsioni, anche per chiarire alcune questioni correlate: se cioè sia possibile esprimere un ordine di preferenza che comprenda tutti gli albi territoriali (come sembrerebbero suggerire l'uso dell'aggettivo « tutti », altrimenti ridondante, e la mancata indicazione di un limite quantitativo di albi territoriali selezionabili); nel caso in cui l'indicazione fosse facoltativa, in quali albi territoriali vadano iscritti i partecipanti che non abbiano espresso alcuna opzione; nel caso in cui l'indicazione fosse invece obbligatoria, considerata l'esclusione automatica dei partecipanti che abbiano optato per albi territoriali « saturi », quale sia il limite massimo di opzioni esercitabili dai partecipanti;

d) al medesimo articolo 8, il comma 6 sembrerebbe dettare, per le assunzioni, un criterio ulteriore rispetto a quelli indicati, secondo un preciso ordine di priorità, al comma 5: si dovrebbe, dunque, valutare l'opportunità di chiarire come si coordinino le previsioni dei commi 5 e 6 e, in particolare se, come sembre-

rebbe, il criterio indicato al comma 6 operi in via residuale;

e) ancora all'articolo 8, il comma 10 dispone la perdita di efficacia di alcune graduatorie, ivi specificate, relative al personale docente, mentre il comma 11 fa salve alcune graduatorie per il personale docente « ed educativo », richiedendo un migliore coordinamento perché il personale educativo non è destinatario del comma 10 né del piano di assunzioni straordinario;

f) l'articolo 8, comma 12, dispone che a regime, cioè dopo il piano di assunzioni straordinarie, il personale docente della scuola statale acceda ai ruoli esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali « ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo » (per il quale, però, non si rilevano altre previsioni ad hoc), mentre l'articolo 21, comma 2, lettera c), indica — fra i principi e criteri direttivi della delega — l'accesso mediante concorso pubblico per il « personale docente [tutto] ed educativo »: le due previsioni andrebbero dunque coordinate chiarendo la disciplina applicabile ai docenti della scuola dell'infanzia e del personale educativo;

g) l'articolo 10 istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; il comma 1 fissa il suo importo in 500 euro annui e il comma 3, coerentemente, individua una copertura finanziaria congrua con tale cifra e con la platea dei potenziali destinatari: con tali disposizioni andrebbe dunque coordinato il comma 2 che, invece, affida a un DPCM la definizione dell'importo da assegnare nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 3;

h) all'articolo 11, il riferimento alla valorizzazione del merito del personale docente è presente sia nel comma 1 sia nel comma 3, il quale però specifica che si tratta del personale docente *di ruolo*;

alcune disposizioni appaiono di dubbia o nulla portata normativa, in quanto: esplicitano le finalità delle disposizioni

(per es. articolo 4, comma 1; articolo 4, comma 6: «A tale fine, è abrogato il comma ...»); presentano carattere puramente programmatico o dichiarativo (per es. articolo 2, comma 1: «Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione [...] è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali ...»); recano previsioni già risultanti dalla normativa vigente (per es. l'articolo 4, comma 2, aggiunge – fra i soggetti che possono stipulare convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro – gli ordini professionali e gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, ma tali enti risultano già ricompresi fra gli «enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore» che la normativa vigente già menziona) o previsioni contenute nel medesimo provvedimento (per es. all'articolo 21, comma 2, lettera c), sia l'alinea sia il numero 5) ripetono che il decreto legislativo di riforma ha fra gli obiettivi quello di rendere il concorso del personale docente ed educativo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego); compiono una ricognizione della normativa vigente ovvero la mantengono ferma (per esempio: l'articolo 9, comma 6, richiama alcune norme «in quanto compatibili con il presente articolo»); fanno riferimento al carattere provvisorio di talune disposizioni, destinate ad operare nelle more della realizzazione di adempimenti successivi, talora eventuali (per esempio, il già citato articolo 2, comma 1, prevede che il rafforzamento della funzione del dirigente scolastico avvenga «nelle more della revisione del quadro normativo» e l'articolo 7, comma 8, richiama la normativa applicabile «nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici»);

oltre ai predetti casi, anche l'articolo 6, comma 5, parrebbe avere l'unico effetto di richiamare la normativa vigente in materia di organico dei posti di sostegno; tuttavia – alla luce delle articolate vicende

che hanno interessato il quadro normativo di settore – esso dovrebbe richiamare (in luogo dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge n. 296 del 2006) l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 111 del 2011, che ha modificato la previgente disciplina senza però abrogarla esplicitamente;

il testo, inoltre, adotta espressioni imprecise ovvero suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo; ciò si riscontra, ad esempio:

all'articolo 2, comma 4, ove sarebbe necessario specificare se il POF triennale sia riferito – come pure parrebbe – a tre anni scolastici, ovvero a tre anni solari;

all'articolo 4, comma 8, il quale fa riferimento a «musei, istituti e luoghi della cultura», mentre l'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 2004) già include i musei nella nozione di «istituti e luoghi della cultura»;

all'articolo 7, comma 1, che attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità «delle scelte didattiche», con una formulazione che – nell'innovare specificamente rispetto alle funzioni già elencate dal d. lgs. n. 165 del 2001 (articolo 25) – sembrerebbe attribuirgli una posizione di tipo gerarchico e che dovrebbe essere specificata e qualificata nel suo esatto significato stante anche il principio costituzionale della libertà di insegnamento (articolo 33) nonché il carattere partecipativo della formazione del POF;

all'articolo 7, comma 4, non è chiaro il concetto di «mobilità professionale»;

all'articolo 19, comma 2, è utilizzata l'espressione «canoni di investimento», non impiegata nell'ordinamento e di significato da chiarire;

all'articolo 21, comma 2, lettera i), è prevista, come principio, la «generalizzazione» della scuola dell'infanzia;

inoltre, diverse disposizioni appaiono tecnicamente bisognose di integrazioni e di

specificazioni per favorire la chiarezza e la proprietà della formulazione oppure per perseguire una maggiore efficacia nel riordino della disciplina; ciò si riscontra, in particolare nei seguenti casi:

a) l'articolo 2, comma 10, prevede eventuali revisioni del POF triennale senza esplicitare se dette revisioni debbano seguire la medesima procedura fissata per il POF triennale;

b) l'articolo 2, commi 14 e 15, relativi all'insegnamento dell'inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria, sembrerebbero consentire implicitamente l'insegnamento anche a soggetti non in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, con ciò derogando in modo solo tacito e non esplicito alla normativa vigente; al riguardo è dunque necessario chiarire se e in quali casi sia necessario il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e, relativamente alla lingua inglese, quali titoli e requisiti siano previsti per i docenti di madre lingua e per i « fornitori di servizi »;

c) l'articolo 3, comma 1, istituisce il curriculum dello studente, il quale « raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi [...] e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico »; l'articolo 14, comma 3, prevede, a sua volta, che il Portale unico dei dati della scuola « sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente... »; ora, alcuni dei dati trattati potrebbero avere natura di dati sensibili (si pensi, a titolo puramente esemplificativo, allo stato di salute in caso di assenze prolungate o di percorsi educativi individualizzati, alla partecipazione dello studente ad enti e iniziative extrascolastiche e volontaristiche di carattere religioso o politico e così via) o anche giudiziari (si pensi all'impatto di periodi di reclusione minore sull'iter scolastico), perciò l'accessibilità mediante il Portale unico potrebbe

anche configurarsi, stando al tenore letterale del combinato disposto delle due disposizioni, quale obbligo giuridico di diffusione permanente al pubblico di dati anche personali e sensibili relativi alla totalità dei minorenni scolarizzati: al riguardo, è necessario individuare *legislativamente* almeno i limiti e le garanzie fondamentali per tali trattamenti di dati, nonché esplicitare se il conferimento dei dati sia obbligatorio o volontario e quali siano i poteri esercitabili dagli interessati e da coloro che hanno la tutela legale dei minorenni, senza che tale disciplina sia rimessa *in toto* a una determinazione amministrativa, sia pure sentito il parere del Garante (infatti, in primo luogo, il decreto legislativo n. 196 del 2003, cd. codice della tutela dei dati personali, attribuisce in più punti un'efficacia abilitativa diretta, particolare e rafforzata, alle previsioni *di legge* sul trattamento dati; in secondo luogo, la disciplina del trattamento dei dati sarebbe differenziata – in modi, allo stato attuale, non dettagliatamente prefigurabili – fra le scuole pubbliche e quelle paritarie di natura privata in quanto alle due categorie risulterebbero applicabili, rispettivamente, il Capo II e il Capo III del Titolo III del predetto codice; in terzo luogo, risulta raccomandabile un coordinamento esplicito con i limiti posti dal codice stesso circa la diffusione dei dati sensibili e giudiziari);

d) l'articolo 6, comma 3, prevede espressamente, ove ne sussistano i presupposti, un'integrazione stipendiale per le supplenze fino a dieci giorni, senza però prevedere se tale disciplina sia applicabile o meno anche alle supplenze annuali;

e) per le assunzioni a regime, da effettuare dopo il piano di assunzioni straordinarie, non è previsto se la collocazione in graduatoria, in esito al superamento di un concorso, comporti l'automatica immissione dei docenti negli albi territoriali o se, al contrario, vi siano dei limiti, e quali;

f) l'articolo 7, comma 4, istituisce i ruoli regionali del personale docente, ar-

ticolati in albi territoriali (definiti dagli uffici scolastici regionali anche in funzione della popolazione scolastica); il disegno di legge non specifica in alcun punto se l'appartenenza a un ruolo o a un albo il cui territorio comprenda l'istituzione scolastica o educativa sia un requisito obbligatorio per ottenere un incarico di docenza o se il dirigente scolastico possa liberamente proporre incarichi anche a docenti di altri ruoli o albi o se vi siano altri limiti o criteri geografici e, in caso, quale effetto abbia la mobilità territoriale;

g) l'articolo 14, comma 4, prevede che il portale unico della scuola pubblichi la normativa, gli atti e le circolari « in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 »: le disposizioni richiamate appaiono quelle di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto, recanti misure in materia di semplificazione normativa, riferite per lo più alla fase di avvio del portale Normattiva; tale riferimento appare ormai superato a seguito della loro abrogazione disposta dalla legge di stabilità 2014 e si dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare i criteri che si intendono dettare;

in numerosi casi, il disegno di legge fa rinvio a provvedimenti – di carattere sia regolamentare sia amministrativo – senza prevedere un termine per la loro adozione o emanazione; in particolare si dovrebbero fissare espressamente i termini per gli adempimenti di seguito indicati:

all'articolo 2, commi 5 e 6 (valutazione ed esame del POF triennale da parte, rispettivamente, dell'Ufficio scolastico regionale e del Ministero: il comma 6 prevede comunque che le istituzioni scolastiche aggiornino il piano entro il mese di febbraio); al comma 6 andrebbe altresì specificato se i POF triennali sono comunicati al Ministero dagli istituti o dagli Uffici scolastici regionali;

all'articolo 2, comma 13 (individuazione, in fase di prima applicazione, dei docenti da parte del dirigente scolastico); il termine in questione dovrebbe essere individuato tenendo conto della tempistica

necessaria per gli adempimenti sia propedeutici sia successivi, e coordinandola in particolare con l'articolo 8, comma 1, che concerne l'individuazione – per il primo anno di applicazione – dell'organico dell'autonomia;

all'articolo 7, comma 4, il quale prevede – come già visto – che gli uffici scolastici regionali individuino gli albi territoriali: anche per tale adempimento non sono previsti termini, tuttavia l'individuazione degli albi dovrà avvenire in tempi celeri perché è propedeutica all'esercizio della relativa opzione da parte dei soggetti interessati al piano di assunzioni straordinarie (articolo 8, comma 5);

all'articolo 9, comma 4 (adozione di un DM in materia di formazione e periodo di prova dei docenti);

all'articolo 19, comma 2 (adozione di un DPCM per l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici) e commi 3 e 6 (DM per la riassegnazione delle somme non spese per le predette finalità e per l'esclusione delle spese dal patto di stabilità);

la congruità di alcuni dei termini fissati nel testo attualmente in esame dovrebbe essere valutata dalla Commissione di merito tenendo conto sia dell'*iter legis* sia della tempistica prevista per gli adempimenti propedeutici e successivi: è il caso dell'articolo 8, comma 1, che fissa il termine per la prima determinazione dell'organico dell'autonomia al 31 maggio 2015, e dell'articolo 19, comma 6, che fissa alla medesima data il termine entro cui gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2014 devono comunicare le spese sostenute in detto anno per l'edilizia scolastica;

in altri casi correttamente si impiega una formula (« a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge ») che, nei casi in cui la tempistica degli adempimenti concreti lo permetta, consente alle amministrazioni e agli istituti l'opportuna flessibilità per tener conto dei tempi dell'*iter* legislativo;

i commi 2 e 3 dell'articolo 7, che prevedono la chiamata dei docenti da parte dei dirigenti scolastici sulla base del POF triennale, presentano alcune criticità concomitanti che, per comodità di lettura, si espongono congiuntamente:

a) essi abrogano implicitamente l'articolo 400, co. 02, terzo periodo, del d.lgs. 297/1994, secondo il quale sono gli stessi vincitori del concorso a scegliere, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione (la relazione di ATN, però, specifica che « l'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti », parte III, punto 4);

b) appare necessario coordinare la chiamata dei docenti ad incarico triennale rinnovabile con le previsioni secondo cui i vincitori di concorso sono assunti a tempo indeterminato (articolo 8, comma 2 e articolo 21, comma 2, lettera *c*), della proposta in esame; articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994) ed esplicitare, in particolare, quale sia il trattamento giuridico ed economico dei docenti che non abbiano eventualmente ricevuto alcuna chiamata ad incarico;

c) la previsione che i docenti siano reclutati fra quelli iscritti agli albi territoriali va coordinata con quelle, sopra richiamate, di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 4, in merito ai docenti già in servizio i quali sono esclusi dall'iscrizione degli albi stessi salvo in caso di mobilità;

d) nel dettare i criteri cui devono attenersi i dirigenti scolastici, la lettera *d*) del comma 3 prevede l' « utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale [*sic*] possiede l'abilitazione, purché possieda un titolo di studio valido all'insegnamento; » al riguardo, andrebbe chiarito che — evidentemente — si tratta della « *facoltà di utilizzo* » e andrebbe puntualizzato che il titolo di studio deve essere « valido per l'insegnamento *richiesto per l'incarico* » o « della materia per cui è conferito l'incarico » o simili;

e) la lettera *e*) del comma 3, che prevede il potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti scolastici, non è un criterio direttivo cui debba attenersi il dirigente scolastico bensì una previsione sostanziale autonoma, e pertanto dovrebbe essere formulata quale disposizione a sé stante, per esempio in un comma separato;

sia l'articolo 10, comma 2, sia l'articolo 19, comma 2, prevedono l'emanazione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con evidente natura regolamentare: a tale proposito il Comitato ha costantemente evidenziato che il ricorso, in casi simili, ai DPCM non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente di natura politica, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 1 o comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

in diversi punti il disegno di legge deroga alla normativa vigente ovvero proroga la durata di regimi derogatori; si segnalano, in particolare, l'articolo 19, comma 2, che proroga a tutta la durata della programmazione triennale (quindi fino al 2017) i poteri derogatori dei commissari governativi per gli interventi di edilizia scolastica, che sarebbero dovuti cessare il 31 dicembre 2014 (tale termine era già stato differito al 31 dicembre 2015 dall'articolo 6, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 192 del 2014);

l'articolo 22, comma 5, prevede che: « Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci »; andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'*inderogabilità* concerne l'autonomia privata e per l'appunto la contrattazione collettiva, e non la futura legislazione di rango primario;

in tema di tecnica redazionale si segnalano usi ed espressioni difformi da

ulteriori specifiche previsioni della circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi:

a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'espressione: « precedente periodo » andrebbe sostituita con quella, più precisa, di « primo periodo » (punto 11, lettera d), della circolare);

b) le rubriche degli articoli 14, « Open data », e 16, « School bonus », andrebbero riformulate senza impiegare termini stranieri (punto 4, lett. m), della circolare); inoltre, la rubrica dell'articolo 14 non sembra dar conto del contenuto dell'articolo, che concerne altresì il portale unico della scuola;

c) l'articolo 19, comma 4, richiama l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, in luogo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2015, emanato in base al citato articolo 10, derogando implicitamente al punto 12, lettera o) della circolare;

il Comitato rileva con favore la previsione di cui all'articolo 21, comma 4, che dispone un complessivo riordino della disciplina regolamentare conseguente all'adozione dei decreti legislativi; se infatti l'articolo 17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988 prevede il periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, la ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e l'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, il riordino straordinario in parola è giustificato dalle profonde modificazioni della normativa di rango primario e risulta coerente con l'obiettivo della semplificazione e del riordino dell'ordinamento, al fine di eliminare le antinomie, ridurre i dubbi e le incertezze applicative, rendere più coerente, certa e conoscibile la disciplina settoriale: appare pertanto auspicabile l'uso di siffatte clausole in caso di riforme di ampia portata;

il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione introduttiva si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità da quanto statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008.

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

con riferimento agli articoli 3 e 14, per le ragioni dettagliatamente individuate in premessa, cui si rinvia, si individuino i limiti e le garanzie fondamentali per i trattamenti di dati relativi all'accesso pubblico al *curriculum* dello studente mediante il Portale unico della scuola, esplicitando altresì se il conferimento dei dati sia obbligatorio o volontario e quali siano i poteri esercitabili dagli interessati o da coloro che hanno la tutela legale dei minorenni;

con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, che prevedono la chiamata dei docenti da parte dei dirigenti scolastici sulla base del POF triennale, si proceda a:

abrogare l'articolo 400, comma 02, terzo periodo, del decreto legislativo n. 297 del 1994, con essi incompatibile;

coordinare la chiamata dei docenti ad incarico triennale rinnovabile con le previsioni secondo cui i vincitori di concorso sono assunti a tempo indeterminato (articolo 8, comma 2 e articolo 21, comma 2, lettera c), della proposta in esame; articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994), esplicitando, in particolare, quale sia il trattamento giuridico ed economico dei docenti che non abbiano eventualmente ricevuto alcuna chiamata ad incarico;

all'articolo 21, comma 2, lettere g), h), l) e o), si definiscano i principi e i criteri direttivi in modo tanto più puntuale ed esplicito – comunque distinguendoli dall'oggetto di delega – quanto maggiore debba essere la portata innovativa, e non solo puramente ricognitiva, della delegazione legislativa;

si valuti la soppressione del criterio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera h), n. 4), in quanto non afferente all'oggetto di delega di cui alla citata lettera h);

all'articolo 21, comma 3, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di « scorrimenti » (come avvenuto nell'esame in Assemblea del disegno di legge C. 2617, il 1° aprile 2015);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, commi 14 e 15, relativi all'insegnamento dell'inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria, si chiarisca se e in quali casi sia necessario il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e, relativamente alla lingua inglese, quali titoli e requisiti siano previsti per i docenti di madre lingua e per i « fornitori di servizi »;

si specifichi se l'integrazione stipendiale per le supplenze fino a dieci giorni (articolo 6, comma 3) sia applicabile o meno anche alle altre supplenze;

all'articolo 8, si assicuri il coordinamento fra il primo e l'ultimo periodo del comma 5, in merito alle opzioni per i vari albi territoriali dei partecipanti al piano straordinario di assunzioni;

per le assunzioni a regime, da effettuare dopo il piano di assunzioni straordinarie, si chiarisca se la collocazione in graduatoria, in esito al superamento di un concorso, comporti l'automatica immissione dei vincitori e/o degli idonei negli albi territoriali o se, al contrario, vi siano dei limiti, e quali;

si specifichi se l'appartenenza a un ruolo o a un albo il cui territorio comprenda l'istituzione scolastica o educativa sia un requisito obbligatorio per ottenere un incarico di docenza o se il dirigente scolastico possa liberamente proporre incarichi anche a docenti di altri ruoli o albi o se vi siano altri limiti o criteri geografici e, in caso, quale effetto abbia la mobilità territoriale.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero individuare espressamente i termini per gli adempimenti indicati all'articolo 2, commi 5, 6 e 13, all'articolo 9, comma 4, all'articolo 19, commi 2, 3 e 6, tenendo conto in particolare, nel caso di cui all'articolo 7, comma 4, dell'urgenza di delimitare gli albi territoriali prima dell'avvio del piano straordinario di assunzioni;

all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 19, comma 2, si dovrebbero ricondurre i DPCM aventi contenuto normativo a uno dei tipi regolamentari disciplinati dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 22, comma 5, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la legge sarà *inderogabile* da parte della contrattazione collettiva, e non da parte della futura legislazione di rango primario, la quale potrebbe pur sempre disporre deroghe alle norme in esame;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 4, sarebbe necessario specificare se il POF triennale sia riferito – come parrebbe – a tre anni scolastici, ovvero a tre anni solari;

all'articolo 2, comma 10, si dovrebbe esplicitare se le revisioni del POF triennale debbano seguire la medesima procedura fissata per il POF stesso;

all'articolo 2, comma 12, si dovrebbe fare riferimento anche alle risorse di cui all'articolo 4, comma 7, che appaiono utilizzabili dalle istituzioni scolastiche per le finalità ivi previste;

si dovrebbe assicurare il coordinamento fra l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, comma 4, in merito alla disciplina del personale docente già in servizio;

si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa delle disposizioni menzionate in premessa e, in particolare, all'articolo 6, comma 5, si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire il riferimento all'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge n. 296 del 2006 con un riferimento al più aggiornato articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;

all'articolo 7, comma 1, si dovrebbe specificare e qualificare la formulazione che attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità « delle scelte didattiche », stanti le motivazioni richiamate in premessa;

si dovrebbe valutare se sia opportuno coordinare i commi 2 e 3 dell'articolo 7 (previsione che i docenti siano reclutati fra quelli iscritti agli albi territoriali) con gli articoli 6, comma 3, e 7, comma 4, che escludono i docenti già in servizio dall'iscrizione agli albi stessi salvo in caso di mobilità;

all'articolo 7, comma 3, lettera d), sarebbe opportuno chiarire che i dirigenti scolastici hanno « *facoltà di utilizzo* » dei docenti in classi di concorso diverse da quelle per cui sono abilitati e andrebbe puntualizzato che il titolo di studio deve essere « valido per l'insegnamento *richiesto per l'incarico* » o « della materia per cui è conferito l'incarico » o simili;

la previsione attualmente recata dall'articolo 7, comma 3, lettera e), dovrebbe essere formulata quale disposizione a sé stante, per esempio in un comma separato;

si dovrebbero chiarire i concetti di « mobilità professionale » (articolo 7, comma 4), di « canoni di investimento »

(articolo 19, comma 4) e di « generalizzazione » della scuola dell'infanzia (articolo 21, comma 2, lettera i));

all'articolo 8, si dovrebbe valutare l'opportunità di chiarire come si coordinino le previsioni dei commi 5 e 6 in merito ai criteri da impiegare per il piano straordinario di assunzioni e come si coordinino le previsioni dei commi 10 e 11 in merito al « personale educativo »;

si dovrebbe assicurare il coordinamento fra l'articolo 8, comma 12, e l'articolo 21, comma 2, lettera c), in merito ai concorsi per il personale docente della scuola dell'infanzia e per il personale educativo, tenendo presente che l'accesso ai ruoli di detto personale non risulterebbe disciplinato nel disegno di legge;

all'articolo 10, le previsioni di cui al comma 2 circa l'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente andrebbero coordinate con i commi 1 e 3;

all'articolo 11 si dovrebbe valutare se sia opportuno coordinare tra di loro i commi 1 e 3, per individuare in modo più univoco il personale docente destinatario della valorizzazione del merito;

all'articolo 14, comma 4, si dovrebbe valutare l'opportunità di chiarire i criteri per la pubblicazione di norme ed atti nel Portale unico della scuola;

si dovrebbe assicurare il rispetto delle regole di cui alla circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi legislativi all'articolo 4, comma 1, secondo periodo (riferimenti interni al testo), alle rubriche degli articoli 14 e 16 (uso della lingua straniera), e all'articolo 19, comma 4 (riferimenti esterni al testo).»

Francesca BUSINAROLO, nel condividere la proposta di parere del relatore, chiede se l'intervenuto collegamento del progetto di legge alla manovra di finanza pubblica abbia avuto o possa avere rilievo per i profili di competenza del Comitato.

Aniello FORMISANO, *presidente e relatore*, rende i richiesti chiarimenti, ricostruendo gli effetti regolamentari del collegamento e confrontandoli con le attribuzioni del Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 429 del 21 aprile 2015, apportare le seguenti modifiche:

a pagina 5, seconda colonna, quart'ultima (42^{ma}) riga, sostituire la parola « 59 » con la parola « 19 ».

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Secondo turno di Presidenza
Presidente On. Marcello TAGLIALATELA

(7 marzo 2014 – 7 gennaio 2015)

INDICE

PREMESSA

I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI

- 1.1. *Il convegno sull'assetto delle fonti nella riforma costituzionale*
- 1.2. *Gli Appunti del Comitato*
- 1.3. *Il sito internet*

II. L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO

III. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

IV. L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO

- 4.1. *La struttura dei pareri*
- 4.2. *I parametri utilizzati nei pareri*
- 4.3. *Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)*
- 4.4. *Profili trattati nella circolare ed ulteriori aspetti di formulazione tecnica dei testi normativi*
 - 4.4.1. *Profili trattati nella circolare*
 - 4.4.2. *Ulteriori aspetti di tecnica legislativa*
 - 4.4.2.1. *Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento*
 - 4.4.2.2. *Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio*
 - 4.4.2.3. *Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio*
- 4.5. *Sistema delle fonti*
- 4.6. *Richiami alla legge n. 400 del 1988*
- 4.7. *Profili della legislazione delegata*
- 4.8. *Omogeneità/eterogeneità del contenuto*
- 4.9. *Richiami alla legge n. 212 del 2000*
- 4.10. *Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale*
- 4.11. *La giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato*

V. CONCLUSIONI

VI. TABELLE

- TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE”
- TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE”
- TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI”
- TAB. 4 “SISTEMA DELLE FONTI”
- TAB. 5 “LEGGE 400”
- TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA”

PREMESSA

Il secondo turno di presidenza del Comitato per la legislazione nella XVII legislatura ha sostanzialmente coinciso con i primi dieci mesi di attività del Governo Renzi, nominato il 21 febbraio 2014: i primi provvedimenti sono stati approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 marzo 2014.

Il presente Rapporto abbraccia quindi un arco temporale ben definito nel suo punto iniziale, nel quale gli elementi di continuità si uniscono a qualche segnale di novità.

Il fattore più evidente di continuità, che attraversa le ultime legislature, è rappresentato dall'utilizzo della decretazione d'urgenza come strumento pressoché esclusivo per l'attuazione del programma di governo. Si è anche consolidata la prassi di un frequente ricorso, soprattutto alla Camera, alla questione di fiducia, posta sul testo licenziato dalla Commissione competente: per mantenere ferma questa prassi, in diverse occasioni il testo è stato rinviato dall'Assemblea all'esame della Commissione al fine di apportare le modifiche necessarie.

La discontinuità è rintracciabile nello sforzo di evitare i cosiddetti decreti omnibus, anche se resta marcato il carattere intersettoriale di numerosi provvedimenti d'urgenza.

Un ulteriore obiettivo viene perseguito dal Governo sul fronte dei provvedimenti attuativi, sia con un costante monitoraggio dello stock ereditato dai precedenti Governi sia con un impegno a limitare il rimando a successivi provvedimenti attuativi, attraverso la scrittura di norme auto-applicative.

In questo quadro problematico dal punto di vista della produzione normativa — che resta volatile, stratificata, spesso inattuata — il Comitato per la legislazione ha cercato di svolgere un'attività a tutto campo, non limitandosi all'espressione dei pareri: sono stati intensificati i contatti

informali con le Commissioni di merito, cui sono state sottoposte, generalmente con successo, talune questioni di drafting; le condizioni di diversi pareri sono state trasfuse in emendamenti; si è svolta una riflessione ad ampio raggio sul sistema delle fonti e sulle prospettive di riforma costituzionale, da ultimo con il convegno svoltosi il 22 gennaio 2015.

Al rapporto saranno allegate schede analitiche (navigabili al loro interno) nelle quali si offre una lettura circostanziata dei pareri espressi dal Comitato.

I.

PUBBLICAZIONI ED EVENTI

Come già accennato nella premessa, la riflessione sull'assetto delle fonti è stata intensa ed è culminata nel convegno svoltosi nella Sala Aldo Moro di palazzo Montecitorio il 22 gennaio 2015, che ha segnato anche il passaggio del testimone con il nuovo Presidente del Comitato, Aniello Formisano.

1.1. Il convegno sull'assetto delle fonti nella riforma costituzionale

Il convegno si è svolto in un periodo particolarmente intenso nella prospettiva delle riforme: l'Aula della Camera stava infatti discutendo il disegno di legge di riforma costituzionale, mentre l'Aula del Senato stava discutendo della riforma elettorale (circostanza che ha impedito di essere presente alla sen. Finocchiaro, presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato).

Introdotta dal sottoscritto e dal presidente *pro tempore* Aniello Formisano, il convegno ha unito esperienze e saperi istituzionali all'apporto del mondo accademico, come è nella tradizione e direi nel DNA del Comitato. Sono infatti intervenuti, evidenziando luci e ombre del nuovo assetto delle fonti che la riforma va delineando, i deputati Francesco Paolo Sisto (Presidente della Commissione Affari costituzionali), Giampiero D'Alia (Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali) e Giancarlo Giorgetti, Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La contemporaneità con i lavori dell'Aula non ha consentito di intervenire agli altri componenti del Comitato.

Alle considerazioni degli esponenti delle istituzioni hanno fatto seguito gli spunti problematici offerti dai professori Stefano Ceccanti, Fulco Lanchester, Vincenzo Lippolis e Roberto Zaccaria.

Mi piace ricordare che sia il presidente D'Alia sia il professor Zaccaria sono stati illustri componenti del Comitato.

1.2. Gli Appunti del Comitato

In occasione del convegno è uscito ed è stato distribuito – con aggiornamento dei dati sulla produzione normativa al 20 gennaio 2015 – il quarto fascicolo della collana “Appunti del Comitato per la legislazione”, promossa dal Comitato fin dal 2004 in funzione di un aggiornamento periodico sull’attività normativa. In precedenza erano usciti il secondo ed il terzo fascicolo, rispettivamente aggiornati al 31 maggio ed al 30 settembre 2014. Tutti i tre fascicoli usciti in questo periodo hanno focalizzato l’analisi sui procedimenti di conversione dei decreti-legge.

1.3. Il sito internet

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l’ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei Rapporti sulla legislazione, i rapporti sull’attività svolta dal Comitato, gli atti delle iniziative promosse e, tramite un *link* alle pagine dell’Osservatorio sulla legislazione, i materiali di documentazione e gli “Appunti del Comitato”.

II.

L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO

Nel secondo turno di presidenza il Comitato si è riunito **27** volte, esprimendo **32** pareri su **30** provvedimenti normativi, tutti rimessi al suo esame d'ufficio, con la rilevante eccezione del disegno di legge di riforma costituzionale (A. C. 2613):

- ◆ **22** disegni di legge di conversione di decreti-legge (a norma dell'articolo 96-*bis*, comma 1 del regolamento della Camera): in due casi il Comitato ha espresso il parere sia in prima, sia in seconda lettura (C. 2208-B e C. 2486-B);
- ◆ **7** progetti di legge contenenti disposizioni di delega, sottoposti all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento della Camera, dei quali:
 - **4** disegni di legge governativi contenenti disposizioni di delega in materia di province e città metropolitane (C. 1542-B), di *green economy* (C. 2093), di riforma del mercato del lavoro (C. 2660) e di riforma del Terzo settore (C. 2617);
 - **1** testo unificato nato dalla confluenza della proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 731 e del disegno di legge governativo C. 1588, contenente una delega al Governo per la riforma del codice della strada;
 - **1** testo unificato di proposte di legge di iniziativa parlamentare contenente deleghe al Governo in materia di conflitti di interessi (C. 2175 ed abb.) e **1** proposta di legge, sempre di iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e una delega per la sua attuazione (C. 1460);

- ◆ 1 disegno di legge riguardante la riforma della Parte II della Costituzione (C. 2613), sottoposto al parere del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Affari costituzionali. Il titolo esatto del disegno di legge reca “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.

<i>Tipologia pareri</i>	<i>Numero</i>	<i>%</i>	<i>Tipologia provvedimenti</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 96-bis, co. 1</i>	<i>24</i>	<i>75%</i>	<i>22 disegni di legge di conversione</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, co. 6-bis</i>	<i>7</i>	<i>21,9%</i>	<i>6 disegni di legge governativi e 2 testi unificati (di iniziativa parlamentare) contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, co. 4</i>	<i>1</i>	<i>3,1%</i>	

III.

CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

I tre quarti dei pareri espressi dal Comitato hanno riguardato dunque disegni di legge di conversione; i restanti pareri (tranne uno) hanno riguardato provvedimenti contenenti deleghe al Governo.

Si tratta di un dato non sorprendente alla luce di quanto già accennato nella premessa, sull'uso della decretazione d'urgenza come strumento largamente privilegiato per l'attuazione del programma di governo, cui si accompagna l'uso della legislazione delegata per il recepimento della normativa europea e per prospettive di più lungo periodo.

Allargando lo sguardo al complesso della produzione legislativa nei quasi 22 mesi trascorsi dall'inizio della legislatura al 7 gennaio 2015, risultano approvate in tutto 103 leggi, delle quali: 43 di conversione; 1 collegata alla manovra di finanza pubblica (la legge 10 dicembre 2014, n. 183, di delega al Governo per la riforma del mercato del lavoro), 30 leggi di ratifica, 4 leggi europee e di delegazione europea, 17 altre leggi ordinarie. Considerando che le leggi contenenti deleghe al Governo sono al momento 8, il Comitato, in questo primo periodo della legislatura, complessivamente considerato, ha avuto modo di esprimersi su oltre la metà delle leggi (inclusa la legge di stabilità per il 2014, sottoposta all'esame del Comitato in quanto contenente un'autorizzazione alla delegificazione): 52 leggi su 103.

IV.

L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO

Il Comitato esprime pareri “*sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente*” (art. 16-bis, comma 4 del regolamento della Camera).

4.1. La struttura dei pareri

I pareri in genere si compongono di:

- ◆ una **PREMESSA** in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell’*iter* del provvedimento, la presenza o meno dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
- ◆ eventuali **OSSERVAZIONI** e **CONDIZIONI** distinte in base ai seguenti profili: l’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l’omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
- ◆ eventuali **RACCOMANDAZIONI** al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

Sui **32** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento del presente Rapporto, **3** sono privi di rilievi. Si tratta dei pareri

riferiti ai decreti-legge 3/2014 (C. 2157 – stipendi scuola), 25/2014 (C. 2309 – Banca d'Italia) e al parere espresso in seconda lettura sul decreto-legge 90/2014, recante riforma della pubblica amministrazione (C. 2486-B).

La struttura dei **29** pareri **contenenti rilievi** è quella riportata nella tabella che segue:

Pareri contenenti rilievi		
Tipologia di rilievi	Pareri	%
Osservazioni	6	18,74%
Condizioni	1	3,12%
Osservazioni e condizioni	14	43,75%
Osservazioni e raccomandazioni	2	6,25%
Osservazioni, condizioni e raccomandazioni	6	18,74%

Complessivamente, il **65,6** per cento dei pareri (**21** su **32**) contiene rilievi formulati in forma di condizioni; **6** pareri (il **18,74** per cento) contengono tutte le tre tipologie di rilievi utilizzate dal Comitato.

La tipologia dei rilievi presenti in ciascun parere è indicata nella tabella 1.

4.2. I parametri utilizzati nei pareri

Il Comitato, nell'esprimere i propri pareri, si basa, essenzialmente, sui seguenti atti:

- ◆ la ***legge 28 novembre 2005, n. 246*** (articolo 14, commi 1-11) ed i relativi provvedimenti di attuazione (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che disciplinano le relazioni per l'analisi tecnico-normativa e per l'analisi di impatto della regolamentazione;
- ◆ la ***circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi***, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera, che costituisce un utile parametro per tutti i profili di interesse del Comitato: coordinamento con la normativa vigente; formulazione del testo; sistema delle fonti (con specifico riguardo alla incidenza su fonti secondarie);
- ◆ la ***legge 23 agosto 1988, n. 400***, che disciplina l'attività normativa del Governo e costituisce un fondamentale parametro per quanto attiene al sistema delle fonti (articoli 14, 15, 17 e 17-*bis*) e viene talora richiamata anche con riguardo al coordinamento con la legislazione vigente e alla chiarezza dei testi normativi (articolo 13-*bis*);
- ◆ la ***legge 27 luglio 2000, n. 212***, cosiddetto Statuto del contribuente, che costituisce un parametro meno utilizzato ma comunque importante per quanto attiene le disposizioni in materia tributaria, con riguardo ai temi della certezza del diritto ed alla efficacia retroattiva delle disposizioni.

In aggiunta al rispetto di tali parametri, il Comitato guarda talora al coordinamento con la normativa di rango costituzionale, anche con riferimento alle riserve di legge previste in Costituzione ed all'efficacia temporale delle leggi penali (cfr. il paragrafo 4.10).

In questo turno di presidenza il Comitato ha anche richiamato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, con specifico riguardo ai limiti di contenuto della decretazione d'urgenza e all'individuazione dei principi e criteri direttivi nelle disposizioni di delegazione legislativa al Governo (cfr. il paragrafo 4.11).

Non tutti i fenomeni rilevati dal Comitato rientrano però nei parametri legislativi e giurisprudenziali a sua disposizione: alcuni aspetti fondamentali della produzione normativa vengono monitorati, poiché appaiono comunque riconducibili ad un uso ordinato della legislazione. Particolarmente significativi appaiono i rilevi relativi alla stratificazione normativa ed all'intreccio tra le fonti normative (come ad esempio decreti-legge che intervengono su altri decreti-legge in corso di conversione ovvero su ambiti oggetto di delega o delegificazione).

4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Dei 32 pareri resi dal Comitato 7 riguardano provvedimenti cui non sono applicabili le disposizioni in materia di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in quanto o di iniziativa parlamentare, o di provenienza, in prima o seconda lettura, dal Senato.

Dei 25 provvedimenti oggetto dei pareri in cui è stata rilevata la presenza o l'assenza di AIR e ATN:

11 (pari al 44% del totale) risultano corredati di AIR e di ATN;

3 (pari al 12% del totale) risultano corredati della sola ATN;

11 (pari al 44% del totale) sono privi sia di AIR sia di ATN.

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che ne hanno dettato una nuova disciplina a livello governativo. L'obiettivo sotteso ai due interventi è quello di rendere più efficaci le due tipologie di analisi e più cogente l'obbligo della loro effettuazione. A questo fine il regolamento dispone che "le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9"; la direttiva prevede che "la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludano l'iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento

di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione”.

La direttiva sull'analisi tecnico-normativa sostituisce la precedente direttiva, adottata nel 2000.

Il regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione dà attuazione all'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Le due analisi costituiscono gli strumenti per la valutazione ex ante, cui va aggiunta, quale strumento di valutazione ex post, la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), oggetto del successivo regolamento di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 212.

Se AIR e VIR trovano i fondamenti della loro disciplina nell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), l'analisi tecnico-normativa non trova nessuna definizione a livello legislativo.

Nei 14 casi in cui l'**AIR** è assente:

- ◆ in 12 pareri si segnala che l'AIR è assente “senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008”;
- ◆ in 2 pareri si segnala che la dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigere l'AIR è allegata al provvedimento ovvero che si dà conto dell'esenzione stessa nella relazione di accompagnamento. Nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 109/2014 (C. 2598 – missioni internazionali) si rileva che «il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento» (Scheda 21,

punto 7). Nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 1675/2014 (C. 2715 – modifiche a recenti decreti-legge) si annota che «il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR): alla relazione illustrativa è allegata l'esenzione dall'obbligo di redigere l'AIR – disposta a norma dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008 – tautologicamente motivata con la considerazione che lo schema di decreto-legge riveste carattere di necessità ed urgenza» (Scheda 28, punto 4).

4.4. Profili trattati nella circolare ed ulteriori aspetti di formulazione tecnica dei testi normativi

4.4.1. Profili trattati nella circolare

Dei 32 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento 25 si riferiscono a profili trattati nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, indicati nella seguente tabella.

Pareri riguardanti aspetti trattati nella circolare	25 su 32	
Deroghe	12	37,50%
Abrogazioni	1	3,13%
Richiami generici, imprecisi o errati	5	15,63%
Incidenza su fonti secondarie	9	28,13%
Redazione del testo	20	62,50%
Titolo e rubriche	10	31,25%
Modifiche non testuali	14	43,75%

Dalla tabella emergono con evidenza talune problematiche strutturali della produzione legislativa, che appare:

- ◆ non sempre curata nella formulazione (ne sono spie la ricorrenza di questioni relative alla redazione del testo, ovvero la chiarezza delle espressioni utilizzate, nonché i

richiami normativi effettuati in forma generica, imprecisi o errati);

- ◆ sempre più complessa e di difficile interpretazione, anche a causa delle numerose modifiche non testuali a previgenti disposizioni normative;
- ◆ condizionata da un alto numero di disposizioni derogatorie, che talora accompagnano perfino la definizione della disciplina generale, cui si deroga nel momento stesso in cui viene dettata;
- ◆ sempre più intrecciata con le fonti di rango subordinato, in forza di due fenomeni tra loro correlati: le modifiche a fonti secondarie apportate con fonti di rango primario; la previsione di provvedimenti non sempre facilmente riconducibili al sistema delle fonti per modificare atti legislativi (cosiddetta delegificazione spuria). Nel presente paragrafo ci si limita al primo aspetto; il secondo verrà trattato nei paragrafi relativi alla legge n. 400 del 1988 e al coordinamento con la normativa di rango costituzionale.

La tabella 2 indica nel dettaglio gli aspetti trattati nella circolare che costituiscono oggetto di singoli pareri espressi dal Comitato.

4.4.2. Ulteriori aspetti di tecnica legislativa

Dei 32 pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento 17 si riferiscono a profili ulteriori rispetto a quelli trattati nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, come risulta dalla seguente tabella:

- ◆ stratificazione normativa e modifica di norme di recente approvazione;
- ◆ presenza di disposizioni transitorie, speciali o temporanee;
- ◆ presenza di disposizioni meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

Pareri contenenti rilievi ulteriori non presenti nella Circolare	17 su 32	
Stratificazione normativa	9	28,13%
Modifica di norme recenti	6	18,75%
Disposizioni transitorie, speciali, temporanee	5	15,63%
Norme descrittive, ricognitive, programmatiche	6	18,75%

La tabella 3 riporta i profili ulteriori a quelli trattati nella circolare che costituiscono oggetto dei singoli pareri.

Rimandando per il dettaglio alle schede relative a tutti i pareri espressi nel periodo di riferimento, che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limiterò in questa sede a qualche indicazione di carattere generale sugli aspetti appena segnalati.

Talune tendenze di tecnica legislativa manifestatesi nella parte finale della scorsa legislatura si ripresentano anche nei primi mesi di quella in corso e costituiscono oggetto di attenzione da parte del Comitato. Sono quattro i fenomeni di particolare interesse in questa fase:

- una accentuata volatilità di diverse disposizioni, in ambiti nei quali si procede o in via incrementale e/o per successivi aggiustamenti, ove si produce talora una stratificata situazione normativa, non sempre corredata degli opportuni coordinamenti;

- la previsione di discipline a carattere temporaneo, transitorio o sperimentale, poi magari di volta in volta prorogate;
- la redazione – a corredo delle parti precettive – di parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio, che indicano contesto e finalità, talora in stile quasi colloquiale.

4.4.2.1. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento

Come risulta dalla tabella 3, sono molti i pareri che si soffermano sui temi collegati della modifica di norme di recente approvazione, della stratificazione normativa e del mancato coordinamento con la normativa vigente. Con riguardo al primo profilo, il Comitato ribadisce ogni volta che si integra così “una modalità di produzione normativa non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente” (per esempio: parere sul decreto-legge n. 91/2014 – C. 2568 – agricoltura, ambiente, competitività – Scheda 18, punto 7).

In relazione al secondo profilo, taluni temi appaiono oggetto di ripetuti interventi normativi. Tra tutti, si segnala il parere sul decreto-legge n. 47/2014 (C. 2373 – emergenza abitativa), dove si annota che, «con riguardo alla manifestazione Expo 2015, oggetto dell'articolo 13, il decreto prosegue una lunga serie di provvedimenti d'urgenza, anche di carattere derogatorio della normativa generale, intervenuti sull'argomento negli ultimi anni» (Scheda 9, punto 7).

Con riguardo al terzo profilo, i casi più problematici si verificano quando si accumula in breve tempo una normativa ampiamente stratificata e soprattutto quando essa incide su settori particolarmente sensibili, come la materia tributaria. Spiccano in particolare due pareri:

◆ nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 34/2014 (C. 2208 – occupazione e semplificazione per le imprese) si segnala che «il provvedimento, all'articolo 4, interviene, in assenza delle opportune clausole di coordinamento, su un settore disciplinare che ha formato oggetto, anche in tempi recenti, di una profonda stratificazione normativa, cui consegue una qualche incertezza nella “ricostruzione” del quadro normativo di riferimento; esso incide infatti sulla disciplina della verifica della regolarità contributiva, demandando ad un successivo decreto interministeriale la definizione delle modalità della verifica stessa e delle ipotesi di esclusione dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC), impattando su un istituto introdotto dal decreto legislativo n. 494 del 1996, la cui applicazione generalizzata è stata disposta dall'articolo 1, comma 1176, della legge n. 296 del 2006, e sul quale sono intervenuti, negli ultimi mesi, diversi provvedimenti normativi di rango sia primario sia secondario, tra i quali: l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35; l'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che ha novellato l'articolo 13-*bis*, comma 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, e sulla base del quale è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13 marzo 2013» (Scheda 3, punto 2);

◆ il parere sul decreto-legge n. 88/2014 (C. 2442 – prima rata Tasi), nel quale il Comitato si diffonde lungamente nelle premesse e formula la seguente raccomandazione:

«per quanto detto in premessa, al fine di superare la stratificazione derivante da una sequenza di interventi normativi susseguitisi anche a scadenze molto ravvicinate, si valuti l'opportunità di coordinare e consolidare in un testo unico o comunque in un idoneo contesto normativo la complessiva disciplina della tassazione immobiliare, curandone in particolare una più stretta rispondenza ai principi di cui allo “ Statuto del contribuente”, avendo particolare riguardo ai requisiti di

stabilità, certezza e semplificazione della normativa vigente» (Scheda 14, punto 2).

4.4.2.2. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio

Con riguardo al tema delle discipline di carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio, il parere più interessante è quello da poco citato sul decreto-legge n. 47/2014 (C. 2373 – emergenza abitativa), dove il Comitato rileva nelle premesse che «all'articolo 12, nel testo integralmente sostituito dal Senato, i commi da 1 a 4 sostituiscono con disposizioni di rango legislativo talune disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 2013, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 29 novembre 2013. Le disposizioni sostitutive di quelle annullate hanno comunque durata temporanea: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione devono infatti essere adottate, in base alle procedure previste dall'articolo 5, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, le nuove disposizioni regolamentari a regime, alla cui entrata in vigore le disposizioni sostitutive di cui all'articolo in esame (commi da 1 a 4) cessano di avere efficacia» (Scheda 9, punto 8).

Un caso particolare di disciplina temporanea di brevissima durata viene segnalato nel parere sul decreto-legge n. 133/2014 (“Sblocca Italia”: Scheda 24, punto 14).

Nel parere sul decreto-legge n. 90/2014 (C. 2486 – riforma della pubblica amministrazione) il Comitato individua nelle premesse una serie di “disposizioni che appaiono prive o di dubbia portata normativa”, tra le quali talune che «hanno un

contenuto descrittivo, che fa riferimento al carattere provvisorio di talune disposizioni, destinate ad operare nelle more o in attesa della realizzazione di adempimenti successivi, talora eventuali (per esempio: articolo 14, comma 3; articolo 26, comma 1; articolo 29, comma 2; articolo 35, comma 1); talora, al carattere provvisorio si unisce la caratteristica sperimentale (articolo 4, comma 1, capoverso 1); altre volte, infine, il riferimento è soltanto al carattere sperimentale (articolo 12, comma 1)» (Scheda 16, punto 17).

La trattazione del tema *sub specie* della portata normativa è l'ideale introduzione al prossimo paragrafo.

4.4.2.3. Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio

Il ricorso a preamboli esplicativi e a periodi privi di contenuto immediatamente precettivo, in quanto si limitano a dare indicazioni di contesto, descrittive, ricognitive, di principio o programmatiche, ha trovato notevole diffusione a partire dal decreto-legge n. 70/2011, nella scorsa legislatura.

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, si segnalano, tra gli altri, i pareri sui decreti-legge n. 90 (C. 2486 – riforma della pubblica amministrazione, già parzialmente riportato nel paragrafo precedente) e n. 66 del 2014 (C. 2433 – competitività e giustizia sociale), che offrono un ampio campionario di disposizioni di dubbia portata normativa. Nelle premesse del parere da ultimo citato si rileva che «numerose disposizioni appaiono prive ovvero di dubbia portata normativa, in quanto esplicitano le finalità delle disposizioni (per esempio: articolo 20, comma 1; articolo 25, comma 1; articolo 32, comma 1), compiono una ricognizione della normativa vigente ovvero la mantengono ferma (per esempio: articolo 8, commi 6 e 7, nonché comma 8, alinea e lettera a); articolo 9, commi 3 e 7; articolo 11, comma 2; articolo 16, comma 6-*bis*; articolo 23, comma 1; articolo 33, comma 9;

articolo 42, comma 1), richiamano determinate disposizioni «in quanto compatibili» (articolo 4, comma 1), presentano carattere programmatico, volto a prefigurare i contenuti della legge di stabilità del 2015 (articolo 1, comma 1) o del relativo disegno di legge (articolo 23, comma 1-*bis*), hanno un contenuto descrittivo, che fa riferimento al contesto (articolo 9, comma 8-*bis*; articolo 25, comma 1) o al carattere provvisorio di talune disposizioni, destinate ad operare «nelle more» della realizzazione di adempimenti successivi, talora eventuali (per esempio: articolo 6, comma 1; articolo 9, comma 7; articolo 16, comma 6)» (Scheda 12, punto 9).

Analoghi rilievi sono presenti nel parere sul decreto-legge n. 133/2014, “Sblocca Italia” (punto 13 della Scheda 24).

Alla enumerazione delle diverse categorie di disposizioni consegue in genere una osservazione finalizzata ad una valutazione della loro portata normativa.

4.5. Sistema delle fonti

Il Comitato ha sempre dedicato una grande attenzione nei suoi pareri agli aspetti critici legati al sistema delle fonti, analizzando:

- ◆ i rapporti tra le fonti del diritto;
- ◆ il coerente utilizzo delle fonti;
- ◆ la sovrapposizione di fonti;
- ◆ la previsione di adempimenti particolari;
- ◆ gli intrecci con altri atti, in particolare con altri decreti-legge in corso di conversione.

Al tema, come già accennato, è stato dedicato anche un convegno incentrato sul nuovo assetto delle fonti alla luce della riforma costituzionale *in itinere*.

La tabella che segue mostra in maniera eloquente la frequenza con la quale il Comitato si è soffermato su tali problematiche.

Sistema delle fonti: pareri con notazioni rispetto al totale		
Coordinamento con vigenti fonti normative	18	56,25%
Confluenza di più decreti-legge in una legge di conversione	1	3,13%
Intreccio con DL in corso di conversione	4	12,5%
Riproduzione di norme di decreti-legge non convertiti	2	6,25%
Sovrapposizione di fonti normative	10	31,25%
Coerente utilizzo delle fonti normative	12	37,50%
Rapporti con fonti subordinate	11	34,38%
Delegificazione spuria	5	15,63%
DM non regolamentari	4	12,50%
DPCM con contenuto normativo	4	12,50%
Adempimenti	3	9,38%
Efficacia temporale	3	9,38%

La tabella 4 illustra nel dettaglio i pareri espressi dal Comitato sugli specifici aspetti.

Ne emerge un quadro nel quale il sistema delle fonti appare soggetto a mille fughe e deroghe, che denotano talora una buona dose di creatività e fantasia da parte del legislatore, anche nella costruzione di procedure complesse e della correlata previsione di regimi transitori (necessari *medio tempore* proprio per la complessità delle procedure previste).

I fenomeni più radicati nel tempo possono essere semplicemente richiamati per memoria.

1. Nei rapporti con le fonti subordinate il legislatore mostra di volta in volta attitudini anche opposte tra di loro:

- ne invade il campo, novellando o modificando in maniera indiretta tali fonti o, all'opposto, demanda ad atti atipici la possibilità di derogare a norme di rango legislativo o di modificarle¹;
- si rifugia in decreti ministeriali dei quali precisa la natura non regolamentare²;

¹ Con riguardo a disposizioni incidenti su fonti subordinate, generalmente, il Comitato pone una condizione del seguente tenore: «sia verificata la soppressione, nella parte in cui incide su norme contenute in una fonte secondaria, della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerla – si valuti di riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante un atto avente la medesima forza» (Scheda 2, punto 8; condizione 2 nel parere sul decreto-legge n. 16/2014 – C. 2162 – finanza locale e servizi scolastici).

² La fuga dal regolamento si deve sia a tentativi di velocizzazione delle procedure (con l'obiettivo di evitare il controllo del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei conti), sia alla necessità di superare il vincolo imposto dall'articolo 117, sesto comma, primo periodo della Costituzione, in base al quale lo Stato può esercitare la potestà regolamentare soltanto nelle materie di legislazione esclusiva. Nel caso di previsione di decreti di natura non regolamentare, il Comitato ribadisce costantemente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che

- ricorre spesso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri come fonte intermedia tra i regolamenti ministeriali ed i regolamenti governativi (da emanare con DPR), andando oltre le previsioni della legge n. 400 del 1988³
(si veda, ad esempio, la Scheda 23, punto 10, disegno di legge governativo sulla “Green Economy”).
2. Si interviene con fonte legislativa nelle more dell’adozione di atti regolamentari: il citato parere sull’A.C. 2373 (decreto-legge n. 47/2014 - emergenza abitativa) evidenzia che «all’articolo 12, nel testo integralmente sostituito dal Senato, i commi da 1 a 4 sostituiscono con disposizioni di rango legislativo talune disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 2013, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 29 novembre 2013. Le disposizioni sostitutive di quelle annullate hanno comunque durata temporanea: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione devono infatti essere adottate, in base alle

si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti «atipici» di natura non regolamentare”.

³ In questo caso si ripete di parere in parere la considerazione che tale circostanza “non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali)”.

procedure previste dall'articolo 5, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, le nuove disposizioni regolamentari a regime, alla cui entrata in vigore le disposizioni sostitutive di cui all'articolo in esame (commi da 1 a 4) cessano di avere efficacia» (Scheda 9, punto 8).

3. Si prevede l'emanazione eventuale di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in alternativa ad una fonte primaria: nel parere sull'A.C. 1542-B (disegno di legge governativo sulle città metropolitane) il Comitato segnala che l'unico articolo, «al comma 90, lettera a), prevede che la soppressione di enti e agenzie e l'attribuzione delle relative funzioni alle province, possa essere disposta da una fonte primaria, quale la legge statale ovvero, in alternativa, da una fonte atipica del diritto, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, disponendo così una impropria commistione tra fonti del diritto, nonché una sorta di delegificazione (eventuale e, in ipotesi, parziale) della materia, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988». Ne consegue una condizione volta a sopprimere la soluzione alternativa del DPCM (Scheda 4, punto 7).
4. Nei rapporti con le fonti di rango primario, talora si anticipano, con previsioni di carattere meramente programmatico, i contenuti di altre leggi (nel caso di specie, la legge di stabilità ed il relativo disegno di legge: Scheda 12, punto 9).
5. Talora, i decreti-legge si intrecciano con altri in corso di conversione: in questi casi il Comitato annota che «da tale circostanza consegue una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge» [parere sull'A.C. 2385 (decreto-legge n. 58/2014 – Servizio scolastico - Scheda 11, punto 4)] «e che, inoltre,

soprattutto nell'ipotesi di eventuali vicende modificative nel corso dell'*iter* parlamentare della conversione in legge, sarebbe suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile, nonché di integrare un uso anomalo dello strumento del decreto-legge» [parere sull'A. C. 2442 (decreto-legge n. 88/2014 – prima rata TASI - Scheda 14, punto 3). Analoghi fenomeni il Comitato segnala con riguardo agli A. C. 2426 (decreto-legge n. 83/2014 – beni culturali e turismo - Scheda 13, punto 3) e 2568 (decreto-legge n. 91/2014 – competitività – Scheda 18, punto 12). Nei pareri sui decreti-legge nn. 88 e 91 del 2014 il Comitato formula la seguente raccomandazione: «abbia cura il legislatore di evitare sovrapposizioni normative ed intrecci tra disposizioni sostanzialmente identiche presenti in più provvedimenti d'urgenza, conseguenti anche a modifiche apportate nel corso dei relativi procedimenti di conversione, in quanto tale fenomeno è suscettibile sia di ingenerare incertezze interpretative ed applicative (soprattutto nell'ipotesi di modificazioni introdotte in fase di conversione) sia di determinare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge nonché un uso anomalo dello strumento del decreto-legge». Nel parere sul decreto-legge n. 58/2014 la raccomandazione appare in forma più asciutta e sintetica: «con riferimento alla disposizione contenuta all'articolo 2, comma 1, intervenuta in modo non testuale su altra disposizione che nel medesimo periodo era oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi *in itinere*». Infine, nel parere sul decreto-legge n. 83/2014 il Comitato formula una puntuale osservazione, che invita la Commissione di merito a valutare «come garantire il coordinamento con le

pertinenti disposizioni del decreto-legge n. 66 del 2014, attualmente in fase di conversione.».

6. Infine, in qualche caso si registra una confluenza di più decreti-legge in un unico disegno di legge di conversione: il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91/2014, oltre ad intrecciarsi con il decreto-legge n. 83/2014, assorbe i contenuti del decreto-legge n. 100/2014: infatti, come annota il Comitato, «nel corso dell'esame presso il Senato, i contenuti del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario, sono stati replicati, con qualche modifica, nell'articolo 22-*quinquies*, commi 1, 4, 5 e 6 del decreto in esame. Da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari» (Scheda 18, punto 11). Ne consegue la raccomandazione già riportata con riguardo agli intrecci tra decreti-legge.

4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, **16** pareri sui **32** espressi richiamano espressamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988, a testimonianza dell'attenzione posta dal Comitato sul sistema delle fonti.

Si tratta di **12** pareri espressi su disegni di legge di conversione e di **4** pareri espressi su progetti di legge contenenti disposizioni di delega.

La tabella che segue dà conto dei richiami alle disposizioni della legge n. 400 del 1988 operate dai pareri espressi nel periodo di riferimento.

***Gli articoli della legge n. 400/1988 richiamati
nei pareri del Comitato***

Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988		
Riferimento normativo	Num. pareri	% rispetto al totale dei pareri resi
art. 11, co. 2 Comm. straord. di Gov.	1	3,13%
art. 13- <i>bis</i> Chiarezza testi normativi	2	6,25%
Art. 15, con particolare riguardo al comma 1	2	6,25%
art. 15, co. 2, a) Deleghe in DL	1	3,13%
Art. 15, comma 2, lett. c) Divieto di reiterazione	2	6,25%
art. 15, co. 2, e) Disp. illegittime Corte Cost.	2	6,25%
Art. 15, co. 3 Limiti di contenuto	1	3,13%
art. 15, co. 3 Immediata applicazione	5	15,63%
art. 17, co. 1 Reg. esec., att. integ., indep. (DPR)	3	9,38%
art. 17, co. 2 Reg. delegif. (DPR)	8	25,00%
art. 17, co. 3 Reg. settoriali (DM)	3	9,38%
art. 17, co. 4- <i>bis</i> Org. Uffici e Ammin.	1	3,13%
art. 17 in generale Regolamenti	2	6,25%

La tabella 5 dà conto nel dettaglio dei richiami alla legge n. 400/1988 contenuti nei singoli pareri espressi dal Comitato. Rimandando per l'analisi di dettaglio, alle schede che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limito in questa sede ad una rapidissima ricognizione:

◆ l'articolo 11, comma 2, che disciplina la nomina dei commissari straordinari di Governo, è richiamato nel parere sul decreto-legge n. 83/2014 (C. 2426 – beni culturali e turismo), dove il Comitato formula la seguente condizione:

«all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 16, comma 4, si riformolino le disposizioni prevedendo che la nomina dei commissari straordinari avvenga con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988»;

◆ l'articolo 13-*bis*, sulla chiarezza dei testi normativi, è stato invocato dal Comitato nelle premesse di due pareri; in entrambi i casi ne è conseguita una condizione:

nel parere sul decreto-legge n. 109/2014 (C. 2598 – missioni internazionali) il Comitato ha rilevato, come altre volte nel passato su analoghi provvedimenti, che, «in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 dispone tra l'altro che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera a)) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e

non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2)» (Scheda 21, punto 3);

nel parere sul testo unificato C. 275 ed abb. (conflitti di interessi) il Comitato segnala che «la materia è attualmente oggetto della legge n. 215 del 2004, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, nonché del decreto-legge n. 233 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 261 del 2004, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. La proposta in esame non provvede all'abrogazione espressa delle predette leggi, le quali risulterebbero pertanto abrogate implicitamente ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale (secondo cui “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”). Al riguardo si osserva che:

a) l'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera a), della legge n. 400/1988 impone al Governo di provvedere a che “ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate”;

b) la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi raccomanda che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata e, più in generale, prescrive che siano evitate modifiche implicite o indirette alle norme vigenti» (Scheda 25, punto 2);

◆ con riguardo ai limiti di contenuto ed all'immediata applicazione dei decreti-legge, i casi più eclatanti concernono:

- l'introduzione nel disegno di legge di conversione di disposizioni incidenti su deleghe, puntualmente oggetto di condizioni soppressive da parte del Comitato, con la doppia motivazione che «l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di

conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge» e che «tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi per costante giurisprudenza del Comitato il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire non solo disposizioni che conferiscono vere e proprie deleghe, come in questo caso, ma anche disposizioni che, come nel predetto caso del comma 11, incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite» (Scheda 12, punto 1).

- la riproduzione di disposizioni non convertite in legge dal Parlamento, che costituisce oggetto di due pareri:
 - nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 90/2014 (C. 2486 – riforma della pubblica amministrazione) il Comitato rileva che «nel prevedere che lo *stage* formativo possa costituire titolo per l'accesso al concorso in magistratura, l'articolo 50, comma 2, lettera b), riproduce letteralmente il contenuto di una disposizione già presente nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (articolo 73, comma 12), poi soppressa dal Parlamento nell'*iter* di conversione (legge 9 agosto 2013, n. 98); tale circostanza appare in contrasto con il divieto fissato dall'articolo 15, comma 2, lett. c), della legge n. 400 del 1988, secondo cui “Il Governo non può, mediante decreto-legge [...] rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due

Camere”» (scheda 16, punto 2). Ne consegue una condizione soppressiva;

- nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 165/2014 (C. 2715 – modifiche a decreti-legge) il Comitato segnala che «l'articolo 1 del provvedimento ripristina la formulazione del comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nel testo originariamente deliberato dal Consiglio dei Ministri: tale comma era infatti stato modificato dalla Camera nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione; secondo la relazione illustrativa, ciò si è reso necessario in quanto “la disposizione adottata in sede di conversione, nella parte in cui prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese relative agli interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali, appare priva di copertura finanziaria e, quindi, in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione”. Il ripristino di una disposizione convertita dalle Camere con modificazioni presenta profili di analogia con la reiterazione dei decreti-legge non convertiti, suscitando dubbi in ordine al rispetto dei divieti esplicitati dall'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988 e dalla sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale; con riferimento al provvedimento in titolo, tuttavia, si evidenzia che tale ultima sentenza consente la reiterazione delle disposizioni non convertite allorché – come appare essere il caso – il nuovo decreto risulti “fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza” o “caratterizzato da ... presupposti giustificativi nuovi di natura ‘straordinaria’”.» (Scheda 28, punto 3-bis).
- la salvezza di provvedimenti adottati in attuazione di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime

dalla Corte costituzionale. Il Comitato affronta l'argomento in due pareri:

- nel parere sul decreto-legge n. 36/2014 (C. 2215 – stupefacenti e tossicodipendenza) riconosce la congruità di disposizioni volte a ripristinare norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi meramente procedurali: «il preambolo dà inoltre analiticamente conto del fatto che il decreto-legge è stato emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, depositata il 25 febbraio 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2014, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*VICES-TER* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, “in riferimento all'articolo 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione” in quanto detti articoli, introdotti in sede di conversione del decreto “In difetto del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall'articolo 77, secondo comma, Cost.,” per l'assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale tra le disposizioni impugnate e le originarie disposizioni del decreto-legge devono ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione e perciò costituzionalmente illegittimi, integrando con ciò un vizio procedurale. Il decreto in titolo ripristina, con modificazioni, mediante il metodo della novellazione, la disciplina normativa vigente alla data di pubblicazione della sentenza (ad eccezione di quella relativa all'apparato sanzionatorio, che resta pertanto quello risultante a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale)

facendo altresì salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati in vigore della stessa. Tenuto conto che la Consulta ha censurato solo vizi procedurali e non anche aspetti sostanziali delle disposizioni dichiarate incostituzionali, il contenuto del decreto rispetta i limiti posti dalla legge n. 400 del 1988, che, all'articolo 15, comma 2, lettera e), prevede che il Governo non possa, mediante decreto-legge, “ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento”» (Scheda 5, punto 2);

- nel parere sul decreto-legge n. 91/2014 (C. 2568 – competitività), invece, pone la seguente condizione: «con riferimento all'articolo 22-ter, introdotto al Senato – che reca disposizioni di modifica di una disposizione (articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2012, lasciandone dunque presupporre la sopravvivenza nell'ordinamento – si valuti la compatibilità con il limite di contenuto dei decreti legge previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 136 della Costituzione, stabilisce che “il Governo non può, mediante decreto-legge (...) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento”.»;
- con riguardo al profilo ordinamentale della immediata applicazione, il Comitato ha abbandonato le raccomandazioni di carattere generale formulate all'inizio della legislatura, prospettando specifici rilievi; nei pareri sui decreti-legge nn. 34, 66 e 90 del 2014 sono presenti condizioni, tra le quali appaiono

particolarmente interessanti quelle formulate in relazione ai decreti-legge:

- n. 34/2014, che correla la previsione di un adempimento ai dubbi circa l'immediata applicazione della norma: «al fine di superare eventuali dubbi circa il requisito dell'immediata applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, commi da 1 a 3, che si limitano a demandare ad un decreto interministeriale la nuova disciplina del DURC, oltre che al fine di renderle coerenti con il sistema delle fonti del diritto, si riformulino le anzidette disposizioni inserendo la nuova disciplina della attestazione della regolarità contributiva direttamente nel provvedimento in esame; in via subordinata – previa valutazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa – si provveda alla riformulazione delle disposizioni in questione al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 » (Scheda 3, condizione 2);
- n. 66/2014, che lascia alle Commissioni di merito la scelta tra due alternative: « per quanto detto in premessa, relativamente alle novelle al codice dei contratti pubblici introdotte all'articolo 26 del decreto e che, ai sensi del comma 1-*bis*, saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2016, si provveda o a sopprimere le norme di applicabilità così differita nel tempo o, alternativamente, a prevedere la loro applicabilità immediata, coerentemente con i contenuti propri di un provvedimento legislativo d'urgenza» (Scheda 12, condizione 2);
- nei pareri sui decreti-legge nn. 91 (Scheda 18, osservazione 1) e 133 (Scheda 24, osservazione 1), con riguardo a disposizioni la cui attuazione è subordinata

all'ottenimento di un'autorizzazione della Commissione europea, sono presenti osservazioni formulate però in termini imperativi: «valuti la Commissione di merito l'effettiva sussistenza del requisito di immediata applicabilità previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti propedeutici»;

- nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 132/2014 il Comitato svolge articolate considerazioni di carattere generale sulla natura ordinamentale del decreto: «il decreto reca numerose norme, per lo più di carattere ordinamentale, destinate ad acquistare efficacia in tempi successivi rispetto all'entrata in vigore della norma, in genere a decorrere dal trentesimo o dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (articoli: 3, comma 8; 12, comma 7; 13, comma 2; 14, comma 2; 17, comma 2; 18, comma 3; 19, comma 6-*bis*; 20, commi 5 e 6), in un caso, relativo alle ferie dei magistrati, a decorrere dall'anno 2015 (articolo 16, comma 3) e, quanto alla nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche, a decorrere dal 31 marzo 2015 (articolo 18, comma 4); per tali disposizioni la rispondenza al requisito (previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988) della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto, va comunque valutata anche tenendo conto di alcuni elementi obiettivi quali: a) in molti casi, di eventuali effetti intermedi e della tempistica di adempimenti previsti (che, nei casi di specie non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti); b) come specificato nella relazione illustrativa relativamente alla riforma delle spese processuali (ma con osservazione applicabile anche ad altri casi), dell'affidamento delle parti che intendono introdurre il giudizio circa le

discipline che saranno applicabili al caso; c) relativamente alle ferie dei magistrati, come esplicitato nella relazione illustrativa predisposta dal Governo, del “principio costituzionale di tutela dei diritti quesiti [secondo il quale] il montante ferie maturato nell'annualità 2014 va computato secondo la disciplina previgente”» (Scheda 26, punto 4);

◆ con riguardo all'articolo 17: già ho accennato alla fuga dal regolamento, che si sostanzia nel ricorso a fonti atipiche come gli atti qualificati di natura non regolamentare o i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei ministri di settore e – non di rado – con l'intervento consultivo di altri soggetti (Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-città o Conferenza unificata, parti sociali); altri macrofenomeni sono:

- il ricorso a decreti dirigenziali in luogo di fonti secondarie
Con riguardo all' A. C. 2162 (decreto-legge n. 16/2014 – finanza locale e servizi scolastici) il Comitato formula la seguente condizione: «all'articolo 1, si riformuli il comma 4, prevedendo, in luogo di un “decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno” (cioè di un decreto interdirigenziale) un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno» Scheda 2, condizione 1);

- la cosiddetta “delegificazione spuria”, cioè l'attribuzione della facoltà di intervenire su materie disciplinate dalla legge a fonti diverse dai regolamenti di delegificazione ovvero con procedure diverse rispetto a quelle definite dal comma 2 dell'articolo 17 (pareri sull'A.C. 2208 - decreto-legge n. 34/2014 – occupazione e imprese - Scheda 3, punto 5, sull'A.C. 1542-B - disegno di legge di riforma delle province e delle città metropolitane - Scheda 4, punto 6, sull'A.C. 2486 - decreto-legge n. 90/2014 – riforma della pubblica amministrazione - Scheda 16, punto 7, sull'A.C. 2093 – disegno di legge governativo sulla *green economy* – Scheda 23, punto 9 e sull'A. C. 2681 – decreto-legge n. 132/2014 – giustizia civile – Scheda 26, punto 7. Con specifico riguardo ai regolamenti di

organizzazione dei Ministeri, una riapertura di una procedura di delegificazione spuria è rilevata nel parere sull’A.C. 2433 (decreto-legge n. 66/2014 competitività e giustizia sociale – Scheda 12, punto 16).

4.7. Profili della legislazione delegata

Sono 7 i progetti di legge contenenti disposizioni di delega esaminati dal Comitato: sul disegno di legge recante delega al Governo in materia di province e città metropolitane il Comitato si è espresso in seconda lettura (C. 1542-B), dopo essersi pronunciato in prima lettura nel periodo del primo turno di presidenza; peraltro, in questa occasione, non ha formulato alcun rilievo direttamente attinente ai profili della delega.

L'analisi del Comitato ha riguardato i seguenti aspetti problematici:

- ◆ La scarsa definizione dei principi e criteri direttivi, rilevata nei pareri su 5 dei 7 progetti di legge esaminati (C. 731 ed abb.; C. 275 ed abb.; C. 2660; C. 2617; C. 1460); nelle premesse del parere sul testo unificato recante delega al Governo in materia di conflitti di interessi il Comitato annota che «in relazione alla formulazione della norma di delegazione legislativa, di cui all'articolo 4, il progetto di legge indica gli oggetti della delega (al comma 1) e talune disposizioni procedurali (al comma 3), senza però indicare i relativi principi e criteri direttivi, con la conseguenza che non risulta adeguatamente circoscritta la discrezionalità del legislatore delegato»: ne consegue una condizione (Scheda 25, punto 3);
- ◆ la sovrapposizione tra principi, criteri direttivi ed oggetto della delega, anch'essa rilevata in 5 dei 7 pareri (sugli A.C. 731 ed abb.; 2093; 2660; 2617; 1460). Particolarmente esteso sul punto è il ragionamento svolto nelle premesse del parere sulla proposta di legge C. 1460 (ratifica Convenzione per assistenza giudiziaria), ove il Comitato annota che «la delega ha ad oggetto, appunto, la “compiuta attuazione” (articolo 3, comma 1) della Convenzione e quindi i principi e criteri direttivi atti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato sono desumibili *per relationem* da tale fonte del diritto; inoltre, l'articolo 3, comma 1, elenca i principi e i criteri direttivi della delega; al riguardo benché la circolare a firma

congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, preveda che «i principi e i criteri direttivi... devono essere distinti dall'oggetto della delega» (punto 2, lettera d)):

a) la lettera f) indica un oggetto della delega (“disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero”), sostanzialmente riproduttivo dell'articolo 13 della Convenzione, a sua volta sprovvisto di principi e criteri direttivi espliciti; [ne consegue una condizione];

b) le lettere a) e b) recano una specificazione dell'oggetto della delega, richiamando il legislatore delegato – con previsioni di carattere ricognitivo e di dubbia portata normativa – al rispetto di principi fondamentali o ai quali comunque il Governo non avrebbe potuto derogare (rispettivamente: le «norme poste a tutela della libertà individuale; i «diritti individuali» e i «principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali») [ne consegue un'osservazione];

c) le lettere c), e) e g), nello specificare ulteriormente l'oggetto della delega, richiamano semplicemente la Convenzione o nel suo insieme (lettera c)) o citandone singoli articoli (lettera e)) ovvero il Titolo III (lettera g))»;

- ◆ la possibilità di scegliere tra più opzioni alternative (C. 2617 e C. 2660). Le considerazioni più articolate sono presenti nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 2660, che investe tutte le fattispecie fin qui richiamate ed ulteriori profili di indubbio interesse. Vale la pena riportarle integralmente:

«in relazione alla formulazione delle norme di delega, il disegno di legge contiene: disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega; disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono generici; disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega; disposizioni che non individuano con precisione l'effettiva portata dell'oggetto della delega;

quanto alla prima fattispecie (sovrapposizione con l'oggetto della delega), con riferimento alla formulazione dei principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega ad esso conferita, il disegno di legge in molti casi sembra limitarsi ad indicare ulteriori oggetti della delega, laddove la citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che “i principi e i criteri direttivi ... devono essere distinti dall'oggetto della delega” (punto 2, lettera *d*)); in particolare, per effetto della suddetta sovrapposizione, alcune disposizioni, qualificate come “principi e criteri direttivi”, finiscono, di fatto, per costituire ulteriori oggetti di delega. Ad esempio: il comma 2, lettera *a*), numero 7), prevede la «revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria»; il comma 4, lettera *g*), prevede la «razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio» esplicitando solamente la finalità, già presente nella normativa vigente, di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro; il comma 6, lettera *b*), prevede la “eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi”;

quanto alla seconda fattispecie (principi e criteri direttivi generici), oltre alla predetta sovrapposizione con gli oggetti delle deleghe, in diverse circostanze i principi e i criteri direttivi, pure

astrattamente distinguibili dall'oggetto della delega, appaiono, tuttavia, poco definiti: ciò si riscontra, in particolare, al già citato comma 6, lettera *b*), nel quale il riferimento alle «norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi» appare generico; al comma 7, lettera *c*), che dispone la «previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio» indicando l'oggetto della delega ed affidando al Governo il compito di definire tale tipologia contrattuale, con l'individuazione delle tutele da riconoscere e della relativa tempistica; al comma 7, lettera *e*), che prevede la «revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore», al comma 7, lettera *g*), e al comma 9, lettera *c*), i quali non specificano, rispettivamente, se la «rideterminazione contributiva» o la «armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico» comportino aumenti o diminuzioni di imposte e contributi»;

taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità o a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; al riguardo, in un *obiter dictum* la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007). Ciò si riscontra al comma 2, lettera *b*), numero 5) («eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa ...»); al comma 4, lettera *b*) («possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale ...»); al comma 7, lettera *a*), il quale prevede che il Governo analizzi le varie forme contrattuali «in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime

tipologie contrattuali», lettera *f*) («introduzione, *eventualmente* anche in via sperimentale, del compenso orario minimo...») e lettera *i*) («razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento *ovvero* attraverso l'istituzione [...] di una Agenzia unica ...»); al già citato comma 9, lettera *a*) («nella prospettiva di estendere, *eventualmente* anche in modo graduale, tale prestazione») e lettera *e*) («*eventuale* riconoscimento ... della possibilità di cessione ... di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi...»);

in due circostanze, i principi e criteri direttivi non esplicitano l'effettiva portata della delega, in quanto fanno riferimento ad attività di tipo ricognitivo-analitico accompagnate da finalità di carattere generico, potenziale o eventuale. Ciò avviene, in particolare, al comma 7, lettera *a*): «*individuare e analizzare* tutte le forme contrattuali al fine di poterne valutare la coerenza [...] in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali» e al già citato comma 9, lettera *a*): «*ricognizione delle categorie* di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, *eventualmente* anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici». In un caso affine – in cui la legge delega recava il criterio direttivo di un «*riesame* della disciplina concernente la revoca della patente di guida» senza peraltro esplicitare alcuna finalità o criterio – la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la predetta disposizione costituiva piuttosto l'oggetto della delega che un criterio direttivo, affermò che una disposizione «che delega il Governo a operare un «*riesame*» della disciplina ..., in mancanza di principi e criteri direttivi che giustificano la riforma, deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente o, se del caso, richieste dal coordinamento con nuove norme apprestate dal legislatore delegato» (Sent. n. 354 del 1998) »;

alcuni ulteriori principi e criteri direttivi appaiono di dubbia portata normativa, come, al comma 6, le lettere *c)* e *d)*, le quali, nel prevedere per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di trasmettere le comunicazioni alle amministrazioni competenti e l'introduzione del divieto di richiedere dati dei quali esse sono in possesso, ripetono disposizioni già vigenti nell'ordinamento, senza dunque contribuire a fornire indirizzi al Governo nell'attuazione della delega»;

quanto alla terza fattispecie (commistione fra le finalità e i principi e criteri direttivi della delega), ai commi 1, 3, 5, 7 e 8, gli oggetti delle delegazioni legislative sono preceduti dalla dichiarazione di finalità del conferimento della delega stessa; al riguardo, la Commissione di merito, nel valutarne preliminarmente l'effettiva portata normativa, dovrebbe, per favorire la chiarezza della formulazione del testo, procedere a riformulare tali dichiarazioni di finalità in termini di principi e criteri direttivi. Ciò appare particolarmente rilevante nel caso della delega di cui al comma 5, ove la finalità appare definire lo stesso oggetto della delega piuttosto che un principio o criterio direttivo»;

quanto alla quarta fattispecie (non chiara individuazione della portata della delega), ulteriori incertezze concernono la questione se oggetto della delega sia un *riordino* della normativa vigente o una sua *riforma*. Infatti:

per le deleghe riguardanti gli ammortizzatori sociali e i servizi per il lavoro il titolo dell'atto parla di *riforma* mentre il testo parla di *riordino* (comma 1 e comma 3);

per la delega riguardante i rapporti di lavoro e l'igiene e sicurezza sul lavoro e per la delega riguardante il testo unico delle forme contrattuali e dei rapporti di lavoro, il titolo dell'atto parla di *riordino* «della disciplina dei rapporti di lavoro» mentre i principi e criteri direttivi enumerati, rispettivamente, al comma 6 e al comma 7 appaiono, in generale, finalizzati ad autorizzare il Governo a innovare il diritto vigente;

per la delega riguardante la maternità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il titolo dell'atto parla di *riordino*, mentre il testo parla di «*revisione ed aggiornamento* delle misure»;

in merito parrebbe opportuno assicurare l'uniformità terminologica, in particolare tenendo conto che nella giurisprudenza costituzionale concernente i decreti legislativi la nozione di riordino (cui si accompagnano spesso, a ulteriore chiarimento, i concetti di armonizzazione o coordinamento e, in casi particolari, di ricognizione o riesame) è generalmente distinta da quella di innovazione» (Scheda 27, punti da 3 a 3-octies);

- ◆ le procedure di delega. In particolare, l'attenzione del Comitato si è concentrata sulla necessità di individuare termini certi e conoscibili per l'esercizio della delega, evitando tecniche di “scorrimento” di tali termini. Nei pareri sul disegno di legge di riforma e mercato del lavoro (C. 2660), sul disegno di legge di riforma del Terzo settore (C. 2617) e sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare relativa alla ratifica ed attuazione della Convenzione sull'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea (C. 1460) il Comitato constata nelle premesse (Scheda 27, punto 6; Scheda 31, punto 9; Scheda 32, punto 3) il ricorso alla tecnica dello scorrimento, consistente nella possibilità di prolungare il termine per l'esercizio della delega quando l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine stesso, ponendo in ciascun parere una condizione finalizzata ad individuare «il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di scorrimenti”». Nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 2093 (*green economy*), il Comitato evidenzia come le procedure di delega siano disciplinate nello stesso comma che indica i principi e criteri direttivi della delega, formulando una condizione volta alla trattazione distinta dei due aspetti.

La tabella seguente dà conto della frequenza dei vari rilievi negli atti esaminati.

Rilievi riguardanti progetti di legge contenenti disposizioni di delega		
Tipologia dei rilievi formulati nei pareri	N. di pareri contenenti il rilievo	% rispetto al totale dei pareri resi su progetti di legge contenenti deleghe
Principi e criteri direttivi generici o mancanti	5	71,42%
Sovrapposizione tra principi, criteri e oggetto della delega	5	71,42%
Procedure di delega	5	71,42%

La tabella 6 dà conto nel dettaglio dei singoli pareri del Comitato.

4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto

Il tema della omogeneità/eterogeneità dei contenuti dei provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato ha sempre ricevuto particolare attenzione con specifico riguardo ai disegni di legge di conversione, anche in relazione al rispetto dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in base al quale «*il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo*».

D'altra parte, proprio alcuni dei disegni di legge di conversione sono i provvedimenti che appaiono più problematici da questo punto di vista.

Nei pareri trovano posto, lungo il crinale eterogeneità/omogeneità, molteplici definizioni, la cui distinzione è talora impercettibile:

◆ dei provvedimenti dei quali il Comitato ha evidenziato un alto grado di eterogeneità: 1 presenta un “contenuto eterogeneo, vasto e complesso” (A.C. 2629: decreto-legge n. 133/2014, “Sblocca Italia”)⁴; 1 ha un contenuto “estremamente ampio e complesso” (A.C. 2433: decreto-legge n. 66/2014 – competitività); il decreto-legge n. 90 (C. 2486 e C. 2486-B: riforma della pubblica amministrazione) presenta un contenuto “ampio ed articolato”, rilevato sia in prima, sia in seconda lettura;

◆ nei pareri su 5 disegni di legge di conversione (A.C. 2162, 2568, 2616, 2715 e 2727) l'eterogeneità del contenuto emerge implicitamente attraverso l'enumerazione, nelle premesse dei diversi oggetti trattati;

◆ “articolato ma sostanzialmente omogeneo” è il contenuto rilevato da 1 altro parere, sul decreto-legge n. 83/2014 (C. 2426-beni culturali e turismo);

⁴ Sull'A.C. 1248 il Comitato ha rilevato nel parere un contenuto “estremamente vasto e complesso”, mentre sull'A.C. 1248-B, come modificato dal Senato, il parere ha rilevato un contenuto “eterogeneo”.

- ◆ “sostanzialmente omogeneo” è il contenuto del decreto decreto-legge n. 47/2014 (A. C. 2373 – emergenza abitativa);
- ◆ “omogeneo” è il contenuto rilevato in **13** pareri, dei quali **8** relativi a disegni di legge di conversione;

nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133/2014 (C. 2629 – “Sblocca Italia”) il Comitato ha formulato la seguente raccomandazione:

«abbia cura il legislatore di volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare, alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad adottare, al fine di inserirvi eventuali discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza “atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati”, evitando così “la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei”» (scheda n. 24, punto 1).

4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000

Il Comitato, nel periodo di riferimento, ha effettuato espliciti richiami allo **Statuto del contribuente** nel parere relativo al decreto-legge n. 66/2014 (C. 2433 – competitività), dove ha rimarcato che «il provvedimento reca altresì diverse disposizioni in materia tributaria le quali appaiono derogare a talune disposizioni della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), che “costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali” (articolo 1, comma 1). Si tratta, in particolare:

a) di disposizioni suscettibili di applicazione con effetti retroattivi, in difformità con l’articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente, secondo il quale le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo (per es.: l’articolo 4, al comma 6-*ter* eleva un’aliquota «per l’anno 2014», al comma 12 applica una nuova aliquota a valori iscritti nel bilancio del 2013 per effetto di previsioni legislative, al comma 12-*quater* modifica ampiamente i termini per la determinazione e per il versamento della TASI relativamente all’annualità in corso, prevedendo, fra l’altro, che il versamento della prima rata avvenga entro il 16 giugno sulla base di deliberazioni assunte ed inviate telematicamente dai comuni entro il 23 maggio 2014; l’articolo 22, al comma 2, al fine di recuperare un maggior gettito, ridetermina alcune esenzioni dall’IMU, «a decorrere dall’anno di imposta 2014» e al comma 1-*bis* applica, sia pur limitatamente a un insieme individuato di contribuenti agricoli, una nuova, più onerosa, disciplina tributaria «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013»);

b) di disposizioni che recano modificazioni non testuali a discipline tributarie, in difformità con l’articolo 2, comma 4, dello statuto del contribuente, secondo cui le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato (per es.

l'articolo 3 del decreto modifica il trattamento dei redditi di natura finanziaria senza novellare il testo unico delle imposte sui redditi e le altre normative applicabili);

c) di disposizioni tributarie recanti un «titolo mutuo» in difformità con l'articolo 2, comma 1, dello statuto del contribuente, secondo cui nelle leggi che contengono disposizioni tributarie la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute (per es. l'articolo 4 del decreto reca numerose modifiche a leggi tributarie, anche in materia di TASI, senza farne alcuna menzione nel titolo «disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147», mentre l'articolo 22, recante norme in materia di IMU e di redditi agrari, è rubricato «riduzione delle spese fiscali»).

Con riguardo a tali disposizioni, il Comitato, in un'osservazione, ha invitato la Commissione di merito a valutare «l'opportunità di specificare la natura derogatoria in rapporto ai principi enunciati dalla legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tenendo conto, a tal fine, che l'articolo 1 della citata legge n. 212 stabilisce che le disposizioni della medesima legge «costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali» e che la circolare sulla corretta formulazione dei testi legislativi prevede che «le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamano la disposizione generale cui fanno eccezione» (Scheda 12, punto 17).

4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale

7 dei 32 pareri resi dal Comitato nel periodo di riferimento contengono richiami a norme della Costituzione. Taluni di essi contengono casi per così dire “classici”, in cui si invocano l’articolo 76 o l’articolo 77, secondo comma della Costituzione con riguardo – rispettivamente alle disposizioni di delega e al limite di contenuto dei decreti-legge. L’articolo 76 è richiamato in 2 pareri: sul decreto-legge n. 66/2014 (C. 2433 – competitività – Scheda 12, punto 1) e sul testo unificato C. 275 ed abb. (conflitti di interessi – Scheda 25, punto 3) L’articolo 77 è richiamato in 2 pareri: sul decreto-legge n. 36/2014 (C. 2215 – tossicodipendenza – Scheda 5, punto 3) e sul più volte citato decreto-legge n. 133/2014 (Scheda 24, punto 1).

In qualche caso il Comitato, pur rimanendo nell’ambito delle proprie competenze, segnala particolari criticità in relazione al rispetto dei principi costituzionali. Appaiono particolarmente interessanti i pareri nei quali si fa riferimento al rispetto delle riserve di legge:

- tre pareri si soffermano su fattispecie di delegificazione spuria riguardanti la riserva di legge in materia tributaria disposta dall’articolo 23 della Costituzione. Si tratta dei pareri sui decreti-legge n. 90/2014 (Scheda 16, punto 7) e n. 132/2014 (C. 2681 – giustizia civile) Scheda 26, punto 7) e sul disegno di legge C. 2093, in materia di *green economy* (Scheda 23, punto 9);

- le premesse del parere sul citato decreto-legge n. 36/2014 segnalano che «il decreto-legge, all’articolo 2, dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014”, individuando così una data di decorrenza (il 21 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto-legge) che sembra segnare una cesura rispetto alla

data di efficacia della sentenza della Corte costituzionale (6 marzo) e che potrebbe apparire contraddetta dall'uso dell'espressione “continuano a produrre effetti”. L'uso di tale ultima espressione potrebbe infatti indurre a pensare che l'intento sia quello di salvaguardare anche il periodo antecedente, sia esso compreso tra l'acquisto di efficacia della sentenza della Corte costituzionale (6 marzo) e l'entrata in vigore del decreto, ovvero esteso sino a ricomprendere il tempo intercorso tra la data di efficacia di ciascun atto amministrativo e l'entrata in vigore del decreto-legge: sulla base di questa interpretazione, la disposizione in oggetto presenterebbe evidenti profili problematici alla luce del principio costituzionale della irretroattività della legge penale (articolo 25, secondo comma, della Costituzione)» (Scheda 5, punto 3). Ne consegue la seguente condizione: «per quanto detto in premessa e nel presupposto che l'intento perseguito con l'articolo 2 sia quello di agire esclusivamente *pro futuro*, si sostituisca l'espressione “continuano a produrre” con la seguente: “riprendono a produrre”» (Scheda 5, condizione 1).

Infine, in una delle condizioni presenti nel parere sul decreto-legge n. 91/2014 (A. C. 2568 – agricoltura, ambiente e competitività) si richiama l'articolo 136 come fonte da cui discende il divieto di riprodurre nei decreti-legge disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale⁵, previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera e) della legge n. 400/1988.

⁵ Nel caso di specie, si tratta della sentenza n. 200 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato

Come già accennato, il secondo turno di presidenza del Comitato si è caratterizzato per un frequente richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ricorre in 14 dei 32 pareri: 9 richiamano sentenze comunque riconducibili al tema dei limiti di contenuto della decretazione d'urgenza; 1 richiama la celebre sentenza n. 360/1996 sul divieto di reiterazione dei decreti-legge; 4 richiamano sentenze concernenti la formulazione di disposizioni di delegazione legislativa.

Molto richiamata è anche una sentenza del Consiglio di Stato in materia di decreti di natura non regolamentare.

4.11.1. Limiti di contenuto dei decreti-legge

Le sentenze fondamentali in materia di omogeneità dei decreti-legge sono la n. 22 del 2012 e la n. 32 del 2014, che il Comitato richiama con una certa frequenza. In particolare:

il parere sul decreto-legge n. 133/2014 (A. C. 2629 – sblocca Italia) richiama entrambe le sentenze (Scheda 24, punto 1-bis), nonché la sentenza n. 149/2012, sulla possibilità di introdurre nell'ambito di un decreto-legge l'autorizzazione ad emanare regolamenti di delegificazione (Scheda 24, punto 16)⁶;

⁶ L'articolo 8, annota il Comitato nelle premesse, «autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione (in merito alla disciplina delle terre e rocce da scavo) secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura: esso infatti non indica le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento e, anziché definire le “norme generali regolatrici della materia”, indica tre finalità (inclusa quella abrogativa) qualificate come “principi e criteri direttivi”. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la congruità del termine di novanta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce delle norme procedurali previste dal citato

il parere sull'A. C. 2727 (decreto-legge n. 168/2014 – Comites e armi sceniche) richiama la sentenza n. 22/2012;

i pareri sui decreti-legge n. 16/2014 (A. C. 2162 – finanza locale) e n. 36/2014 (A. C. 2215 – tossicodipendenza) richiamano la sentenza n. 32/2014.

4.11.2. La reiterazione dei decreti-legge

Il parere sul decreto-legge n. 165/2014 (C. 2715 – modifiche di recenti decreti-legge) affronta il tema della reiterazione in rapporto alla sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996 ed alla peculiarità del caso di specie: «in particolare, l'articolo 1 del provvedimento ripristina la formulazione del comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nel testo originariamente deliberato dal Consiglio dei Ministri: tale comma era infatti stato modificato dalla Camera nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione; secondo la relazione illustrativa, ciò si è reso necessario in quanto “la disposizione

articolo 17, che comportano il parere del Consiglio di Stato (da esprimere entro novanta giorni), il parere delle Commissioni parlamentari competenti (trenta giorni) e la registrazione della Corte dei conti (sessanta giorni). Infine, si segnala che la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla “correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge”, nonché “ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina ‘le norme generali regolatrici della materia’, né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione”». Ne consegue la seguente condizione: « 4) previa valutazione della sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni contenute all'articolo 8, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988».

Analoghe considerazioni e condizioni sono contenute nei pareri sugli A.C. 2208 – occupazione e imprese (decreto-legge n. 34/2014) e 2568 – agricoltura, ambiente, competitività (decreto-legge n. 91/2014). Nel parere sull'A.C. 2486 – riforma della pubblica amministrazione (decreto-legge n. 90/2014) il richiamo della sentenza è presente soltanto nelle premesse.

adottata in sede di conversione, nella parte in cui prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese relative agli interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali, appare priva di copertura finanziaria e, quindi, in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione". Il ripristino di una disposizione convertita dalle Camere con modificazioni presenta profili di analogia con la reiterazione dei decreti-legge non convertiti, suscitando dubbi in ordine al rispetto dei divieti esplicitati dall'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988 e dalla sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale; con riferimento al provvedimento in titolo, tuttavia, si evidenzia che tale ultima sentenza consente la reiterazione delle disposizioni non convertite allorché – come appare essere il caso – il nuovo decreto risulti “fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza” o “caratterizzato da ... presupposti giustificativi nuovi di natura ‘straordinaria’ ”» (Scheda 28, punto 3-*bis*).

4.11.3. Le deleghe legislative

Le premesse del parere sul disegno di legge n. 2617 (Terzo settore) si soffermano lungamente sulla questione dei principi e criteri direttivi di delega, esaminata da vari punti di vista. In particolare, si rileva che:

«taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a eventualità o opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; al riguardo, in un *obiter dictum* la Corte costituzionale ha rilevato che: “il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007)»;

anche la commistione, sopra evidenziata, fra criteri direttivi ed oggetto della delega, nella misura in cui ha l'effetto di ampliare l'oggetto della delega senza esplicitare i relativi principi

e criteri direttivi appare concorrere a questo dubbio interpretativo [riguardante la effettiva portata innovativa della delega]. Infatti, è proprio nel caso delle deleghe non innovative che la Corte costituzionale ha ammesso che i principi e criteri direttivi, in luogo di essere puntualmente esplicitati, possano essere ricavabili anche per relationem, mediante rinvio al diritto vigente (sentenze n. 52 e 53 del 2005, n. 174 del 2005 e n. 341 del 2007), in quanto “La necessità della indicazione di principi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo riguarda i casi in cui la revisione ed il riordino comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti” (sentenza n. 350 del 2007, che riprende la n. 66 del 2005 e la n. 239 del 2003); da quanto sopra deriva che, nell'ipotesi in cui la Commissione ritenga dunque di dover conferire al Governo, in quanto legislatore delegato, un potere dispositivo avente ampia portata innovativa dell'ordinamento vigente, tale da poter integrare una vera e propria riforma, appare necessario:

esplicitare più puntualmente i principi e i criteri direttivi (senza che essi risultino ricavabili solo dall'ordinamento vigente, ciò che legittimerebbe una delega di tipo compilativo, come per esempio un testo unico non innovativo);

curare, corrispondentemente, una maggiore uniformità terminologica nel corpo del testo distinguendo i casi in cui la delega abbia portata innovativa (“riforma”) da quelli in cui la delega sia limitata al coordinamento o riordino dell'ordinamento vigente».

Ne consegue una specifica condizione.

Le sentenze 53 del 2005 e 341 del 2007 sono richiamate anche nel parere sul T. U. 275 ed abb., che richiama inoltre la sentenza 426 del 2006 (Scheda 25, punto 3).

Le sentenze 68/1991 e 340/2007 sono richiamate anche nel parere sul disegno di legge n. 2660 (*Jobs Act* – Scheda 27, punto 3-quater), che richiama inoltre la sentenza 354/1998 (Scheda 27, punto 3-quinquies).

4.11.4. I decreti di natura non regolamentare

Come già segnalato nella nota 2, il Comitato ribadisce costantemente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti «atipici» di natura non regolamentare» (Scheda 13, punto 8 - A.C. 2426 decreto-legge n. 83/2014 – beni culturali e turismo; Scheda 18, punto 14 - A.C. 2568 - decreto-legge n. 91/2014 – agricoltura, ambiente, competitività; Scheda 26, punto 8 - A.C. 2681- giustizia civile – decreto-legge n. 132/2014

4.11.5. la durata in carica degli organi elettivi degli enti locali

Nelle premesse del parere sul disegno di legge n. 1542-B, il Comitato richiama la sentenza 48 del 2003, riguardante la durata in carica degli organi elettivi degli enti locali: «il combinato disposto dei commi 14 e 82, che intervengono a disciplinare la durata in carica delle amministrazioni provinciali per l'ordinaria

amministrazione dopo la loro cessazione, “in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”, ed assenza dei necessari coordinamenti con quanto stabilito dall'anzidetta disposizione, sembra disporre la scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto alla loro scadenza naturale: in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza n. 48 del 2003, ha affermato che “vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni come aspetto della struttura rappresentativa degli Enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali”. ».

V. CONCLUSIONI

Come già accennato nelle premesse, il secondo turno di presidenza del Comitato ha coinciso con i primi dieci mesi del Governo Renzi, nel corso dei quali è aumentata l'attenzione delle Camere, del Governo e dei mass media per l'attuazione data alle leggi approvate.

Dal punto di vista dell'attività del Comitato, è stata incoraggiata – laddove possibile – un'attività di confronto in modo più sistematico con le Commissioni di merito, la quale ha portato a risolvere alcuni problemi per le vie brevi, sottoponendo alle Commissioni talune problematiche e formulando le bozze dei relativi emendamenti, in modo da alleggerire i pareri del Comitato di quelle questioni che prima della seduta erano già state risolte o erano comunque in via di prossima risoluzione.

Naturalmente, da un lato, questa attività si è incentrata sui soli profili di competenza del Comitato, che si possono efficacemente sintetizzare nell'espressione “qualità della legislazione”, senza entrare nel merito politico delle questioni che è riservato alle Commissioni di merito, dall'altro, essa ha potuto avere luogo solo con riferimento a pochi provvedimenti perché i tempi brevi di esame dei decreti-legge (che costituiscono la maggior parte del lavoro del Comitato) rendono piuttosto difficile poter svolgere questo lavoro proficuo ma non visibile.

In due circostanze, per questioni che avevano rilievo del tutto tecnico e non politico, taluni dubbi sulla formulazione legislativa sono perfino stati risolti mediante contatti informali senza bisogno di convocare appositamente e formalmente l'intero Comitato.

Nel caso del disegno di legge di riforma costituzionale (C. 2613), è stata la Commissione Affari costituzionali che – letto ed apprezzato il parere del Comitato – ha chiesto agli uffici la predisposizione di una serie di emendamenti finalizzati a recepire le osservazioni e le condizioni che esso

aveva posto nel suo parere (delle quali circa il 45 per cento sono state poi effettivamente recepite).

Quale altro caso di interazione particolarmente proficua tra Comitato e Commissione di merito può indicarsi quello dell'A.C. 2617 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore), caratterizzato dal recepimento pressoché totale dei rilievi del Comitato. In proposito va anche ricordato che, nel corso dell'esame in Assemblea, nella seduta del 1° aprile 2015 è stato approvato, con il parere favorevole della relatrice per la maggioranza e del Governo l'emendamento 1.419, presentato e sostenuto dall'on. Monchiero, volto ad eliminare il cosiddetto meccanismo di "scorrimento" della delega".

Mi piace ricordare, infine, l'impegno profuso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (C. 2844).

In tutti questi casi, i contatti a livello informale e tra uffici, la formulazione in maniera testuale delle condizioni e la loro trasfusione in emendamenti hanno consentito di migliorare la qualità dei testi, in particolare: eliminando espressioni di dubbia portata normativa; riformulando in termini di novelle modifiche non testuali alla legislazione vigente; correggendo riferimenti normativi imprecisi o generici.

Si tratta di modalità già sperimentate nel passato ed ulteriormente valorizzate nel periodo di riferimento, per dare maggiore valenza al lavoro del Comitato, generalmente riconosciuto ma che si traduce in risultati concreti se l'attività consultiva viene accompagnata da un impegno diffuso dei suoi componenti nel seguire i progetti di legge anche nel loro esame in Commissione ed in Assemblea.

È un impegno che i componenti del Comitato si stanno assumendo proficuamente, in vista dell'obiettivo di una migliore qualità della legislazione, che assicuri la necessaria certezza del diritto.

VI. TABELLE

TAB. 1 "RILIEVI NEL PARERE"

RILIEVI NEL PARERE						
AC	Oss.	Cond.	Racc.	Forma Atto	Note	Scheda
<u>2157</u>	NO	NO	NO	DL 2014/003		<u>0001</u>
<u>2162</u>	SI	SI	SI	DL 2014/016	4 Condizioni, 4 Osservazioni, 1 Raccomandazione	<u>0002</u>
<u>2208</u>	SI	SI	NO	DL 2014/034	2 Condizioni, 2 Osservazioni	<u>0003</u>
<u>1542-B</u>	SI	SI	SI	ddl Gov	7 Condizioni, 1 Osservazione, 1 Raccomandazione	<u>0004</u>
<u>2215</u>	NO	SI	NO	DL 2014/036	1 Condizione	<u>0005</u>
<u>2309</u>	NO	NO	NO	DL 2014/025		<u>0006</u>
<u>2325</u>	SI	NO	NO	DL 2014/52	1 Osservazione	<u>0007</u>
<u>2208-B</u>	SI	NO	NO	DL 2014/034	2 Osservazioni	<u>0008</u>
<u>2373</u>	SI	SI	NO	DL 2014/047	2 Condizioni, 3 Osservazioni	<u>0009</u>
<u>2365</u>	SI	NO	NO	DL 2014/074	3 Osservazioni	<u>0010</u>
<u>2385</u>	SI	SI	SI	DL 2014/058	1 Condizione, 1 Osservazione, 1 Raccomandazione	<u>0011</u>
<u>2433</u>	SI	SI	NO	DL 2014/066	6 Condizioni, 7 Osservazioni	<u>0012</u>
<u>2426</u>	SI	SI	NO	DL 2014/083	4 Condizioni, 5 Osservazioni	<u>0013</u>
<u>2442</u>	SI	NO	SI	DL 2014/088	1 Osservazione, 2 Raccomandazioni	<u>0014</u>

RILIEVI NEL PARERE						
AC	Oss.	Cond.	Racc.	Forma Atto	Note	Scheda
<u>2447</u>	SI	SI	NO	DL 2014/073	2 Condizioni, 2 Osservazioni	<u>0015</u>
<u>2486</u>	SI	SI	NO	DL 2014/090	4 Condizioni, 11 Osservazioni	<u>0016</u>
<u>2496</u>	SI	NO	NO	DL 2014/092	2 Osservazioni	<u>0017</u>
<u>2568</u>	SI	SI	SI	DL 2014/091	5 Condizioni, 9 Osservazioni, 1 Raccomandazione	<u>0018</u>
<u>TU 731</u>	SI	SI	NO	TU 731	1 Condizione, 3 Osservazioni	<u>0019</u>
<u>2486-B</u>	NO	NO	NO	DL 2014/090		<u>0020</u>
<u>2598</u>	SI	SI	SI	DL 2014/109	1 Condizione, 1 Osservazione, 1 Raccomandazione	<u>0021</u>
<u>2616</u>	SI	NO	NO	DL 2014/119	3 Osservazioni	<u>0022</u>
<u>2093</u>	SI	SI	NO	ddl Gov	5 Condizioni, 7 Osservazioni	<u>0023</u>
<u>2629</u>	SI	SI	SI	DL 2014/133	5 Condizioni, 8 Osservazioni, 1 Raccomandazione	<u>0024</u>
<u>TU 275</u>	SI	SI	NO	pdl	2 Condizioni, 1 Osservazione	<u>0025</u>
<u>2681</u>	SI	SI	NO	DL 2014/132	2 Condizioni, 2 Osservazioni	<u>0026</u>
<u>2660</u>	SI	SI	NO	ddl Gov	1 Condizione, 3 Osservazioni	<u>0027</u>
<u>2715</u>	SI	NO	SI	DL 2014/165	1 Osservazione, 1 Raccomandazione	<u>0028</u>
<u>2727</u>	SI	NO	NO	DL 2014/168	1 Osservazione	<u>0029</u>
<u>2613</u>	SI	SI	NO	ddl Gov	8 Condizioni, 15 Osservazioni	<u>0030</u>
<u>2617</u>	SI	SI	NO	ddl Gov	3 Condizioni, 6 Osservazioni	<u>0031</u>
<u>1460</u>	SI	SI	NO	pdl	2 Condizioni, 1 Osservazione	<u>0032</u>

TAB. 2 "RICHIAMI CIRCOLARE"

RICHIAMI ALLA CIRCOLARE SUI TESTI NORMATIVI								
AC	Deroghe	Abrogazioni	Richiami generici, imprecisi o errati	Incid. su fonti sec.	Redazione del testo	Titolo e rubriche	Mod. non restuali	Forma Atto
<u>2162</u>	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	DL 2014/016
<u>2208</u>	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	DL 2014/034
<u>1542-B</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	ddl Gov
<u>2325</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	DL 2014/052
<u>2208-B</u>	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	DL 2014/034
<u>2373</u>	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	DL 2014/047
<u>2365</u>	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	DL 2014/074
<u>2385</u>	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	DL 2014/058
<u>2433</u>	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	DL 2014/066
<u>2426</u>	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	DL 2014/083
<u>2442</u>	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	DL 2014/088
<u>2447</u>	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	DL 2014/073
<u>2486</u>	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	DL 2014/090
<u>2496</u>	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	DL 2014/092
<u>2568</u>	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	DL 2014/092
<u>2598</u>	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	DL 2014/109
<u>2616</u>	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	DL 2014/119
<u>2093</u>	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	ddl Gov
<u>2629</u>	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	DL 2014/133
<u>TU 275</u>	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	pdI

RICHIAMI ALLA CIRCOLARE SUI TESTI NORMATIVI								
AC	Deroghe	Abrogazioni	Riciami generici, imprecisi o errati	Incid. su fonti sec.	Redazione del testo	Titolo e rubriche	Mod. non testuali	Forma Atto
<u>2681</u>	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	DL 2014/132
<u>2660</u>	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	ddl Gov
<u>2727</u>	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	DL 2014/168
<u>2613</u>	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	ddl Gov
<u>2617</u>	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	ddl Gov

TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI”

ULTERIORI RICHIAMI NON PRESENTI NELLA CIRCOLARE SUI TESTI NORMATIVI							
AC	Mod. norme recenti	Portata normativa Norme descr, ricogn, programm.	Stratificazio ne normativa	Efficacia disp. abrogate o modificate	Disposizioni transitorie, speciali, temporanee	Proroga disp. transitorie	Forma Atto
2208	NO	NO	SI	NO	NO	NO	DL 2014/034
1542- B	NO	SI	NO	NO	NO	NO	ddl Gov
2309	NO	NO	NO	NO	SI	NO	DL 2014/025
2373	SI	NO	SI	NO	SI	NO	DL 2014/047
2365	NO	NO	SI	NO	NO	NO	DL 2014/074
2385	NO	NO	NO	NO	SI	NO	DL 2014/058
2433	SI	SI	SI	NO	NO	NO	DL 2014/066
2426	NO	SI	NO	NO	NO	NO	DL 2014/083
2442	NO	NO	SI	NO	NO	NO	DL 2014/088
2486	SI	SI	SI	NO	NO	NO	DL 2014/090
2568	SI	SI	NO	NO	NO	NO	DL 2014/092
2598	NO	NO	SI	NO	NO	NO	DL 2014/109
2093	NO	NO	SI	NO	NO	NO	ddl Gov
2629	SI	SI	NO	NO	SI	NO	DL 2014/133
2681	NO	NO	SI	NO	NO	NO	DL 2014/132

ULTERIORI RICHIAMI NON PRESENTI NELLA CIRCOLARE SUI TESTI NORMATIVI							
AC	Mod. norme recenti	Portata normativa Norme descr, ricogn, programm.	Stratificazione normativa	Efficacia disp. abrogate o modificate	Disposizioni transitorie, speciali, temporanee	Proroga disp. transitorie	Forma Atto
<u>2715</u>	SI	NO	NO	NO	NO	NO	DL 2014/165
<u>2613</u>	NO	NO	NO	NO	SI	NO	ddl Gov

TAB. 4 “SISTEMA DELLE FONTI”

SISTEMA DELLE FONTI												
AC	Rapporti con fonti subordinati (art. 110)	Stipendi (art. 47)	Delibere (art. 70)	Decreto (art. 17)	Disposizioni (art. 17)	Decreto (art. 17)	Decreto (art. 17)	Decreto (art. 17)	Decreto (art. 17)	Decreto (art. 17)	Decreto (art. 17)	Decreto (art. 17)
	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
<u>2162</u>	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	DL 2014/003
<u>2208</u>	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	DL 2014/034
<u>1542-B</u>	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ddl Gov
<u>2215</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	DL 2014/036
<u>2325</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	DL 2014/52
<u>2208-B</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	DL 2014/034
<u>2373</u>	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	DL 2014/047
<u>2365</u>	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	DL 2014/074
<u>2385</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	DL 2014/058
<u>2433</u>	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	DL 2014/066

SISTEMA DELLE FONTI												
CC	Stipendi costanti indagati NO	Ritiro prezzi normali DI/NO SOSPESI	Quotazioni di mercato NO	Quotazioni di mercato normali NO	Quotazioni di mercato normali NO	Quotazioni di mercato normali NO	Quotazioni di mercato normali NO	Quotazioni di mercato normali NO	Quotazioni di mercato normali NO	Quotazioni di mercato normali NO	Quotazioni di mercato normali NO	Quotazioni di mercato normali NO
<u>2426</u>	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	DL 2014/083
<u>2442</u>	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	DL 2014/088
<u>2447</u>	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	DL 2014/073
<u>2486</u>	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	DL 2014/090
<u>2496</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	DL 2014/092
<u>2568</u>	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	DL 2014/092
<u>TU</u> <u>731</u>	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	pid misto
<u>2598</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	DL 2014/109
<u>2616</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	DL 2014/119
<u>2093</u>	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	ddl Gov
<u>2629</u>	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	DL 2014/133
<u>TU</u> <u>275</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	pdf
<u>2681</u>	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	DL 2014/132
<u>2715</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	DL 2014/165

SISTEMA DELLE FONTI													
AC	Rapporti con fonti sostanziali (SIF)	Riproduzione di norme primarie (di legge o decreti)	Direttive comunitarie	Accordi internazionali	Principi generali di diritto	Norme di diritto comparato	Sovranità e norme di diritto internazionale	Costituzione e leggi costituzionali	Legge di delegazione	Accordi internazionali	Accordi con organismi internazionali	Forme altre	
<u>2727</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	DL 2014/168
<u>2613</u>	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	ddl Gov
<u>2617</u>	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	ddl Gov

TAB. 5 "LEGGE 400"

Legge n. 400/1988: riferimenti nei pareri																	
	art. 11	art. 13-bis	art. 15 e 15 c.1	art. 15, c.2, a)	art. 15, c.2, b)	art. 15, c.2, c)	art. 15, c.2, d)	art. 15, c.2, e)	art. 15, c.3	art. 15, c.3	art. 15, c.4	art. 17 c.1	art. 17, c.2	art. 17, c.3	art. 17, c.4-bis	art. 17-bis	art. 17 in generale
AC	Comm. straord. di Gov.	Chiarezza testi normativi	Preambolo	Deleghe in DL	Art. 72 Cost.	DL respinti	Rapporti sorti DL non conv.	Corte Cost.	Immed. applicazione	Contenuto Limiti	Immed. pubblicazione	Reg. esec. att. integ. indep. (DPR)	Reg. deleg. (DPR)	Reg. settoriali (DM)	Org. Uffici Ammin.	TU comp.	Regolamenti
<u>2162</u>	NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
<u>2208</u>	NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
<u>1542-B</u>	NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<u>2215</u>	NO	NO		NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<u>2433</u>	NO	NO		SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
<u>2426</u>	SI	NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
<u>2486</u>	NO	NO		NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
<u>2568</u>	NO	NO		NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO
<u>TU 731</u>	NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA”

DISPOSIZIONI DI DELEGA										
AC	Nuove Deleghe	Princ. e criteri dir. Generali/manifesti	Sovrapp. tra princ., crit. e ogg. delega	Procedu. re di delega	Proroga o Diff. Termini	Incid. su princ. e crit. dir., ogg. di deleghe già aperte	Intraccio con deleghe già aperte	Schemi/Prev. doppio parere	Interna Corporis	Forma Atto
<u>1542-B</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ddl Gov
<u>TU 731</u>	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	pdll misto
<u>2093</u>	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	ddl Gov
<u>TU 275</u>	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	pdll
<u>2660</u>	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	ddl Gov
<u>2617</u>	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	ddl Gov
<u>1460</u>	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	pdll

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	100

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Atto n. 149.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 23 aprile 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della collega relatrice per la II Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO riguardo alla prima condizione di cui alla proposta di parere, ricorda che la 8^a Commissione del Senato ha approvato, in sede di parere, la seguente condizione: « per quanto concerne le sanzioni precise dallo schema di decreto in esame in relazione alle violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, si operi una complessiva

rimodulazione delle stesse, ispirata a criteri di effettività, proporzionalità e deterrenza, riducendo la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie in maniera corrispondente a quella già prevista per analoghe fattispecie dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni vigenti». Osserva che tale condizione nasce da esigenze espresse in sede di audizione, tra cui in particolare quella formulata dal Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, in considerazione della specificità del settore marittimo. Rileva infatti che, rispetto agli analoghi ma diversi settori del trasporto passeggeri via autobus e per ferrovia, il numero di passeggeri trasportati generalmente a bordo di una nave è nettamente superiore, con conseguenti diversi importi delle sanzioni, nel cumulo, che risultano quindi correlati al numero dei passeggeri con possibili gravi ripercussioni a carico di un singolo operatore. Osserva che a ciò si aggiunge che i servizi di trasporto passeggeri via mare difficilmente possono adeguarsi alle valutazioni relative al trasporto terrestre o aerei, proprio in considerazione della specificità delle condizioni dei mezzi di trasporto e dell'ambiente in cui operano. Chiede pertanto che tale condizione possa essere trasformata in osservazione. Riguardo alla seconda condizione di cui alla proposta di parere, rileva che i differenti termini dei decreti legislativi già emanati e lo schema in esame derivano dai diversi termini previsti dai relativi regolamenti del-

l'Unione europea. Osserva, infatti, che il regolamento 1177/2010 prevede il termine di sessanta giorni, oggetto della condizione, entro il quale, a decorrere dalla presentazione del primo reclamo all'operatore, il passeggero può presentare, in seconda istanza, il reclamo dinanzi all'Autorità. Ritiene pertanto di poter accogliere la condizione di cui al numero 2) della proposta di parere, volta a valutare l'opportunità di uniformare i suddetti termini, qualora tale uniformità non contrasti con le relative norme europee. Ritiene, infine, di poter accogliere le condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) della proposta di parere.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore per la IX Commissione*, prendendo atto delle considerazioni formulate dal rappresentante del Governo, giudica condivisibile la richiesta da questi formulata di trasformare in osservazione la prima delle condizioni espresse nel dispositivo della proposta del parere.

Vanna IORI (PD), *relatore per la II Commissione*, concorda con il collega Garofalo e, anche a suo nome, presenta una riformulazione della proposta di parere nel senso indicato (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano la riformulazione della proposta di parere favorevole dei relatori con condizioni e osservazione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (Atto n. 149).**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (atto n. 149);

premesso che:

lo schema in esame, in relazione alla disciplina dettata a livello di Unione europea in merito ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e vie navigabili interne, definisce la disciplina sanzionatoria delle relative violazioni, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, che ha dettato la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, che ha dettato la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

occorre in via preliminare ribadire l'esigenza di assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria a tutela dei diritti dei passeggeri con riferimento alle diverse modalità di trasporto,

anche valutando l'opportunità di raccogliere tale disciplina in un unico testo normativo;

merita di essere apprezzata la scelta del Governo di individuare nell'Autorità di regolazione dei trasporti, anche per quanto concerne i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato per vie marittime e navigabili, come già stabilito dal decreto legislativo n. 70 del 2014 per il trasporto ferroviario e dal decreto legislativo n. 169 del 2014 per il trasporto effettuato con autobus, l'organismo responsabile della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 e dell'adozione delle misure relative all'istruttoria e alla valutazione dei reclami, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, finalizzate a garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;

sotto il profilo operativo appare condivisibile, anche sulla base dell'attività finora svolta dall'Autorità per la gestione dei reclami e l'irrogazione delle sanzioni relative al trasporto ferroviario e al trasporto effettuato con autobus, la previsione che il reclamo possa essere presentato all'Autorità in seconda istanza, successivamente alla presentazione da parte del passeggero di un reclamo al vettore o all'operatore del terminale;

si ritiene altresì opportuno affidare all'Autorità la definizione, con proprio regolamento, della disciplina di dettaglio relativa ai procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si assicuri l'omogeneità e la coerenza della disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo in esame, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, con la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 70 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo n. 169 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

2) in particolare, con riferimento all'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014 e all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, si stabilisca un termine uniforme entro il quale, a decorrere dalla presentazione del primo reclamo all'operatore, il passeggero può presentare, in seconda istanza, il reclamo dinanzi all'Autorità, valutando l'opportunità di fissare tale termine in sessanta giorni;

3) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, ai sensi delle quali le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni della normativa dell'Unione europea in materia di

diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, confluiscono, insieme con le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nel fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da destinare al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nel settore dei trasporti, si assicuri l'effettiva e tempestiva istituzione di tale fondo;

4) si adottino altresì le opportune iniziative per precisare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014, che anche le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario siano riassegnate al medesimo fondo istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, in modo da assicurare l'unitarietà della destinazione e l'utilizzo più efficace del complesso dei proventi relativi a sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri, quale che sia la modalità di trasporto utilizzata;

5) con riferimento all'articolo 3, comma 6, si stabilisca un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, sono individuate le strutture regionali alle quali possono essere inoltrati i reclami per i servizi di competenza regionale e locale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (Atto n. 149).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (atto n. 149);

premesso che:

lo schema in esame, in relazione alla disciplina dettata a livello di Unione europea in merito ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e vie navigabili interne, definisce la disciplina sanzionatoria delle relative violazioni, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, che ha dettato la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, che ha dettato la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

occorre in via preliminare ribadire l'esigenza di assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria a tutela dei diritti dei passeggeri con riferimento alle diverse modalità di trasporto,

anche valutando l'opportunità di raccogliere tale disciplina in un unico testo normativo;

merita di essere apprezzata la scelta del Governo di individuare nell'Autorità di regolazione dei trasporti, anche per quanto concerne i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato per vie marittime e navigabili, come già stabilito dal decreto legislativo n. 70 del 2014 per il trasporto ferroviario e dal decreto legislativo n. 169 del 2014 per il trasporto effettuato con autobus, l'organismo responsabile della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 e dell'adozione delle misure relative all'istruttoria e alla valutazione dei reclami, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, finalizzate a garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;

sotto il profilo operativo appare condivisibile, anche sulla base dell'attività finora svolta dall'Autorità per la gestione dei reclami e l'irrogazione delle sanzioni relative al trasporto ferroviario e al trasporto effettuato con autobus, la previsione che il reclamo possa essere presentato all'Autorità in seconda istanza, successivamente alla presentazione da parte del passeggero di un reclamo al vettore o all'operatore del terminale;

si ritiene altresì opportuno affidare all'Autorità la definizione, con proprio regolamento, della disciplina di dettaglio relativa ai procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014 e all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, si stabilisca un termine uniforme entro il quale, a decorrere dalla presentazione del primo reclamo all'operatore, il passeggero può presentare, in seconda istanza, il reclamo dinanzi all'Autorità, valutando l'opportunità di fissare tale termine in sessanta giorni;

2) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, ai sensi delle quali le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni della normativa dell'Unione europea in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, confluiscono, insieme con le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nel fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da destinare al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nel settore dei trasporti, si assicuri l'effettiva e tempestiva istituzione di tale fondo;

3) si adottino altresì le opportune iniziative per precisare, con riferimento a

quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014, che anche le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario siano riassegnate al medesimo fondo istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, in modo da assicurare l'unitarietà della destinazione e l'utilizzo più efficace del complesso dei proventi relativi a sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri, quale che sia la modalità di trasporto utilizzata;

4) con riferimento all'articolo 3, comma 6, si stabilisca un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, sono individuate le strutture regionali alle quali possono essere inoltrati i reclami per i servizi di competenza regionale e locale;

e con la seguente osservazione:

1) valuti il Governo l'opportunità di assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo in esame, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, con la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 70 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo n. 169 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	102
------------------	-----

Martedì 28 aprile 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone	103
Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	108
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento dei Relatori</i>)	110

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.25.

Sui fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

Elio VITO, *presidente*, esprime, a nome proprio e di tutti i commissari, amarezza per la decisione della Corte suprema indiana di rinviare per l'ennesima volta l'avvio della discussione del ricorso presentato dai due fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, aggiungendo che è gravissimo che si continui a rimandare la decisione sui due militari italiani, che ormai da oltre tre anni sono soggetti a restrizione della libertà personale, senza che non solo sia mai stata provata la loro colpevolezza o un qualche loro coinvolgimento nella tragica morte dei pescatori indiani, ma neanche sia stato

mai sollevato nei loro confronti un capo di accusa.

Legge quadro missioni internazionali.

Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 aprile il relatore per la III Commissione, a nome di entrambi i relatori, ha espresso il parere sugli emendamenti agli articoli 1, 2 e 3 e che le Commissioni hanno esaminato le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Donatella DURANTI (SEL), intervenendo sul suo emendamento 2.1, chiarisce che il suo gruppo chiede la soppressione della disposizione che introduce la sessione parlamentare sull'andamento delle missioni internazionali in quanto ritiene

che la vigilanza su questa materia dovrebbe essere piuttosto affidata ad un apposito comitato parlamentare di controllo, come previsto dal suo articolo aggiuntivo 3.02.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 2.1.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Locatelli 2.2, a condizione che fosse riformulato nei termini da loro indicati. La deputata Locatelli ha accettato di riformulare il suo emendamento come richiesto dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Locatelli 2.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella DURANTI (SEL), intervenendo sul suo emendamento 3.1, chiarisce che la proposta di soppressione della disposizione che prevede il fondo per il finanziamento delle missioni internazionali è motivata dalla convinzione che le risorse per il finanziamento delle missioni dovrebbero essere stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa piuttosto che in quello del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da garantire una maggiore trasparenza su questo importante capitolo e su quelli ad esso collegati nell'ambito delle spese del comparto Difesa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 3.1.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Quartapelle 3.2, a condizione che fosse riformulato nei termini da loro indicati. La deputata Quartapelle ha accettato di riformulare il suo emendamento come richiesto dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Quartapelle Procopio 3.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Frusone 3.01 e Duranti 3.02.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Frusone 3.01 e Duranti 3.02.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 4.1.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 4.1.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 6.1.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 6.1.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 7.1 e parere favorevole sull'emendamento Fauttilli 7.2. Rilevato quindi che quest'ultimo potrebbe presentare qualche problema sotto il profilo della copertura finanziaria, chiarisce che i relatori ne condividono finalità e contenuto e ne auspicano pertanto l'approvazione, fermo restando che spetterà alla Commissione Bilancio accertare se effettivamente sussistano problemi di copertura finanziaria o se l'emenda-

mento possa essere coperto con gli stanziamenti ordinari del fondo di cui all'articolo 3.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Duranti 7.1 e approvano l'emendamento Fauttilli 7.2.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 8.1.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 8.1.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 9.1.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 9.1.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 10.1.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 10.1.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 11.1,

parere favorevole sia sull'emendamento Fauttilli 11.2, sia sull'articolo aggiuntivo Fauttilli 11.01 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Artini 11.02.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Duranti 11.1 e approvano l'emendamento Fauttilli 11.2 e l'articolo aggiuntivo Fauttilli 11.01.

Elio VITO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Artini 11.02, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, presenta e illustra l'emendamento 11.050 (*vedi allegato 2*), raccomandandone l'approvazione.

Elio VITO, *presidente*, considerato che l'articolo aggiuntivo è stato presentato in questo momento, avverte che sarà accantonato per essere votato alla fine della seduta, in modo da consentire ai commissari di valutarne il contenuto con la necessaria attenzione.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fauttilli 13.01.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Fauttilli 13.01.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 15.1 e invita al ritiro dell'emendamento Quarapelle 15.2.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) chiede l'accantonamento del suo emendamento 15.2.

Elio VITO, *presidente*, avverte che l'emendamento Quartapelle 15.2 si intende accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 15.1.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Duranti 16.1 e Gianluca Pini 16.2.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donatella DURANTI (SEL), illustrando il suo emendamento 16.1, chiarisce che la proposta di sopprimere l'articolo 16 nasce dalla convinzione che la materia della disciplina penale dei militari impegnati in missioni internazionali sia estremamente delicata e debba essere perciò trattata nell'ambito di un autonomo provvedimento, in modo da poter dedicare ad essa tutta la necessaria attenzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 16.1.

Elio VITO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Gianluca Pini 16.2, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 17.1.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 17.1.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 18.1.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 18.1.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Duranti 19.1 e Artini 19.2.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Elio VITO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Artini 19.2, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 19.1.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 20.1 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fauttilli 20.01.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Duranti 20.1 e approvano l'articolo aggiuntivo Fauttilli 20.01.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 21.1.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 21.1.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 22.1 e sull'articolo aggiuntivo Artini 22.01.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duranti 22.1.

Elio VITO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Artini 22.01, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi

che si passa ora all'esame degli emendamenti accantonati.

Andrea CAUSIN (AP) dichiara che i relatori ritirano il loro articolo aggiuntivo 11.050, già accantonato, riservandosi eventualmente di ripresentarlo presso l'Assemblea.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ritira il suo emendamento 15.2, riservandosi di ripresentarlo eventualmente nella successiva fase di esame presso l'Assemblea.

Elio VITO, *presidente*, avverte che il testo base, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei relativi pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Legge quadro missioni internazionali. (Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini).**EMENDAMENTI APPROVATI**

Al comma 1, primo periodo, inserire, infine, le seguenti parole: , anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne, all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per implementare la Risoluzione 1325 e successive e i Piani nazionali previsti per l'attuazione delle stesse.

2.2. *(nuova formulazione)* Locatelli, Malpezzi, Quartapelle Procopio, Villecco Calipari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione dovranno essere spesi nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125 e nel rispetto delle procedure di cui al Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.

3.2. *(nuova formulazione)* Quartapelle Procopio, Locatelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al personale delle Forze armate che nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all'attività assoluta dal contingente, è deceduto o ha riportato una invalidità permanente sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 2.216.000 per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla presente legge. Con la legge di stabilità si provvede a estendere i benefici di cui al presente comma agli eventi verificatisi in data anteriore alla relativa entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Tabella A

Anno	Numero beneficiari	Deceduti e invalidi (8 nuovi ingressi/anno)	Deceduti e invalidi dal secondo anno (montante nuovi ingressi)	Totale complessivo
2015	8	2.216.000	0	2.216.000
2016	16	2.216.000	195.168	2.411.168
2017	24	2.216.000	390.336	2.606.336
2018	32	2.216.000	585.504	2.801.504
2019	40	2.216.000	780.672	2.996.672
2020	48	2.216.000	975.840	3.191.840
2021	56	2.216.000	1.171.008	3.387.008
2022	64	2.216.000	1.171.008	3.387.008
2023	72	2.216.000	1.366.176	3.582.176
a decorrere dal 2024	80	2.216.000	1.561.344	3.777.344

7. 2. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

Al comma 1, dopo le parole: varie fasi concorsuali inserire le seguenti: compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista.

11. 2. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi).

1. La permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.

11. 01. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Riposi e licenza ordinaria).

1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni in-

ternazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori dal teatro operativo e in costanza di missione.

2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.

13. 01. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Modifica all'articolo 705 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66).

All'articolo 705, comma 1, alinea, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, sono soppresse le seguenti parole: « , se unici superstiti ».

20. 01. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

ALLEGATO 2

**Legge quadro missioni internazionali. (Testo unificato C. 45 Cirielli,
C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini).**

EMENDAMENTO DEI RELATORI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Esercizio del diritto di voto).

1. Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia temporaneamente all'estero per lo svolgimento di missioni internazionali, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delle consulta-

zioni referendarie previste dall'articolo 75 della Costituzione, può votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale. Le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa sono definite di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.

11. 050. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di servizi, anche integrati, di gestione degli immobili e disciplina delle gare di appalto ad essi relative. C. 2475 Ginefra (*Esame e rinvio*) 111

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 118

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di servizi, anche integrati, di gestione degli immobili e disciplina delle gare di appalto ad essi relative.

C. 2475 Ginefra.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la Commissione X*, le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive iniziano oggi l'esame della proposta di legge recante « Disposizioni in materia di servizi, anche integrati, di gestione degli

immobili e disciplina delle gare di appalto ad essi relative ».

Occorre preliminarmente rilevare come, negli ultimi anni, si siano affermate nuove modalità in materia di servizi di gestione, anche integrati, dei complessi immobiliari attraverso il ricorso ai contratti di *facility management* e di *global service*.

Con la locuzione « *facility management* » si indica la gestione integrata dei servizi e dei processi a supporto delle attività primarie di un'impresa, che avvia procedure di esternalizzazione (*outsourcing*) per lo svolgimento di quelle attività (ad es. manutenzione, pulizia, sicurezza) che, pur necessarie al suo funzionamento, non rientrano tra quelle cosiddette *core*. Attraverso il *facility management*, disciplinato dalla norma tecnica UNI EN 15221-1:2007, si perseguono, da un lato, la riduzione dei costi e, dall'altro, l'aumento degli *standard* operativi e di flessibilità grazie ad una maggiore specializzazione delle società affidatarie. Il contratto di

« *Global Service* » è uno strumento di gestione e manutenzione dei complessi immobiliari, il cui fondamento normativo è da rinvenirsi negli articoli 11 e 1322 del codice civile, oltre che nella normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti pubblici. La definizione è rinvenibile nella norma UNI 10685/1998, secondo cui trattasi di « un contratto basato sui risultati, che comprende una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione, con piena responsabilità dei risultati da parte dell'assuntore ». Dunque, trattasi di un contratto misto, in cui le prestazioni oggetto della procedura di aggiudicazione e del successivo contratto sono eterogenee, ascrivibili ai settori dei lavori, dei servizi e delle forniture.

La proposta di legge in titolo è composta da 14 articoli, ripartiti in quattro capi: Capo I – Finalità e ambito di applicazione (articoli da 1 a 3); Capo II – Misure di accesso al credito (articolo 4); Capo III – Appalti pubblici (articoli da 5 a 11); Capo IV – Tutela dell'occupazione e corsi professionali di studio e specializzazione (articoli da 12 a 14).

Come d'accordo con la relatrice della Commissione Ambiente, la presente relazione si concentra, in particolare, sui primi quattro articoli contenuti nei primi due Capi della proposta di legge.

Il Capo I individua le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge.

L'articolo 1 stabilisce che oggetto del provvedimento in esame è la disciplina dei servizi di gestione degli immobili, singolarmente intesi o in forma integrata in conformità ai principi dell'Unione europea e alle disposizioni tecniche in vigore, al fine di favorire la maggiore liberalizzazione di tali servizi, la razionalizzazione delle procedure ad evidenza pubblica secondo principi di riduzione dei costi e di semplificazione della pratica amministrativa, lo sviluppo di occupazione regolare e il contrasto del lavoro nero, la tutela delle imprese in caso di ritardato pagamento dei corrispettivi nonché l'ordinato sviluppo del settore immobiliare.

L'articolo 2 individua le definizioni dei soggetti coinvolti e dei settori delle imprese interessate nei servizi di gestione degli immobili.

L'articolo 3 individua l'ambito di applicazione circoscrivendolo alle imprese del settore dei servizi di *facility*, *facility management*, *global service*, *city global*, ai subappaltatori di queste ultime, nonché ai committenti dei medesimi servizi, ai servizi di *facility* esposti di seguito e ai relativi contratti. I termini « *facility* » e « *facility management* » indicano sia l'immobile in cui viene svolta l'attività lavorativa, sia tutte le attività di gestione integrata dei servizi a supporto delle attività primarie di un'impresa, che avvia procedure di esternalizzazione per lo svolgimento di quelle attività (ad esempio manutenzione, pulizia e sicurezza) che, pur necessarie al suo funzionamento, non rientrano tra quelle *core*. L'area di applicazione della disciplina è quella della gestione strategica di immobili e servizi ovvero di tutte quelle attività di supporto al *business* di un'azienda.

Nel Capo II, riguardante le misure di accesso al credito da parte dei fornitori dei servizi prestati, è contenuto il solo articolo 4 che disciplina il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione delle relative attività. In particolare, l'articolo 4 prevede un'ulteriore modalità di accesso agli strumenti di garanzia per il credito alle imprese rispetto a quelle già previste dall'ordinamento. La disposizione riguarda i committenti privati e quelli pubblici diversi dalle Amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ai sensi della norma citata, risultano, dunque, esclusi dalla disposizione in esame le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli enti

del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali. Tali committenti, diversi dalle PA, sono obbligati a rilasciare l'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione entro trenta giorni dalla data di emissione della singola fattura relativa all'attività svolta da parte del fornitore. Qualora non vi siano state contestazioni in merito alla regolare esecuzione delle attività relative alle fatture emesse da parte dei committenti e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di emissione della fattura, l'attestazione deve intendersi comunque rilasciata a tutti gli effetti. L'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione delle attività costituisce a tutti gli effetti formale dichiarazione in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito e idonea garanzia ai fini dell'accesso al mercato creditizio. Inoltre, l'articolo 4 prevede, al comma 4, l'equiparazione, ad ogni effetto di legge, dell'attestazione in questione con la certificazione per l'accesso al Fondo di garanzia, costituito allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi a favore delle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito, così come previsto dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la certificazione rilasciata dalle Pubbliche Amministrazioni in base all'articolata procedura prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che attesta, relativamente a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, che il credito vantato dai fornitori nei confronti delle PA sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* o *pro solvendo* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale certificazione si acquisisce su istanza del creditore (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008) o a seguito di apposita comunicazione del debito da parte delle PA sulla

piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013).

La norma di cui al comma 4 in esame, che equipara ad ogni effetto di legge, l'attestazione di regolare esecuzione delle attività con la certificazione del credito rilasciata dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa sopradescritta, sembra dunque volere estendere anche ai rapporti tra privati l'ipotesi della cessione *pro soluto* e *pro solvendo* dei crediti certificati, ivi comprese le norme in materia di garanzia statale.

Segnala infine l'opportunità di procedere ad un breve e selezionato ciclo di audizioni al fine di approfondire le tematiche affrontate dal provvedimento in titolo, anche in considerazione del fatto che, presso l'altro ramo del Parlamento, è in corso l'esame della legge delega concernente la modifica del codice degli appalti.

Martina NARDI (PD), *relatore per la Commissione VIII*, nel segnalare preliminarmente, come già anticipato dal collega Arlotti, che si soffermerà sulle disposizioni contenute nei Capi III (Appalti pubblici) e IV (Tutela dell'occupazione e corsi professionali di studio e specializzazione), rivolge un ringraziamento al collega Ginefra per tale iniziativa legislativa, che arricchirà il percorso già iniziato al Senato sulla delicata materia relativa ai contratti pubblici, stigmatizzando unicamente l'utilizzo di una terminologia giuridica non appartenente alla tradizione del nostro Paese, ma a quella del mondo anglosassone.

Venendo quindi al dettaglio delle disposizioni di competenza dell'VIII Commissione, fa presente che il Capo III, che comprende gli articoli da 5 a 12, interviene su taluni aspetti della disciplina in materia di contratti pubblici al fine di regolamentare taluni profili inerenti le fattispecie contrattuali oggetto della proposta di legge in esame, introducendo pertanto prevalentemente novelle al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Nello specifico, l'articolo 5 integra le definizioni dettate dall'articolo 3 del Codice (attraverso l'aggiunta dei commi da 51-*bis* a 51-*quinquies*), attraverso l'inserimento delle definizioni riguardanti i Servizi di *facility*, il *Facility management*, il *Global service*, il *City global* (comma 1, lettera *a*), e adegua, per la riqualificazione del comparto di riferimento e delle imprese allo stesso appartenenti, la denominazione dei servizi della categoria 14 (Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari) dell'Allegato II A del Codice, che elenca le categorie di servizi assoggettati alla disciplina del Codice medesimo (comma 1, lettera *b*).

L'articolo 6 dispone, in primo luogo, che il criterio generale per l'affidamento degli appalti di servizi di *facility*, *facility management*, *global service* e *city global*, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salva la possibilità per le stazioni appaltanti di scegliere il criterio del prezzo più basso, solo previa adeguata motivazione contenuta nella documentazione di gara o nel provvedimento di indizione della gara medesima (comma 2). Il comma 1 indica gli elementi che le stazioni appaltanti considerano, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, ossia le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico) e il prezzo. Relativamente a tali due elementi, i commi da 3 a 6 regolamentano rispettivamente i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto ai servizi di riferimento; i fattori ponderali minimi e massimi variabili per la valutazione dell'offerta, da indicare nel bando di gara, e la somma da assegnare per l'insieme degli elementi pari a 100; l'applicazione di un determinato moltiplicatore di determinazione del coefficiente del prezzo, finalizzato a garantire la coerenza tra l'assegnazione dei punteggi economici e dei punteggi tecnici, come indicato dall'allegato P, punto II), lettera *b*) del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011; e, infine, la non considerazione dell'offerta di valore più alto e

dell'offerta di valore più basso tra quelle presentate dai concorrenti ai fini della determinazione del valore soglia dettata dal precedente comma 5. Ulteriori elementi da prevedere nei bandi riguardano, da un lato, l'indicazione dei contratti collettivi di categoria, sottoscritti tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da assumere a riferimento per l'esecuzione del servizio (comma 7), e, dall'altro, i requisiti di partecipazione oggettivi, atti a verificare la qualificazione o comunque la qualità dei processi aziendali adottati anche con riferimento all'esecuzione degli specifici servizi oggetto di appalto (comma 8). Il comma 9, inoltre, autorizza il Governo a provvedere alla modifica dell'articolo 286 e dell'allegato P, punto II, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al fine di adeguarli a quanto previsto dal presente articolo.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina del dialogo competitivo integrando le fattispecie, di cui al comma 2 dell'articolo 58 del Codice, che giustificano il ricorso a tale procedura, includendovi l'affidamento congiunto di quattro o più servizi di *facility*, nonché l'affidamento di servizi di *facility management*, *global service*, *city global*. Ricorda che il dialogo competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

L'articolo 8 modifica la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici riguardante rispettivamente i criteri per l'individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse per gli affidamenti di servizi di *facility*, *facility management*, *global service* e *city global*. In particolare, il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 86 del

Codice prevede, in caso di esito positivo di congruità dell'offerta, l'ulteriore individuazione di uno specifico parametro di valutazione della congruità delle offerte presentate in relazione alle quali il punteggio complessivo ottenuto, dato dalla somma dei punti relativi al prezzo e dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sia pari o superiore ai sei settimi del punteggio complessivo massimo previsto dal bando di gara (comma 1, lettera *a*). I nuovi commi da 5-*bis* a 5-*quater* dell'articolo 87 del Codice prevedono, inoltre, che, ai fini della predisposizione delle gare di appalto e della valutazione dell'anomalia dell'offerta, gli enti aggiudicatori siano tenuti a valutare l'adeguatezza e la sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro, determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la congruità del rapporto tra i contenuti dell'offerta tecnica e i contenuti dell'offerta economica, con particolare riferimento al monte ore di attività/manodopera offerto sulla base dei criteri e dei parametri definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (comma 1, lettera *b*).

L'articolo 9 integra la disciplina riguardante i subappalti e i subcontratti, relativamente ai servizi di *facility, facility management, global service e city global*, prevedendo che, per tali contratti, attraverso l'inserimento del comma 3-*bis* nell'articolo 118 del Codice, che il bando di gara o la lettera di invito contengano l'espressa previsione che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista ovvero agli affidatari dei subcontratti di cui al comma 11 del medesimo articolo 118, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. La medesima norma attribuisce, altresì, alla stazione appaltante la facoltà di corrispondere il predetto importo all'affidatario dell'appalto, previa adeguata motivazione contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito, nel rispetto delle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 118.

L'articolo 10 interviene in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), introdotto dal decreto legislativo

n. 494 del 1996 (ora articolo 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008), prevedendo che, ai fini del pagamento dei corrispettivi negli appalti nei settori richiamati, le imprese interessate possano ottenere dall'INPS un verbale in cui si attesti la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto.

Infine, l'articolo 11 integra, attraverso l'introduzione del comma 1-bis, le disposizioni contenute nell'articolo 115 del Codice prevedendo che per i contratti nei quali l'incidenza della manodopera rivesta carattere prevalente la revisione dei prezzi venga operata, oltre che sulla revisione periodica del prezzo basata su una specifica istruttoria, anche sulla base della revisione annuale del costo del lavoro.

Il Capo IV, che comprende gli articoli da 12 a 14, riguarda la tutela dell'occupazione e corsi professionali di studio e specializzazione.

L'articolo 12 contiene disposizioni in materia di passaggi di personale nei casi di cambio di appalto o di subentro di un appaltatore al preesistente affidatario, prevedendo l'obbligo, per l'assuntore subentrante, di assumere, senza periodo di prova, i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori dell'assuntore cessante che siano impiegati nell'appalto da almeno quattro mesi e, comunque, dal maggior termine eventualmente previsto dal CCNL cui aderisce l'assuntore uscente (comma 1). Lo stesso articolo stabilisce altresì che il licenziamento, da parte dell'assuntore cessante, dei lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto da almeno 4 mesi si configuri come licenziamento individuale, sebbene plurimo, per giustificato motivo oggettivo.

L'articolo 13 disciplina le ipotesi di responsabilità solidale del committente pubblico per i crediti, retributivi e contributivi, dei lavoratori impiegati dall'appaltatore e dal subappaltatore nell'esecuzione del contratto, stabilendo, in particolare, al comma 1, che l'ente pubblico sia obbligato in solido negli appalti di servizi di *facility, facility management, global service e city global* con l'appaltatore e con ciascun

subappaltatore per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi (comprese le quote di T.F.R.), nonché per i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione all'esecuzione dell'appalto, sino alla concorrenza del debito che l'ente pubblico ha verso l'appaltatore o il subappaltatore alla data in cui i lavoratori avanzano la richiesta formale di pagamento. È comunque fatto salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Il successivo comma 2 prevede la possibilità, per l'ente pubblico, di detrarre, a fronte del pagamento delle spettanze in favore dei lavoratori dell'appaltatore che ne abbiano fatto richiesta, dai corrispettivi maturati e non ancora saldati all'appaltatore, le somme corrisposte ai dipendenti di quest'ultimo. Identica possibilità è contemplata, al comma 3, anche nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto dei corrispettivi dall'ente pubblico al subappaltatore, e l'ente medesimo provveda al pagamento delle predette spettanze in favore dei lavoratori del subappaltatore che ne abbiano fatto richiesta. Nel diverso caso in cui l'ente pubblico, anche in mancanza di un obbligo di pagamento diretto nei confronti dei lavoratori del subappaltatore, provveda alla corresponsione delle richiamate spettanze, gli importi erogati dalla stazione appaltante sono sottratti dai corrispettivi che spettano all'appaltatore: quest'ultimo, a sua volta, in base al comma 4, può detrarre dai corrispettivi maturati dal subappaltatore il medesimo importo a lui già detratto dall'ente pubblico. Infine, con il comma 5 si estendono le disposizioni di cui all'articolo 2751-bis c.c. (che stabiliscono il privilegio sui mobili di specifici crediti) anche ai crediti delle imprese appaltatrici individuate per quanto riguarda gli oneri retributivi e previdenziali relativi ai lavoratori impiegati nella commessa, nei limiti della relativa voce di costo compresa nel corrispettivo contrattuale.

L'articolo 14, infine, reca disposizioni in materia di corsi di studio e formazione, prevedendo, in considerazione delle novità

introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2013, n. 128) che il monitoraggio dei sistemi di istruzione, finalizzato a garantire l'adeguamento dell'offerta formativa, tenga conto delle disposizioni della presente proposta di legge.

Ciò premesso, ai fini di una più approfondita istruttoria sui contenuti del provvedimento, rileva l'opportunità che sulla materia oggetto della proposta di legge in titolo sia svolto un ciclo di audizioni.

Claudia MANNINO (M5S), pur ritenendo condivisibili le finalità perseguite dal provvedimento in titolo, richiama tuttavia l'attenzione sulla circostanza che al Senato è in corso di esame il disegno di legge n. 1678, che prevede la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni. Chiede, pertanto, chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite, considerato che il predetto disegno di legge, che delega a rivedere complessivamente la materia degli appalti pubblici su cui incide la proposta di legge in esame, sarà a breve licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel condividere le considerazioni svolte dalla deputata Mannino evidenzia l'opportunità che in questa fase le Commissioni procedano in ogni caso allo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame che affronta, rispetto al disegno di legge delega di recepimento delle direttive europee in materia di appalti ora all'esame del Senato, solo un aspetto molto specifico disciplinato dal Codice degli appalti. Rileva che l'altra possibilità è quella di sospendere immediatamente l'esame della proposta di legge in titolo e attendere l'approvazione del disegno di legge delega da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), ritiene che, se effettivamente i tempi dell'esame del disegno di legge delega da

parte del Senato fossero brevi, apparirebbe inopportuno continuare l'esame della proposta di legge in titolo.

Dario GINEFRA (PD) ritiene doveroso sottolineare come in più occasione sia stato lamentato, in particolare dai gruppi di opposizione, come lo strumento della legge delega sia uno strumento fin troppo abusato in questa legislatura. Segnala come nel disegno di legge delega di recepimento delle direttive in materia di appalti siano in corso di definizione principi e criteri direttivi da attuare, mentre la proposta di legge in esame, a sua prima firma, affronta nel merito aspetti puntuali di alcune problematiche del settore.

Ritiene quindi si possa procedere senz'altro all'esame del provvedimento, almeno nell'ambito di svolgimento dell'attività istruttoria come indicato dal presidente Epifani.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ribadisce l'opportunità che le Commissioni decidano serenamente come proseguire nell'esame del provvedimento in titolo, ribadendo che a suo giudizio lo svolgimento dell'attività istruttoria non rappresenterebbe alcuna interferenza con l'ulteriore corso del provvedimento di riscrittura del Codice degli appalti all'esame del Senato. Sottolinea altresì che il provvedimento di riforma complessiva del codice sarà naturalmente esaminato in sede referente dalla sola VIII Commissione.

Ermate REALACCI (PD), *presidente dell'VIII Commissione*, precisa che l'esame del disegno di legge delega in materia di appalti pubblici e concessioni dovrebbe essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato nel mese di maggio. Ritiene quindi condivisibile il percorso delineato dal presidente Epifani, nel senso di svolgere nel frattempo l'attività istruttoria e prendere successivamente visione del testo inviato dal Senato per valutare le eventuali sovrapposizioni.

Claudia MANNINO (M5S) evidenzia la necessità di procedere, in ogni caso, ad un

attento coordinamento delle disposizioni del provvedimento in esame con quelle del predetto disegno di legge-delega, al fine di evitare eventuali duplicazioni o sovrapposizioni.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) concorda nell'opinione che tra il testo della legge delega in discussione al Senato e il contenuto della proposta di legge all'esame delle Commissioni non vi siano reali sovrapposizioni. Ritiene inoltre cosa sommarmente opportuna procedere con l'esame delle poche proposte di iniziativa parlamentare che arrivano all'attenzione delle Commissioni; l'istruttoria del provvedimento non potrà inoltre certo nuocere all'esame che sarà effettuato da parte dell'VIII Commissione della legge delega sugli appalti.

Roberto MORASSUT (PD), nell'esprimere condivisione sul percorso delineato dal presidente Epifani, ritiene tuttavia opportuno che le Commissioni riunite diano inizio ad un'attività di natura prettamente istruttoria, in particolare attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni, senza entrare nel merito delle disposizioni della proposta di legge in discussione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, resta allora inteso che si procederà ad alcune audizioni, in attesa di verificare il contenuto del testo della legge delega che perverrà dal Senato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Atto n. 154.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato dalla seduta del 16 aprile 2015.

Alberto ZOLEZZI (M5S) invita i colleghi a valutare la necessità di apportare alcune modifiche allo schema di decreto in esame, in particolare per quanto attiene

alle disposizioni relative all'inventario degli impianti pericolosi, che giudica poco accurato, e a quelle concernenti il cumulo di impianti industriali presenti nel territorio. Al riguardo, rammenta che il suo gruppo ha già richiesto l'audizione di rappresentanti del corpo dei Vigili del fuoco, che potranno fornire chiarimenti in merito.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, invitando i rappresentanti dei gruppi a segnalare i soggetti che si intendono audire sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 15.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 119

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Emendamenti C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 121

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

C. 3059 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dorina BIANCHI (AP), *relatrice*, ricorda che il decreto-legge n. 27 del 2015, di cui la Commissione avvia oggi l'esame, si compone di un solo articolo – escluso l'articolo 2, contenente la consueta formula della immediata entrata in vigore – che integra l'articolo 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004 (recante i principi fondamentali per le elezioni regionali) al fine di

prevedere che le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio « o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori ».

Il provvedimento in oggetto introduce dunque, a regime, la possibilità di indire le elezioni regionali anche oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza dei consigli regionali – termine introdotto dalla legge di stabilità 2015 –, prevedendo che, se tale termine coincide con un giorno infrasettimanale, è possibile convocare i comizi elettorali anche nella domenica compresa nei sei giorni successivi.

Fa presente che il decreto-legge è già stato approvato, senza modificazioni, dal Senato.

La disposizione di cui all'articolo 1 esplicherà i suoi effetti già dalle prossime consultazioni elettorali, consentendo lo svolgimento delle elezioni regionali nella giornata del 31 maggio, con abbinamento alle elezioni amministrative.

Al riguardo, ricorda che nella prossima primavera si svolgeranno sia le elezioni per il rinnovo dei presidenti e dei consigli di sette regioni a statuto ordinario (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria,

Campania e Puglia), sia il turno annuale di elezioni amministrative, che nelle regioni a statuto ordinario interesserà 515 comuni. Le elezioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 182 del 1991, devono tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali in un'unica data (cosiddetto *election day*, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011), l'articolo 1, comma 501, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto che le elezioni dei nuovi organi elettivi regionali abbiano luogo « non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio », integrando l'articolo 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004.

Considerato che le elezioni degli organi elettivi regionali si sono svolte domenica 28 marzo 2010 (con scadenza del mandato 27 marzo 2015), la suddetta norma ne consente il rinnovo elettivo entro il 27 maggio 2015.

Tuttavia, come riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo al Senato, nel periodo considerato non risulta possibile individuare una data di votazione idonea, in considerazione della coincidenza del primo o secondo turno con festività religiose cristiane o ebraiche (Pasqua, Pentecoste), con festività civili (Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro) o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell'affluenza al voto (Adunata annuale degli alpini). La prima domenica utile, ossia non interessata da tali concomitanze, coincide con il 31 maggio 2015, data che, tuttavia, si colloca oltre il termine di sessanta giorni di cui al citato articolo 5 della legge n. 165 del 2004.

Evidenzia che l'intervento in esame, pertanto, si rende necessario e urgente al fine di rendere effettiva la possibilità di celebrare in un solo giorno le elezioni regionali e amministrative del 2015; esso è, pertanto, suscettibile di produrre una ri-

duzione complessiva delle spese elettorali, in coerenza con le finalità di risparmio delle disposizioni sull'*election day*.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ricorda che questo decreto-legge introduce di fatto una deroga di sei giorni per il voto delle prossime elezioni regionali, circostanza che non considera affatto un attentato alla democrazia. Ciò detto, però, il suo giudizio personale è profondamente negativo nei confronti di questo provvedimento perché rappresenta l'ultimo tassello di un pessimo modo di legiferare.

Questo decreto nasce, infatti, per porre rimedio ad una norma inserita solo pochi mesi fa in sede di legge di stabilità. In quella sede si è stabilito che le elezioni regionali potessero essere svolte entro i 60 giorni seguenti al termine della consilia-tura. E si è operato in tal senso per rendere più agevole l'adempimento di un altro disposto normativo che prevede il così detto *election day* in tutti i casi in cui sia possibile.

Fa presente, al riguardo, che il primo errore normativo è stato commesso in sede di legge di stabilità. L'estensore di quella norma, come spesso purtroppo capita al Governo, non si è posto il problema di compiere un esercizio molto semplice, quasi banale, ma indispensabile quando si deve svolgere un turno elettorale e cioè di sfogliare il calendario per sincerarsi se, nella nuova finestra elettorale in cui si andavano a collocare le elezioni regionali, non cadessero per caso importanti festività nazionali religiose o civili, come ad esempio la Pasqua, la Pasqua ebraica, oppure altre ricorrenze di natura civile che potessero in qualche modo rendere difficoltose le elezioni amministrative e regionali.

Tale mancanza ha puntualmente fatto esplodere il problema per il quale è stato varato questo decreto. Anche se, a suo avviso, con tutto il rispetto per gli Alpini, se si considera anche il loro raduno nazionale come un ostacolo allo svolgimento di un turno elettorale, vuol dire che di questi decreti se ne dovranno fare molti in futuro.

Un altro rilievo che si sente di avanzare riguarda la normativa che, dopo questo decreto, regolamerterà lo svolgimento di elezioni regionali. Rimane in vigore, infatti, la normativa del 1968 che stabilisce che le elezioni si debbono svolgere prima della scadenza naturale della legislatura, a partire dalla quarta domenica antecedente a tale scadenza. Vi è poi la norma novellata dall'ultima legge di stabilità che stabilisce che le elezioni regionali si possano svolgere anche nei sessanta giorni successivi alla scadenza della legislatura. Ed infine con la novella recata da questo decreto vi sarà un'ulteriore deroga di altri sei giorni.

Si tratta, a suo avviso, di una normativa a dir poco schizoide e che, anche volendo ovviare al problema delle prossime elezioni regionali, si poteva e si doveva scrivere in modo migliore prevedendo, ad esempio, che si potesse andare a votare nei sessantasei giorni successivi e basta oppure stabilendo che la deroga al termine dei sessanta giorni avesse validità esclusivamente per le elezioni amministrative del 2015.

Fa, inoltre, presente che, come già avvenuto al Senato, la posizione del suo gruppo su questo provvedimento sarà di dissenso. Preannuncia, oltre al suo voto contrario sul decreto in discussione, l'intenzione di presentare alcuni emendamenti, quanto meno per provare a ridurre il danno prodotto dal provvedimento alla razionalità e alla logica della normativa.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Emendamenti C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.50.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Esame emendamenti C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato 122

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo e C. 1967 Gullo.

Audizione di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa (*Svolgimento e conclusione*) 122

AVVERTENZA 123

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 aprile 2015.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Esame emendamenti C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.55 alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata

ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo e C. 1967 Gullo.

Audizione di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. (*Svolgimento e conclusione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Tullio PADOVANI, *ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Franco VAZIO (PD), Sofia AMODDIO (PD), Alfredo BAZOLI (PD) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Tullio PADOVANI, *ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-05254 Rossomando: Sulla situazione del Tribunale di Ivrea.

5-04716 Tripiedi: Sulla situazione del tribunale di Monza.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) e relativi allegati.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Prima proposta di parere del relatore</i>)	126
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del Gruppo del Movimento 5 Stelle</i>)	128
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 28 aprile 2015. – Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. (COM(2014)910 final) e relativi allegati.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 aprile il relatore ha illustrato gli atti in esame e si è riservato di presentare la sua proposta di parere successivamente.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Luca FRUSONE (M5S) presenta e illustra una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Michele PIRAS (SEL) dichiara che il suo gruppo esprime un giudizio fortemente negativo sulla proposta di parere del relatore e preannuncia che voterà contro di essa.

Dopo aver sottolineato che è della massima importanza che l'Italia ponga all'attenzione dell'Europa con la dovuta fermezza la necessità di adottare misure concrete e realmente efficaci per fronteggiare l'emergenza umanitaria in corso nel Mediterraneo, dove innumerevoli esseri umani – e certo più di quelli di cui si ha notizia – continuano a morire nel tentativo di scappare da guerre e persecuzioni per raggiungere l'Europa, rileva che le iniziative del Governo in Europa su questi temi sono invece blande e tentennate. Analogamente ritiene possa farsi per quanto riguarda la situazione che si è determinata nell'Est dell'Europa.

In conclusione, ritiene che l'operato del Governo italiano in Europa rispetto alle questioni internazionali più urgenti sia del tutto inadeguato e per questa ragione conferma il giudizio contrario del suo gruppo sugli atti in esame e sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, considerato che le condizioni poste nella proposta di parere del relatore sono generiche e in ogni caso chiedono al Governo di impegnarsi in risultati che esso già da tempo persegue, invita il relatore a formulare i suoi rilievi in termini di os-

servazioni, anziché condizioni, ovvero almeno a riformulare la frase iniziale della prima, della seconda e della quarta delle condizioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, considerato che si tratta di linee di condotta che il Governo sta già perseguendo, ritiene che le condizioni della sua proposta di parere possano restare tali, ma acconsente a riformulare la frase iniziale della prima, della seconda e della quarta delle condizioni nei termini suggeriti dal Governo (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) e relativi allegati.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1).****PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2015 e relativi allegati, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015 e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015;

nella consapevolezza che occorre proseguire lo sforzo, avviato durante il semestre di presidenza italiano, per promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze di consolidamento fiscale;

preso atto che la neoeletta Commissione è fermamente decisa a guidare questo cambiamento e a collaborare con il Parlamento europeo e il Consiglio alla sua realizzazione;

rilevato che il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2015 prevede, per far fronte all'accentuarsi delle pressioni alle nostre frontiere esterne, l'elaborazione di un'agenda europea sulla migrazione che concilierà la necessità di seguire un approccio più equo e responsabile alla migrazione legale e quella di adottare misure energiche contro l'immigrazione irregolare e la tratta e il traffico di esseri umani;

rilevato, altresì, che le nuove sfide geopolitiche richiedono un ruolo più incisivo della Commissione a livello mondiale per dotarsi di una vera politica estera comune e per promuovere la stabilità lungo i confini dell'Unione;

considerato che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015 evidenzia che il Governo, in vista del Consiglio europeo sui temi della difesa del giugno 2015, continuerà a sostenere l'azione sistemica volta ad approfondire la dimensione europea della sicurezza e della difesa, nella convinzione che questa dimensione costituisca un completamento necessario e imprescindibile del processo di ulteriore integrazione continentale;

evidenziata, a tal fine, sia la necessità di rafforzare il partenariato strategico NATO-UE e di potenziare le capacità di pianificazione e condotta delle operazioni e missioni nel contesto della PSDC, sia di promuovere l'iniziativa nazionale volta al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi dell'UE, nonché il pieno sostegno alle politiche europee di difesa cibernetica;

sottolineato che il filo conduttore che dovrà guidare l'azione del Governo in vista del Consiglio europeo 2015 si incentrerà sul perseguimento degli obiettivi già identificati per la Presidenza del Consiglio dell'UE nel 2014;

sottolineata, altresì, la necessità di sviluppare un approccio che consideri il Mediterraneo non più come una frontiera, ma bensì come un'opportunità di sviluppo culturale e socio-economico dell'intera Europa;

preso atto, infine, che con riguardo alle missioni PSDC il Governo si propone per il 2015 di sostenere gli sforzi per aumentarne l'efficacia, la flessibilità e la rapidità d'impiego, valorizzando un approccio maggiormente bilanciato nelle risposte PSDC alle crisi nei Paesi del primo vicinato dell'Unione europea, rispetto a quelle esistenti in Paesi appartenenti a una fascia di vicinato più lontana;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo italiano adotti ogni possibile iniziativa affinché l'Europa attraverso il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali dell'Unione, assuma tempestivamente adeguate determinazioni finalizzate a garantire a quanti cercano disperatamente, anche a rischio della vita, di affermare il loro diritto all'esistenza, le giuste e necessarie condizioni di accoglienza e tutela di ogni prerogativa assicurata dai trattati internazionali ed esplicitamente indicata fra i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale;

2) il Governo adotti le necessarie iniziative per garantire la presenza, nelle strutture di accoglienza e nelle carceri, di appositi nuclei di deradicalizzazione, vale a dire di personale qualificato (psicologi, assistenti, sociali, e così via) in grado di accogliere e di assistere gli stranieri e di contrastare l'insorgenza, in tali luoghi, di aggregazioni a carattere radicale;

3) con riferimento all'azione comune tesa allo sviluppo di nuove tecnologie di integrazione spazio-aeronautiche relative alla sviluppo dei velivoli a pilotaggio remoto UAV, siano valutate le potenzialità disponibili presso i poligoni militari esistenti sul territorio nazionale anche al fine di assicurare le attività di sperimentazione e sviluppo degli UAV in un'ottica di applicazioni duale;

4) sia valorizzato l'impegno specifico dell'Italia, finalizzato al rilancio della PSDC, continuando nell'azione di rafforzamento del partenariato strategico NATO-UE e di potenziamento delle capacità di pianificazione e condotta delle operazioni e missioni nel contesto della PSDC, nonché la promozione dell'iniziativa nazionale volta al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi dell'UE, con particolare riferimento all'impiegabilità e all'efficacia dei gruppi di reazione rapida – *Battlegroup*.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) e relativi allegati.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2015 – un nuovo inizio, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2015, il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione Europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015);

rammaricandosi dell'occasione persa da parte dell'Italia d'incidere nell'agenda europea dei prossimi due anni, con un semestre italiano di presidenza di turno che non ha lasciato segni evidenti di un cambio di verso;

considerato il fatto che i due documenti in esame insistono nel reiterare una politica europea basata sul *Fiscal Compact* e su linee economiche che hanno accentuato e sono per certi versi causa della grave crisi che sta colpendo l'Unione e del crescente distacco dei popoli europei dalle istituzioni comunitarie (tendenza quest'ultima confermata dal rafforzamento nell'elezioni del Parlamento Europeo delle forze anti-euro o comunque critiche dell'attuale e negativa politica di *austerità*;

sottolineato che sul terreno della Politica di sicurezza e di difesa comune la collaborazione tra gli Stati membri si rende necessaria per la situazione di ri-

strettezza finanziaria, determinata dall'attuale situazione economica, ma anche per i potenziali benefici in termini di occupazione, crescita, innovazione e riconversione e competitività industriale;

considerata la necessità che, proprio per i deludenti risultati del semestre di presidenza italiano, il Parlamento possa contribuire alla definizione delle priorità dell'Italia ai fini del rilancio della PSDC dell'Unione, in ossequio al più pregnante ruolo che il Trattato di Lisbona ha riconosciuto ai Parlamenti nazionali anche in sede di definizione e di attuazione delle politiche dell'Unione stessa;

considerato, inoltre, che la spesa militare dell'UE nel 2010 ha raggiunto quota 194 miliardi di euro, approssimativamente la cifra del deficit annuale di Grecia, Italia e Spagna messe insieme, che gli alti livelli di spesa militare, nei paesi ora nell'epicentro della crisi dell'euro, hanno giocato un ruolo significativo nel provocare la crisi del loro debito e che i debiti provocati dalla vendita di armi sono sovente il risultato di affari di corruzione tra funzionari dei governi, pagati con soldi dei cittadini, gli stessi che devono sopportare tagli pesantissimi nei servizi sociali;

sottolineato come i tagli alla spesa militare, dove sono avvenuti, siano quasi interamente ricaduti sulle persone – ri-

duzioni di personale, salari più bassi e pensioni più basse – e non sulla spesa per l'acquisto di armi e che l'ampia consistenza di esportazioni di armamenti da parte degli Stati membri verso numerosi paesi del Sud del mondo e le aree di maggior tensione del pianeta obbliga la Commissione europea ad una profonda riflessione sull'effettiva applicazione dei criteri restrittivi enunciati nella Posizione Comune dell'Unione europea del 2008 sulle esportazioni di armamenti;

ritenuto importante, invece, segnalare il preoccupante attivismo degli stessi capi di Governo dei paesi dell'Unione europea presso le rappresentanze politiche di vari Stati esteri per assicurare alle industrie del proprio Paese contratti per forniture militari di notevole valore e che la crisi economica sta trasformando alcuni ministri della Difesa in promotori delle esportazioni esplicitamente riconosciuti (indicativa per l'Italia la missione della portaerei *Cavour* per promuovere il *made in italy* bellico, in zone che richiederebbero al contrario politiche di disarmo e di cooperazione allo sviluppo);

sottolineato, altresì, l'opportuno inserimento tra gli strumenti della PESC delle capacità civili e militari dell'UE nella gestione delle crisi e il riconoscimento dello scenario geopolitico della sponda sud del Mediterraneo e del Medio Oriente – anche alla luce della recrudescenza terroristica con gli attentati di Tunisi al museo Bardo e la mortifica iniziativa contro le popolazioni del cosiddetto Califfato (Isis) – quali priorità strategiche ai fini della sicurezza europea, sicurezza che non può che essere conseguita attraverso il moltiplicarsi dell'iniziativa diplomatica, il riconoscimento dei diritti umani e dei diritti dei popoli, dell'implementazione delle politiche di disarmo, della cooperazione e del ripudio della guerra;

considerato che la situazione in Libia è ormai di guerra aperta e che da quelle coste partono verso la frontiera meridionale dell'Europa decine di migliaia di persone ostaggio di trafficanti senza scrupolo.

Sono ormai già migliaia le persone – in larga parte minori – annegati nel Mar Mediterraneo. La maggior parte delle operazioni sono condotte dall'Italia in acque internazionali, mentre l'operazione europea *Triton* continua a pattugliare l'area di trenta miglia dalle coste italiane, « lontano dalla zona dove le barche in pericolo necessitano aiuto ». Già scorso febbraio, l'Alto commissario per i Rifugiati António Guterres, riferendosi alla morte di almeno trecento persone che tentavano di raggiungere l'Europa dalla Libia, ha detto: « Non c'è più alcun dubbio [...] che l'operazione europea *Triton* sia un rimpiazzo del tutto inadeguato dell'operazione italiana *Mare nostrum* ». « L'obiettivo deve essere quello di salvare vite. Abbiamo bisogno di una robusta operazione di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale, non di un mero pattugliamento dei confini ». Con l'arrivo del bel tempo l'attuale situazione di emergenza continuerà a peggiorare. Nel frattempo, non una delle quattro aree che la Commissione europea ha enucleato per la prossima Agenda per la migrazione (attesa per maggio) affronta la necessità di concrete operazioni di search and rescue nel Mediterraneo;

richiamata l'importanza dell'area balcanica, interessata da un processo di integrazione europea in funzione di stabilizzazione e sviluppo e della necessità di sostenere le iniziative dell'ONU e dell'Unione Africana nell'Africa, evitando il ripetersi di spedizioni militari unilaterali di singoli o associati Paesi dell'Unione europea in quel continente;

richiamata la grave situazione in Ucraina, che rischia di condizionare tutto l'est europeo e le relazioni della UE con la Russia e l'area caucasica. Ricordato come le sanzioni economiche nei confronti della Russia si siano dimostrate non solo inefficaci ma assolutamente controproducenti, così come insensato appare la militarizzazione della frontiera Ue-Russia;

esprimendo allarme, per quanto riguarda le priorità del semestre di Presidenza dalla Lettonia, che gli annunciati

accordi di libero scambio con Georgia, la Moldova e l'Ucraina possono essere ulteriormente concepiti da Mosca, come il tentativo d'isolare la Russia. Analogamente la decisione di stringere i tempi dei negoziati sul partenariato in materia di commercio e investimenti tra gli Stati Uniti e l'Unione europea (*Transatlantic Trade and Investment Partnership* – TTIP), con l'obiettivo di concluderli entro la fine del 2015, rappresenta anch'esso un elemento destinato ad accrescere le tensioni in un continente che, invece, dovrebbe essere inclusivo di tutti i popoli che lo abitano;

ribadita la necessità di riavviare un reale processo di disarmo nucleare del nostro continente attraverso una conferenza internazionale delle Nazioni Unite a cui siano chiamati a cooperare in questa direzione tutti i Paesi e le potenze dotate dell'arma atomica;

considerato che il ruolo della Turchia, anche e non solo per la stretta cooperazione militare tra la UE e questo Paese, è strategico nella costruzione di una Europa solidale e democratica, che si deve rafforzare l'impegno dell'Unione europea a far cessare ogni repressione del dissenso democratico interno e che deve essere sostenuto lo sforzo di pace tra il Governo di Ankara ed i curdi affinché siano riconosciuti pienamente i diritti delle minoranze etniche e linguistiche. In particolare la frontiera tra Turchia e Siria continua ad essere il luogo di transito di migliaia di *foreign fighters* che vanno ad alimentare le truppe fondamentaliste dell'Isis e verso le quali il governo di Ankara continua ad avere un comportamento quanto meno ambiguo;

richiamati, anche in questa ottica, l'impegno politico europeo in campo internazionale nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite, la multidimensionalità degli strumenti civili e militari nelle strategie di intervento di prevenzione dei conflitti e la cooperazione con nuovi partner, anche geograficamente distanti, coesi su un modello « condiviso » di sicurezza basato sul rispetto del diritto internazionale e del-

l'autodeterminazione dei popoli, quali tasselli fondamentali su cui è basato il già citato approccio europeo onnicomprensivo; Si devono inserire in tale quadro anche la promozione dell'iniziativa nazionale volta al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi dell'UE (con particolare riferimento all'impugnabilità e all'efficacia dei gruppi di reazione rapida – *Battlegroup*), e un maggior impulso alle politiche europee di difesa cibernetica;

considerata la necessità che l'Italia possa efficacemente contribuire al complessivo disegno europeo per la PSDC, sia nella fase di definizione delle proposte che in quella di implementazione, nell'impegno complessivo per il rafforzamento della capacità di difesa europea;

richiamata, in generale, la necessità di rafforzare l'Unione europea sul piano delle sfide economiche, finanziarie e sociali, favorendo con una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, lo sviluppo delle leve fondamentali dell'industria, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, da declinare anche con riferimento al comparto della difesa, implementando la cooperazione e la progettazione comune nell'ambito della PSDC;

nell'auspicio, infine, che la presentazione dei provvedimenti in titolo possa avvenire in modo tempestivo nel rispetto della nuova disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla « formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

la Commissione Europea vari finalmente un processo di revisione della difesa europea, trasformando in realtà il coordinamento dei processi nazionali di pianificazione della difesa a livello dell'UE e sulla base di tale valutazione, imponga delle precise scadenze alla vicepresidente della

Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per la redazione del Libro bianco sulla sicurezza e la difesa, al fine di razionalizzare le ambizioni strategiche e i processi di sviluppo delle capacità dell'UE;

la Commissione Europea istituisca un fondo europeo per la riconversione dell'industria bellica in industria civile, anche per dare risposta alla razionalizzazione del settore minimizzando la perdita dei posti di lavoro ed evitando la dispersione di conoscenze scientifiche e tecnologiche;

la Commissione Europea adotti una politica che premi i sistemi integrati europei della difesa e scoraggi l'acquisto di sistemi d'arma la cui ricaduta occupazionale e tecnologica per l'Unione Europea – come nel caso degli F35 – è marginale e non adeguatamente proporzionale al costo dell'investimento;

sia dato impulso ad una politica euromediterranea comune e l'Unione Europea nel suo insieme – anche alla luce dell'inefficace missione *Triton* e delle recenti stragi di migranti nel canale di Sicilia – si attivi per una politica della gestione dell'afflusso dei profughi e della sicurezza del mare, da svilupparsi sia attraverso la revisione di Dublino II, sia attraverso il coordinamento, in unica centrale operativa sotto la supervisione della UE, tra Italia e Malta del soccorso in mare. Bisogna che l'Unione Europea nel suo insieme e suddividendosene i carichi, rafforzi le operazioni di *search and rescue* nel Mediterraneo e nell'Egeo, con uno sforzo congiunto e che queste operazioni vengano condotte in modo regolare e sistemico;

siano aperti accessi sicuri e legali per l'Europa a chi fugge dai conflitti e dalle persecuzioni, così che più nessuno sia costretto a mettere a repentaglio la propria vita in viaggi pericolosi; e assicurare

l'accesso alla protezione internazionale una volta raggiunti i confini d'Europa. Interrompere la cooperazione intrapresa con quei Paesi che non garantiscono un sufficiente rispetto dei diritti umani, allo scopo di frenare i flussi migratori diretti verso l'Unione europea;

bisogna evitare di sommare alla tragedia prodotta dalla sconosciuta guerra alla Libia del 2011 una nuova avventura militare europea e Nato in quel Paese e bisogna insistere sul dialogo e la riconciliazione nazionale come terreno fondamentale per stabilizzare la zona;

sia sospesa la partecipazione della UE nella missione antipirateria se non saranno date garanzie giuridiche e rimessi in libertà i nostri due fucilieri di marina sotto inchiesta in India;

sia finalmente aperta su scala UE una discussione circa le norme che, all'interno dell'Unione, devono disciplinare lo sviluppo, l'acquisizione, l'utilizzo e le esportazioni di droni, armati e non, nonché la ricerca in materia garantendo la pubblicità della base giuridica per l'utilizzo di droni, la responsabilità operativa, la fissazione di criteri mirati, il loro impatto nonché le informazioni circa presunte violazioni, indagini e procedimenti penali, garantendo altresì che dati statistici e metodologici di base come quelli citati non siano tenuti segreti con il pretesto della sicurezza;

si valorizzi infine l'impegno specifico dell'Italia, finalizzato anche al rilancio della PSDC, in un'ottica di implementazione della cooperazione e della progettazione comune nell'impegno complessivo per il rafforzamento delle politiche di disarmo, di riduzione delle spese militari, di bando delle armi nucleari all'interno di una idea di difesa europea basata sul ripudio della guerra anche ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'Unione europea nel suo complesso.

ALLEGATO 3

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio
(COM(2014)910 final) e relativi allegati.****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1°
luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2015 e relativi allegati, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015 e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015;

nella consapevolezza che occorre proseguire lo sforzo, avviato durante il semestre di presidenza italiano, per promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze di consolidamento fiscale;

preso atto che la neoeletta Commissione è fermamente decisa a guidare questo cambiamento e a collaborare con il Parlamento europeo e il Consiglio alla sua realizzazione;

rilevato che il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2015 prevede, per far fronte all'accentuarsi delle pressioni alle nostre frontiere esterne, l'elaborazione di un'agenda europea sulla migrazione che concilierà la necessità di seguire un approccio più equo e responsabile alla migrazione legale e quella di adottare misure energiche contro l'immigrazione irregolare e la tratta e il traffico di esseri umani;

rilevato, altresì, che le nuove sfide geopolitiche richiedono un ruolo più incisivo della Commissione a livello mondiale per dotarsi di una vera politica estera comune e per promuovere la stabilità lungo i confini dell'Unione;

considerato che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015 evidenzia che il Governo, in vista del Consiglio europeo sui temi della difesa del giugno 2015, continuerà a sostenere l'azione sistemica volta ad approfondire la dimensione europea della sicurezza e della difesa, nella convinzione che questa dimensione costituisca un completamento necessario e imprescindibile del processo di ulteriore integrazione continentale;

evidenziata, a tal fine, sia la necessità di rafforzare il partenariato strategico NATO-UE e di potenziare le capacità di pianificazione e condotta delle operazioni e missioni nel contesto della PSDC, sia di promuovere l'iniziativa nazionale volta al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi dell'UE, nonché il pieno sostegno alle politiche europee di difesa cibernetica;

sottolineato che il filo conduttore che dovrà guidare l'azione del Governo in vista del Consiglio europeo 2015 si incentrerà sul perseguimento degli obiettivi già identificati per la Presidenza del Consiglio dell'UE nel 2014;

sottolineata, altresì, la necessità di sviluppare un approccio che consideri il Mediterraneo non più come una frontiera, ma bensì come un'opportunità di sviluppo culturale e socio-economico dell'intera Europa;

preso atto, infine, che con riguardo alle missioni PSDC il Governo si propone per il 2015 di sostenere gli sforzi per aumentarne l'efficacia, la flessibilità e la rapidità d'impiego, valorizzando un approccio maggiormente bilanciato nelle risposte PSDC alle crisi nei Paesi del primo vicinato dell'Unione europea, rispetto a quelle esistenti in Paesi appartenenti a una fascia di vicinato più lontana;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo italiano continui ad adottare ogni possibile iniziativa affinché l'Europa, attraverso il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali dell'Unione, assuma tempestivamente adeguate determinazioni finalizzate a garantire, a quanti cercano disperatamente, anche a rischio della vita, di affermare il loro diritto all'esistenza, le giuste e necessarie condizioni di accoglienza e tutela di ogni prerogativa assicurata dai trattati internazionali ed esplicitamente indicata fra i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale;

2) il Governo valuti la possibilità di adottare le necessarie iniziative per garantire la presenza, nelle strutture di accoglienza e nelle carceri, di appositi nuclei di deradicalizzazione, vale a dire di personale qualificato (psicologi, assistenti sociali, e così via) in grado di accogliere e di assistere gli stranieri e di contrastare l'insorgenza, in tali luoghi, di aggregazioni a carattere radicale;

3) con riferimento all'azione comune tesa allo sviluppo di nuove tecnologie di integrazione spazio-aeronautiche relative alla sviluppo dei velivoli a pilotaggio remoto UAV, siano valutate le potenzialità disponibili presso i poligoni militari esistenti sul territorio nazionale anche al fine di assicurare le attività di sperimentazione e sviluppo degli UAV in un'ottica di applicazioni duale;

4) si continui a valorizzare l'impegno specifico dell'Italia, finalizzato al rilancio della PSDC, continuando nell'azione di rafforzamento del partenariato strategico NATO-UE e di potenziamento delle capacità di pianificazione e condotta delle operazioni e missioni nel contesto della PSDC, nonché la promozione dell'iniziativa nazionale volta al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi dell'UE, con particolare riferimento all'impiegabilità e all'efficacia dei gruppi di reazione rapida – *Battlegroup*.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3 e abb.-bis-B, approvata, in testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Parere su emendamenti</i>)	136
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
AVVERTENZA	138

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 28 aprile 2015. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.20.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012 Governo.**

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 3012, recante « Legge annuale

per il mercato e la concorrenza ». Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere alla Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza (o della relativa Nota di aggiornamento).

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, segnala che, con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla

manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Ricorda, infine, che la risoluzione con la quale la Camera ha approvato il DEF 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati) ha inserito tra i « collegati » alla manovra di finanza pubblica il provvedimento recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza » (C. 3012).

Segnala che il disegno di legge in esame si compone di 32 articoli, che recano una serie di misure volte a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati, attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive nei settori delle assicurazioni e fondi pensione, delle comunicazioni, dei servizi postali, dell'energia, dei servizi bancari, dei servizi professionali e dei servizi sanitari, per rinnovare e rafforzare l'economia italiana.

Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici, ricorda che il DEF 2015 assegna al sostegno della competitività del sistema industriale nazionale un ruolo centrale per il rilancio della crescita e dell'occupazione, indicando tra i principali strumenti che il Governo intende utilizzare per azionare le leve della competitività proprio la promozione delle dinamiche competitive e una maggiore apertura dei mercati. Sotto tale aspetto, rileva che il provvedimento concorre al conseguimento degli obiettivi programmatici poiché prevede una regolamentazione meno restrittiva del mercato nonché la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese al fine di incrementare i tassi di investimento di lungo periodo e di accrescere la produttività delle imprese con ricadute positive, non solo sulla competitività del tessuto produttivo e conseguentemente sull'occu-

pazione, ma anche sulla qualità della vita dei cittadini, attraverso l'abbassamento del costo dei beni e dei servizi.

Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, rileva che le disposizioni del disegno di legge, essendo volte ad accrescere la competitività delle imprese, a favorire l'ingresso di nuove imprese nei mercati e ad abbassare il costo di beni e servizi nei numerosi settori su indicati, risultano complessivamente di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Tutto ciò considerato, ritiene che le disposizioni del disegno di legge risultano riconducibili alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge, e che lo stesso non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza » (C. 3012);

rilevato che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

preso atto dei contenuti della risoluzione con la quale la Camera ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2015, in ordine ai provvedimenti da ritenere collegati alla manovra di finanza pubblica;

considerato che le disposizioni del disegno di legge in oggetto – conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa –, recando interventi strutturali volti a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive, per rinnovare e rafforzare l'economia italiana, sono riferibili alla disciplina relativa alla legge annuale per il mercato e la concorrenza e possono, pertanto, ricondursi prevalentemente alle competenze del Ministero dello sviluppo economico;

osservato che le disposizioni del provvedimento medesimo, pur presentando in molti casi carattere ordinamentale e organizzatorio, sono volte a rinnovare e rafforzare l'economia italiana, prevedendo una regolamentazione meno restrittiva nonché la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese al fine di incrementare i tassi di investimento di lungo periodo e accrescere la produttività delle imprese e, pertanto, generare maggiore reddito e maggiore occupazione, con ricadute positive – abbassando il costo di beni e servizi – non solo sulla competitività del tessuto produttivo ma anche sulla qualità della vita dei cittadini e, pertanto, sono suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi programmatici;

considerato che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ai temi individuati dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima ha inserito tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica il citato disegno di legge;

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 3012, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza »:

a) sia riconducibile alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che

quest'ultima ha inserito tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica il citato disegno di legge;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

Bruno TABACCI (PI-CD), nel condividere l'inserimento del disegno di legge in titolo nella strategia complessiva delle riforme predisposta dal Governo, come risultante anche dall'approvazione della risoluzione sul DEF 2015, auspica tuttavia che nel corso dell'esame parlamentare possano essere rafforzato e migliorato l'impianto del provvedimento, che nella sua formulazione attuale non appare sufficientemente efficace sul piano della promozione di una maggiore concorrenzialità e competitività del sistema economico e produttivo del nostro Paese.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.25.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

C. 3 e abb.-bis-B, approvata, in testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo, quale risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, che nella seduta del 16 aprile 2015 ha espresso su di esso parere favorevole. Avverte, altresì, che il 22 aprile scorso la Commissione affari costituzionali ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, senza apportare alcuna modifica al testo. Alla luce di ciò, fa presente che, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, è da intendersi confermato il parere favorevole già espresso dalla Commissione nella seduta del 16 aprile.

Comunica, inoltre, che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, in relazione al quale segnala la proposta emendativa Invernizzi 1.99, volta a prevedere, in relazione alle spese per lo svolgimento dell'eventuale ballottaggio, l'incremento nella misura di 200 milioni annui delle risorse stanziare nell'apposito Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dai *referendum*, provvedendo al relativo onere a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

Segnala, inoltre, la proposta emendativa Di Battista 2.28, che reca una disciplina sostitutiva, rispetto a quella del testo, del voto dei cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, prevedendo una serie di adempimenti a carico della pubblica amministrazione (comuni, Ministero dell'interno, uffici consolari). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione di tali disposizioni possa farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 1.99 e Di Battista 2.28, in

quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 1.99 e Di Battista 2.28 e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Rocco PALESE (FI-PdL) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nel corso dell'esame in seconda lettura il Senato ha parzialmente modificato – fra l'altro – alcune norme riguardanti la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, di cui all'articolo 1, comma 9, capoverso parte VI-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Osserva che il testo approvato in prima lettura dalla Camera ha previsto una procedura finalizzata ad eliminare le contravvenzioni meno gravi, ossia quelle non collegate a danni alle risorse ambientali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, capoverso articolo 318-*bis* e articolo 318-*ter* del provvedimento in esame. In particolare, è stato stabilito che il competente organo di vigilanza debba inviare al contravventore una

prescrizione contenente sia le misure atte a far cessare le situazioni potenzialmente pericolose sia l'indicazione di un termine massimo per la relativa regolarizzazione. Rileva che il Senato ha integrato tale previsione disponendo che detta prescrizione debba essere «asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata». Fa presente che non hanno invece formato oggetto di modifiche da parte del Senato le successive norme, di cui all'articolo 1, comma 9, capoverso articolo 318-*quater*, che disciplinano le verifiche dei predetti adempimenti e la chiusura della procedura. In particolare, rimane stabilito che spetta all'organo accertatore verificare se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità ed i termini indicati dalla prescrizione. Nel caso in cui quest'ultima risulti adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Fa presente che le modifiche approvate dal Senato non risultano corredate di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, osserva che andrebbero pertanto esclusi eventuali effetti onerosi connessi alla necessità di richiedere agli enti specializzati l'asseverazione tecnica delle prescrizioni da inviare ai contravventori.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non essendo ancora pervenuti taluni elementi istruttori da parte delle amministra-

zioni competenti, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Atto n. 155.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.
Atto n. 145.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	139
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	141
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Zoggia, ha formulato una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*).

Daniele PESCO (M5S) ribadisce l'esigenza, da lui già segnalata nel corso della precedente seduta, di utilizzare l'occasione

costituita dal disegno di legge per introdurre misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, le quali costituiscono fenomeni molto diffusi nel settore della nautica da diporto.

Sottolinea infatti, in particolare, come spesso, in tale ambito, si faccia ricorso a società di *leasing* o a società di noleggio, al fine di escludere la tracciabilità delle somme versate per l'acquisto delle imbarcazioni, specie quelle di maggiori dimensioni, per fruire indebitamente di agevolazioni fiscali, nonché per dissimulare il possesso personale delle imbarcazioni stesse.

Auspica quindi che il relatore rifletta sull'opportunità di integrare la sua proposta di parere, inserendovi quantomeno un'osservazione con cui sottolineare la necessità di individuare moduli operativi che consentano all'Agenzia delle entrate e alle autorità amministrative locali di acquisire presso le strutture portuali dipartistiche elementi informativi utili per l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione tributaria.

Davide ZOGGIA (PD), *relatore*, pur apprezzando lo sforzo costruttivo sotteso alle proposte avanzate dal deputato Pesco, ritiene che la normativa vigente già consenta

scambi di informazioni tra le autorità competenti in ambito portuale e l'amministrazione finanziaria, ai fini del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Non considera pertanto opportuno modificare la propria proposta di parere, anche atteso che il provvedimento in esame si pone l'obiettivo specifico di operare una riorganizzazione della disciplina di settore afferente al comparto della nautica da diporto, esulando pertanto da questioni squisitamente tributarie.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si associa alla richiesta del deputato Pesco di integrare la proposta di parere del relatore, segnalando innanzitutto alla Commissione di merito l'esigenza di prevedere, anche attraverso la stipula di piani d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e le autorità amministrative locali, piani di intervento presso le strutture portuali diportistiche, al fine di rilevare elementi di reciproco interesse.

Evidenzia inoltre l'importanza di istituire un registro delle società di noleggio e di *leasing* attive nel settore della nautica da diporto, con l'obbligo di trasmettere e condividere in via telematica i dati in esso contenuti con l'Agenzia delle entrate, al fine di disporre di un adeguato ed efficace strumento di controllo fiscale. Sottolinea infatti, richiamando anche la sua personale esperienza, come, soprattutto nel caso di *yacht* di maggiori dimensioni, le aziende costruttrici spingano di solito i clienti a servirsi, per l'acquisto delle imbarcazioni, di società di *leasing*, utilizzando un meccanismo che può prestarsi evidentemente a pratiche elusive.

Considera pertanto urgente intervenire in materia, in questo o in altro provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) non comprende la chiusura del relatore rispetto alla possibilità di arricchire il contenuto del pa-

re, e ribadisce pertanto la richiesta di inserire nella proposta di parere almeno un'osservazione sui temi da lui stesso segnalati, così da consentire alla Commissione Finanze di svolgere in modo costruttivo il suo ruolo, proponendo misure volte a contrastare in modo più efficace i fenomeni dell'evasione e dell'elusione fiscale nel settore della nautica da diporto.

Marco CAUSI (PD) reputa necessario evitare di aggiungere ulteriori banche dati a quelle, già numerose, esistenti in materia. In tale contesto ritiene che la proposta di parere potrebbe essere integrata inserendovi un'osservazione volta a verificare l'adeguatezza delle banche dati esistenti nel settore della nautica da diporto, nonché le condizioni di interoperabilità delle stesse, al fine di migliorare le azioni di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea la necessità di fare esplicitamente riferimento, nell'osservazione prospettata dal deputato Causi, ai proprietari delle imbarcazioni, ai relativi ormeggi, nonché alle società di *leasing* e di noleggio operanti in tale settore.

Marco CAUSI (PD) condivide la precisazione richiesta dal deputato Pesco.

Davide ZOGGIA (PD), *relatore*, accoglie i suggerimenti formulati dai deputati Causi e Pesco e riformula conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), inserendovi un'ulteriore osservazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI valuta positivamente la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(C. 2722 Governo, approvato dal Senato).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2722, approvato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;

condivisa l'opportunità di razionalizzare la disciplina della nautica da diporto, perseguendo gli obiettivi di miglioramento dei livelli di sicurezza, tutela ambientale, semplificazione degli adempimenti e delle procedure, rafforzamento dell'efficacia dei controlli, aggiornamento del livello professionale degli operatori del settore;

sottolineata l'esigenza di porre in essere tutte le misure utili a sostenere un settore, quello della nautica da diporto, che costituisce una delle eccellenze dell'economia italiana, sia sotto il profilo turistico sia sotto il profilo produttivo, aiutandolo a superare la grave fase di crisi che lo ha penalizzato negli ultimi anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo unico, la quale prevede la destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, nonché dei pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche idonee per essere utilizzate come ricovero a secco di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle aree, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

verificare se tale previsione contrasti con le competenze urbanistico-pianificatorie degli enti locali;

b) con riferimento alla lettera *o*) del comma 2, la quale, nel quadro della razionalizzazione delle risorse istituzionali destinate alle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione, individua il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera come autorità competente in via esclusiva per la pianificazione e il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore, valuti la Commissione di merito se tale previsione possa incidere sulle competenze e funzioni del Corpo della Guardia di Finanza, che svolge, analogamente ad altri corpi dello Stato, compiti di tutela della sicurezza della navigazione;

c) con riferimento alla lettera *r*) del comma 2, la quale dispone l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare i termini temporali per l'individuazione di tali requisiti, nonché di prevedere il coinvolgimento in materia delle Regioni.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(C. 2722 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2722, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto»;

condivisa l'opportunità di razionalizzare la disciplina della nautica da diporto, perseguendo gli obiettivi di miglioramento dei livelli di sicurezza, tutela ambientale, semplificazione degli adempimenti e delle procedure, rafforzamento dell'efficacia dei controlli, aggiornamento del livello professionale degli operatori del settore;

sottolineata l'esigenza di porre in essere tutte le misure utili a sostenere un settore, quello della nautica da diporto, che costituisce una delle eccellenze dell'economia italiana, sia sotto il profilo turistico sia sotto il profilo produttivo, aiutandolo a superare la grave fase di crisi che lo ha penalizzato negli ultimi anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera h) del comma 2 dell'articolo unico, la quale prevede la destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, nonché dei pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche idonee per essere utilizzate come ricovero a secco di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle aree, valuti la

Commissione di merito l'opportunità di verificare se tale previsione contrasti con le competenze urbanistico-pianificatorie degli enti locali;

b) con riferimento alla lettera o) del comma 2, la quale, nel quadro della razionalizzazione delle risorse istituzionali destinate alle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione, individua il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera come autorità competente in via esclusiva per la pianificazione e il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore, valuti la Commissione di merito se tale previsione possa incidere sulle competenze e funzioni del Corpo della Guardia di Finanza, che svolge, analogamente ad altri corpi dello Stato, compiti di tutela della sicurezza della navigazione;

c) con riferimento alla lettera r) del comma 2, la quale dispone l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare i termini

temporali per l'individuazione di tali requisiti, nonché di prevedere il coinvolgimento in materia delle Regioni.

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare l'adeguatezza delle banche dati esistenti nel settore della

nautica da diporto, nonché le condizioni di interoperabilità delle stesse, al fine di migliorare le azioni di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, con particolare riferimento ai registri proprietari, agli ormeggi, alle società di *leasing* e alle società di noleggio.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	144
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	149
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 2.2000 della Relatrice</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI, indi della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Davide Faraone.

La seduta comincia alle 9.35.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di lunedì 27 aprile 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Gianluca VACCA (M5S) ha letto sui giornali di questa mattina che il Governo starebbe predisponendo un decreto-legge per la stabilizzazione dei 101 mila precari della scuola. Tale provvedimento verrebbe adottato subito dopo le manifestazioni previste per il 5 maggio prossimo. Chiede al Governo se tali notizie rispondano al vero, nel qual caso la Commissione avrebbe lavorato sinora inutilmente e peggio sarebbe proseguire sulla vana strada intrapresa. Molto meglio sarebbe sospendere immediatamente l'esame.

Il sottosegretario Davide FARAONE puntualizza che non è una mera indiscrezione giornalistica che può interrompere il percorso della Commissione, la quale d'altronde sta lavorando con efficacia per apportare miglioramenti al testo.

Cristian IANNUZZI (Misto) si domanda di quale Governo faccia parte il sottosegretario, se non ne conosce gli evidenti intendimenti.

Maria MARZANA (M5S) insiste per ottenere dal Governo ulteriori chiarimenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà conto del giudizio sui ricorsi sulle inammissibilità dei seguenti emendamenti, relativi agli articoli da 3 a 7: per l'emendamento Gigli 3.0.50 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione con riferimento specifico alla fattispecie disciplinata dall'ultimo periodo dell'emendamento in cui si prevede il raddoppio della quota capitaria in favore di taluni istituti. Tale disposizione appare infatti suscettibile di determinare oneri superiori alla dotazione del Fondo delle istituzioni scolastiche; per l'emendamento Luigi Gallo 4.40 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione. La modifica del regime di deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni è prevista infatti dall'emendamento con esclusivo riferimento all'IRAP ed il relativo effetto di maggior getti non è sufficiente a compensare interamente il maggior onere previsto dall'emendamento; per l'emendamento Giancarlo Giordano 4.82 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento è privo di copertura finanziaria nell'ipotesi di remunerazione delle prestazioni rese in alternanza scuola-lavoro, presso strutture o organismi pubblici; per l'emendamento Falcone 5.0.3 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto le risorse poste a copertura del maggior onere non sono utilizzabili essendo le stesse destinate, dall'articolo 10, al finanziamento della Carta dello studente il cui valore nominale è determinato dal comma 1 dello stesso articolo 10, in misura fissa; per l'emendamento Centemero 5.0.1 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione essendo il maggior onere recato

dall'emendamento privo di copertura; per l'emendamento Cristian Iannuzzi 6.66 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento introduce il personale ATA nell'organico dell'autonomia che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è determinato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, che fa riferimento al solo personale docente; per l'emendamento Giancarlo Giordano 6.77 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento introduce il personale ATA nell'organico dell'autonomia che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è determinato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, che fa riferimento al solo personale docente; per l'emendamento Chimienti 6.1012 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'obiettivo di raggiungere un rapporto di 1 a 2 tra docenti e alunni con disabilità entro l'anno scolastico 2017-2018 costituisce un vincolo rispetto alla modulabilità delle risorse entro il limite massimo di spesa previsto ai sensi dell'articolo 24 per la formazione dell'organico dell'autonomia; per l'emendamento Centemero 7.12 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento prevede espressamente un esonero dal servizio per i collaboratori del dirigente scolastico, con possibili maggiori oneri per il ricorso a supplenze; per l'emendamento Centemero 7.13 si conferma il giudizio di inammissibilità in quanto la proposta prevede espressamente un esonero per la figura del docente *mentor* che comporta il ricorso a supplenze e, pertanto, possibili effetti finanziari di maggiore spesa; per l'emendamento Santerini 7.212 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la norma utilizza le risorse di cui all'articolo 10, comma 3, finalizzate alla copertura del beneficio previsto dal comma 1 del medesimo articolo 10; può essere considerato, invece, ammissibile ad un nuovo esame l'emendamento Centemero

6.0.1, nel presupposto che ai componenti esterni del Nucleo di valutazione non siano corrisposta alcuna forma di retribuzione, anche a titolo di rimborso spese, pur non essendo tale eventualità espressamente esclusa dall'emendamento. Sulla base del medesimo presupposto si considerano ammissibili anche gli emendamenti Chimienti 9.6; 9.12, 9.13 e 9.17, già valutati come carenti di compensazione.

Avverte altresì che, essendo scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi sugli articoli da 8 a 24, le relative decisioni saranno rese note a partire dalle 12.30. Invita quindi la relatrice a riprendere l'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, chiede una breve sospensione, onde redigere e suggerire una riformulazione dell'emendamento Carocci 2.1037, la cui approvazione potrebbe determinare l'assorbimento o la preclusione di diversi emendamenti a firma di tutti i gruppi.

Luigi GALLO (M5S) e Giancarlo GIORDANO (M5S) si associano, anche perché i rispettivi gruppi sono riuniti per esaminare questioni relative alla legge elettorale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sospende la seduta, che riprenderà alle ore 10.45.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10.50.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, deve ribadire che se il Governo è intenzionato a presentare un decreto legge in materia di assunzioni scolastiche, deve immediatamente essere convocato l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per stabilire il prosieguo dei lavori della Commissione. Del resto, il suo gruppo aveva presentato una richiesta di stralcio dell'articolo 8 su tale materia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, osserva che una riunione dell'ufficio di presidenza è già prevista per le 14.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra la riformulazione dell'emendamento Carocci 2.1037 che recepisce, in tutto o in parte, gli emendamenti Centemero 2.9, Giancarlo Giordano 2.323, Terrosi 2.176, Cristian Iannuzzi 2.221, Simonetti 2.238, Vacca 2.92, Rocchi 2.144 e Cristian Iannuzzi 2.1064.

Luigi GALLO (M5S) resta critico perché l'emendamento 2.1037 se – da un lato – scioglie dei dubbi sul piano di offerta formativa – dall'altro – attenta al concetto di autonomia. Per realizzare davvero l'autonomia scolastica occorre prima garantire il fabbisogno di personale della scuola e poi definire l'organico aggiuntivo.

Roberto SIMONETTI (LNA) sottolinea come la riformulazione della prima parte del comma 5 necessiti di essere precisata meglio al fine di evitare che sorgano contraddizioni.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) apprezza le intenzioni ma ritiene necessari ulteriori chiarimenti.

Giuseppe BRESCIA (M5S), nel ribadire la contrarietà del proprio gruppo alla riformulazione proposta dalla relatrice, segnala l'esigenza di prevedere che il piano oltre a contenere la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA contenga anche quella del personale educativo.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) osserva che le disposizioni in esame contemplano un sistema a regime. Inoltre, rileva che la previsione che il piano di offerta formativo possa essere rivisto ogni anno entro il mese di ottobre appare sufficiente a garantire quella flessibilità che occorre all'autonomia.

Giancarlo GIORDANO (M5S) pensa che la maggioranza sia in affanno e cerchi di rimediare con la lodevole opera della relatrice, la quale però dovrebbe ammettere che l'impianto originario era sbagliato.

Dopo interventi di Manuela GHIZZONI (PD) e Roberto SIMONETTI (LNA), Maria COSCIA (PD), *relatrice* ribadisce come la sua proposta intenda rendere più chiari alcuni passaggi relativi alla dotazione organica. In particolare, evidenzia che le scuole determinano la richiesta di fabbisogno che poi trasmettono all'ufficio regionale. Solo a questo punto interviene una valutazione sulla compatibilità della richiesta di fabbisogno con le dotazioni organiche disponibili. Anche al fine di contribuire a rendere più chiaro e coerente tutto l'impianto, dichiara che i commi 8 e 9 saranno oggetto di un proprio emendamento sostitutivo che assorbirà il contenuto degli emendamenti Rocchi 2.1032 e Carocci 2.1038.

Luigi GALLO (M5S) preso atto del nuovo testo dell'emendamento 2.1037, ripete come il complessivo impianto legge resti confuso e disorganico.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ritiene che le disposizioni previste dall'articolo 2 debbano essere lette nel contesto complessivo dell'intervento legislativo, compresi gli articoli 6 e 8 del provvedimento, i quali, rispettivamente, definiscono l'organico dell'autonomia e prevedono il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, nonché la nuova disciplina per l'assunzione dei docenti mediante concorsi pubblici. Dovrà essere prevista una fase di transizione, attraverso l'attribuzione di incarichi annuali a copertura dei posti vacanti; a regime, l'organico del personale docente potrà essere coperto, in modo organico e programmato, sulla base di piani triennali.

Giancarlo GIORDANO (SEL) deve ribadire che la maggioranza sta cambiando rotta a ogni emendamento della relatrice.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), con riferimento al piano straordinario di assunzioni e all'assegnazione della dotazione organica alle istituzioni scolastiche, sotto-

linea come sia fondamentale procedere all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi già conclusi. Ritiene inoltre che, posto che per l'anno scolastico 2015-2016 il sistema di copertura delle necessità di organico attraverserà una fase di transizione, sia opportuno esplicitare tale passaggio anche nell'ambito del provvedimento in esame.

Silvia CHIMIANTI (M5S) sottolinea come, durante la fase di transizione verso il regime dell'organico dell'autonomia, si verificherà una situazione di confusione e di grave disallineamento tra il fabbisogno di personale docente da parte delle scuole e la dotazione di organico di cui esse potranno disporre.

Ferdinando ADORNATO (AP), preferisce alla parola «individua», contenuto al comma 5 della nuova formulazione dell'emendamento Carocci 2.1037, il più specifico termine «quantifica».

La Commissione approva l'emendamento Carocci 2.1037, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, dall'approvazione dell'emendamento Carocci 2.1037, così come riformulato, risultano preclusi o assorbiti, ove non dichiarati inammissibili, gli emendamenti da Vezzali 2.267 a Centemero 2.20 (da pagina 52 a pagina 64 del fascicolo degli emendamenti). Sospende quindi la seduta, che riprenderà alle 14.

La seduta, sospesa alle 11.30, è ripresa alle 15.05.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, presenta l'emendamento 2.2000 (*vedi allegato 2*), la cui finalità è di novellare l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, superando di fatto le

disposizioni previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

Ilaria CAPUA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 18.30 della giornata odierna.

Dopo interventi di Giancarlo GIOR-DANO (SEL) e Gianluca VACCA (M5S), la Commissione conviene.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 2.

Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 6, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. L'ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.

6. Per l'attuazione degli obiettivi relativi alle necessità e priorità individuate per le istituzioni scolastiche fra quelle di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di

riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

7. L'ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

2. 1037. *(Nuova formulazione)* Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTO 2.2000 DELLA RELATRICE

ART. 2.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

ART. 3.

(Piano triennale dell'offerta formativa).

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia sulla

base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

2-bis. Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istruzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.

3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini della predisposizione del Piano, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

5. Il Piano, nonché le eventuali revisioni annuali, sono resi pubblici tramite la pubblicazione sui siti delle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 9.

2. 2000. La Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	151
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	154
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla VIII Commissione)	156
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla VIII Commissione)	157
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	158

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 2972</i>)	153
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono state presentate proposte emendative al disegno di legge europea 2014 relativamente alle parti di competenza della VIII Commissione (*vedi allegato 1*).

Per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti, ricorda che l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto pro-

prio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In considerazione di tali criteri, la presidenza ritiene inammissibili gli emendamenti: Mongiello 19.1, in quanto, rendendo volontaria l'adesione al CONAI delle imprese agricole e della pesca, limita di fatto la platea dei soggetti obbligati al rispetto della normativa recata dal decreto legislativo 152 del 2006, introducendo deroghe non previste dalle direttive 94/62/CE e 2004/12/CE; Oliverio 19.2, in quanto esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sugli imballaggi gli utilizzatori, contrariamente a quanto stabilito nelle direttive sopra richiamate.

Ricorda poi che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Ricorda altresì che gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno essere ripresentati in Assemblea.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Stella Bianchi 19.10 e Segoni 20.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Segoni 19.2 e 19.3.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Stella Bianchi 19.10, respinge gli emendamenti Segoni 19.2 e 19.3 e, infine, approva l'emendamento Segoni 20.1.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge europea 2014 (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con la proposta testé formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di relazione favorevole presentata dalla relatrice. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Cominelli quale relatrice presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile.

Miriam COMINELLI (PD) *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (*vedi allegato 3*).

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con la proposta testé formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di mercoledì 22 aprile 2015.

Giovanna SANNA, *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 10.40.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

C. 2607 Braga.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 2972).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che lo scorso 16 aprile è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2972, d'iniziativa del deputato Samuele Segoni, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile».

Poiché tale proposta di legge verte su materia identica a quella recata dalla proposta di legge in titolo, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977
Governo.**

EMENDAMENTI

ART. 19

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo.

19. 10. Stella Bianchi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: È garantita aggiungere la seguente: esclusivamente.

19. 2. Segoni.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere le seguenti parole: , solo in tal caso potranno essere commercializzati.

19. 3. Segoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al titolo II ed al titolo VI della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:

14. Le imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 e di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, singole o associate, nonché le imprese tenute all'iscrizione come utilizzatori possono aderire a CONAI attraverso la propria Organizzazione di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati e costituisce adempimento agli obblighi adesione previsti a carico delle singole imprese. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli oneri connessi al pagamento dei contributi eventualmente dovuti al Consorzio. Le Organizzazioni che intendono aderire per conto dei propri associati sottoscrivono e versano, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari a 500 euro. Nel Regolamento sono definite le modalità per l'attribuzione delle quote di rappresentanza delle Organizzazioni iscritte, da valutare in funzione della percentuale di settore rappresentato. Il Consorzio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce specifiche esenzioni dall'applicazione del contributo ambientale per le imprese agricole e della pesca, singole e associate.

15. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non sono soggette alla relativa contribuzione.

b) l'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito

dal seguente: « 1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000 ».

19. 1. Mongiello, Oliverio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al titolo II ed al titolo VI della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 219, comma 2, lettera *a*), le parole « e dagli utilizzatori » sono soppresse;

b) all'articolo 220, comma 1, all'articolo 221, commi 1 e 2, nonché all'articolo 224, comma 1 e comma 3, lettera *h*) ed all'articolo 261, comma 1, le parole: « e gli utilizzatori » sono soppresse;

c) all'articolo 221, comma 8, le parole: « comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere *a*) o *c*) », sono soppresse;

d) all'articolo 221, comma 9, le parole: « , assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, » e le parole: « e agli utilizzatori » sono soppresse;

e) all'articolo 221, comma 10 le parole: « e degli utilizzatori » sono soppresse;

f) all'articolo 224, comma 5 la parola: « utilizzatori » è soppressa;

g) all'articolo 224 è aggiunto il seguente comma:

14. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non sono soggette alla relativa contribuzione;

h) l'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: « 1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000 ».

19. 2. Oliverio, Mongiello.

(Inammissibile)

ART. 20.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dandone opportuna comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

20. 1. Segoni.

(Approvato)

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977
Governo.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2977
Governo, recante « Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Eu-
ropea – Legge europea 2014 »;

valutate positivamente le disposizioni
di cui all'articolo 19 volte a superare la
procedura di infrazione n. 2014/2006 sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminata la Relazione sulla partecipazione consuntiva dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2);

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
C. 2722 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto»;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, nel conferire la delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, fa riferimento, alla lettera e), tra le materie oggetto della predetta delega, alle procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;

tale disposizione dovrebbe essere opportunamente estesa anche alle procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas naturale liquefatto (GNL);

considerato che:

la VIII Commissione, in data 12 dicembre 2012, ha approvato la risoluzione 8-00218 Realacci che, tra l'altro, impegnava il Governo ad assumere iniziative per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette relativamente alla nautica da diporto, prevedendo misure differenziate per le unità da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità;

tra i principi e criteri direttivi cui dovrà conformarsi il Governo nell'esercizio della delega legislativa, dovrebbe per-

tanto essere prevista, al comma 2, anche l'introduzione di regole omogenee di salvaguardia delle aree marine protette, inserendo misure di premialità ambientale per le unità da diporto in possesso di requisiti di eco-compatibilità, come richiesto nella risoluzione sopra citata;

andrebbe altresì valutata l'introduzione, quale ulteriore criterio di delega, di una disciplina puntuale, ed in termini maggiormente restrittivi, delle attività ludico-sportive all'interno delle aree marine protette, anche al fine di garantire una maggiore tutela agli esercenti la cosiddetta «pesca artigianale»;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), anche alle procedure per l'approvazione e l'installazione, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, di sistemi di alimentazione con gas naturale liquefatto (GNL);

b) si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 2, tra i principi e criteri direttivi cui dovrà conformarsi il Governo nell'esercizio della delega legislativa, sia l'introduzione di regole omogenee di salvaguardia delle aree marine protette, con particolare riferimento sia a misure di premialità ambientale per le unità da diporto in possesso di requisiti di eco-compatibilità, sia l'introduzione di una disciplina più restrittiva dell'esercizio di attività ludico-sportive all'interno delle aree in questione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	159
Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015. Atto n. 153 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	159

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012.

Atto n. 152.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ritiene che anche le questioni relative al contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012 in esame possano essere affrontate nell'ambito della discussione del contratto di programma per il triennio 2013-2015. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015.

Atto n. 153.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) ringrazia preliminarmente il Governo per la dispo-

nibilità ad attendere l'esame parlamentare degli schemi di contratto prima della loro definitiva stipula, osservando che il lungo tempo occorso al Governo per definire tali contratti rende a suo giudizio giusto e doveroso concedere un tempo sufficiente anche alle due Camere per poter esprimere un parere avveduto su una materia alquanto complessa, come quella oggetto dei due schemi di contratto. Osserva che il primo di essi, quello relativo al triennio 2010-2012, viene esaminato dal Parlamento per adempiere ad una formalità burocratica, mentre il secondo, relativo al triennio 2013-2015, reca una mera fotografia di dati risalenti al 2012. Chiede quindi in primo luogo al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione, in vista dell'espressione del parere, informazioni più recenti e più rispondenti alla odierna realtà del mondo aeronautico. Ricorda che il gruppo del MoVimento 5 Stelle si è da sempre interessato all'ENAV, in primo luogo osteggiandone fermamente la privatizzazione, essendo a suo giudizio intollerabile che per ragioni di cassa si metta a rischio la qualità del sistema di sicurezza aerea. Sottolinea, infatti, che ENAV svolge un servizio di importanza strategica per il Paese, in quanto responsabile sul territorio italiano – e sulle zone di mare internazionale di competenza italiana – della fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo, del servizio informazioni volo, del servizio informazioni aeronautiche e del servizio di osservazioni e previsioni meteorologiche e che in stretta collaborazione con l'Aeronautica Militare svolge anche un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza dello spazio aereo nazionale e soprattutto il cosiddetto « confine meridionale » dell'Unione Europea e della NATO. Esprime, pertanto, rammarico per la decisione del Governo di procedere all'alienazione del 49 per cento del capitale della società e per la recente riduzione operata sul bilancio di 180 milioni di euro, che costringe ENAV a ricorrere al mercato finanziario e quindi ad indebitarsi impropriamente, consentendo altresì al suo *management* di poter derogare alla normativa sul tetto alle retribu-

zioni dei dirigenti pubblici. In merito agli schemi di contratto, intende in particolare soffermarsi su due aspetti. Il primo è relativo alla presa in carico da parte di ENAV dei servizi di navigazione negli aeroporti ex militari divenuti civili sulla base di specifici decreti ministeriali, in particolare Ciampino e Verona, già consegnati il 1° giugno 2014, e Treviso, Brindisi e Rimini su cui il CIPE ha chiesto di evitare una riduzione generalizzata del livello del servizio offerto. Chiede quindi al relatore che nel parere possa essere affrontata la questione del personale militare dei citati aeroporti che ha chiesto di transitare nel personale civile di ENAV. Ricorda ai colleghi che, al riguardo, è stata avviata presso le Commissioni riunite Difesa e Trasporti la discussione della risoluzione a firma del collega Dell'Orco ed è stato approvato, in sede di esame del decreto-legge n. 90 del 2014, il comma 1-*quater* dell'articolo 4, con la finalità di agevolare il transito, a domanda, del personale militare impiegato nell'erogazione dei servizi di volo negli aeroporti di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso in ENAV. Esprime sorpresa per la reazione rispetto a tale agevolazione avuta da ENAV, che si è opposta giudiziariamente a tali domande di transito, sostenendo peraltro che l'ingresso di controllori di volo militari comporterebbe il rischio di un indebolimento dell'obiettivo primario della sicurezza poiché la sensibilità alla sicurezza in ambito militare è da considerarsi non all'altezza degli *standard* civili. Ritiene che tali dichiarazioni rappresentino un'offesa non solo all'Aeronautica Militare ma a tutte le Forze armate. Il secondo aspetto su cui intende soffermarsi è relativo all'articolo 3 su servizi della navigazione aerea, sul quale chiede al Governo di chiarire il significato normativo del paragrafo 5, che cita. In particolare chiede all'esponente del Governo di chiarire che cosa si intende per « revisione al ribasso del livello dei servizi di navigazione aerea prestati ». Nell'aggiungere che sta procedendo ad un approfondimento anche degli articoli 15, relativo agli obblighi di informazione e di

rendicontazione, 16, 17 e 18 sugli obblighi di contabilità analitica e di certificazione, di trasparenza nonché di monitoraggio sull'attuazione del contratto per comprendere se debbano essere più incisive, ricorda che, in merito alla trasparenza, l'azienda si era impegnata a pubblicare l'elenco di titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, per adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Osserva, infatti, che all'interno della società, per il solo anno fra il 2013 e il 2014, sono stati conferiti oltre 300 incarichi di consulenza di vario titolo e natura, rispetto ai quali i sindacati interni all'azienda hanno denunciato l'inopportunità, dal momento che i compiti affidati con tali incarichi potevano essere svolti impiegando personale interno. Nel rilevare che ad oggi non risulta disponibile l'elenco dei titolari di tali incarichi, conclude osservando che, considerando l'enorme ritardo accumulato dai due schemi di contratto in esame, sarebbe stato più opportuno esprimere prima il parere sul Piano nazionale di sviluppo aeroportuale – di cui stigmatizza l'enorme ritardo nell'approvazione – dal momento che la sua definitiva emanazione avrà certamente un impatto sugli effettivi servizi che ENAV andrà ad erogare alla Società di gestione aeroportuale che da questo Piano farà derivare la predisposizione e la sostenibilità economica dei propri piani industriali.

Vincenzo GAROFALO (AP) pur rilevando che i contratti di programma in esame si riferiscono a periodi, il primo interamente e il secondo in gran parte trascorsi, ritiene in ogni caso utile svolgere una considerazione relativa alle condizioni di funzionamento di alcuni scali. In primo luogo sottolinea che la riorganizzazione dei servizi operata in particolare attraverso il contratto di programma riferito al triennio 2013 – 2015 esclude di fatto dall'erogazione dei servizi di assistenza al volo gli aeroporti di Crotone, Cuneo e Comiso. Comprendendo le ragioni di tale esclusione per l'aeroporto di Crotone, osserva che l'aeroporto di Cuneo ha regi-

strato un aumento dei volumi di traffico tale da essere considerato un aeroporto di rilevanza nazionale e lo scalo di Comiso, in esercizio da un tempo assai breve, ha già dimostrato un'ampia capacità di accoglienza di cui hanno ampiamente beneficiato i territori da questo serviti. Evidenzia quindi l'opportunità che venga svolta una riflessione più approfondita riguardo a questi due aeroporti, dal momento che dal 1° gennaio 2016 si aprirà uno scenario diverso, che dovrà tener conto anche della emanazione del Piano nazionale di sviluppo aeroportuale. In conclusione, invita la Commissione a valutare l'opportunità di svolgere un'audizione di rappresentanti della società per effettuare alcuni approfondimenti, prima di procedere alla presentazione della proposta di parere.

Ivan CATALANO, *presidente*, domanda alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza le valutazioni in merito allo svolgimento di un'audizione dei rappresentanti di ENAV Spa.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, in considerazione delle ulteriori questioni emerse nel corso del dibattito, in aggiunta a quelle già rappresentate nella relazione introduttiva, si riserva di intervenire sul merito dei provvedimenti in una successiva seduta. Ritiene comunque che l'eventuale audizione di rappresentanti della società che la Commissione decidesse di svolgere potrebbe fornire elementi di sicuro interesse rispetto alle questioni poste.

Diego DE LORENZIS (M5S) ricorda che il consiglio di amministrazione di ENAV SpA è tuttora dimezzato e chiede al Governo di indicare i motivi dei ritardi nelle nomine, sollecitandolo a procedere quanto prima.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163
ERRATA CORRIGE	162

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.05

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2015.

Daniele MONTRONI, *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole, sottolineando che il testo in esame, trasmesso dal Senato e non modificato presso la Commissione di merito della Camera, ha

recepito numerose osservazioni contenute nel parere espresso dalla 10^a Commissione Industria del Senato. Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento in titolo che interviene su un settore che attraversa da tempo una pesante crisi che ha portato alla perdita di 38 mila posti di lavoro.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 426 del 16 aprile 2015, a pagina 161 seconda colonna, trentacinquesima riga, le parole: « Audizione del Garante per le micro piccole e medie imprese, dott. Giuseppe Tripoli, e » sono sostituite dalla seguente « Audizione ».

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
C. 2722 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge recante *Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto* (C. 2722), approvato dal Senato;

premesso che la nautica è un comparto di punta del complesso delle attività produttive in cui si identifica il «*made in Italy*» e ha una grande rilevanza per il settore turistico;

sottolineata l'urgenza di adottare interventi radicali di semplificazione e di snellimento burocratico relativamente alla gestione delle unità da diporto, per stimolare una ripresa del diportismo e del turismo nautico sul territorio nazionale, nonché di razionalizzazione delle attività di controllo,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).

Audizione di rappresentanti dell'INAIL 164

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) 164

AVVERTENZA 172

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).

Audizione di rappresentanti dell'INAIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.45.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato concordato il rinvio dell'esame del provvedimento, evidenziando in ogni caso l'opportunità che la Commissione esprima il proprio parere sul testo risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate in sede referente. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Incerti.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, osserva che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere alla VII Commissione (Cultura) sul disegno di legge n. 2994, recante riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, al quale sono abbinati diversi progetti di legge di iniziativa parlamentare. Nel segnalare che l'esame del provvedimento è già entrato nel vivo dell'esame degli emendamenti dopo lo svolgimento dell'esame preliminare e di un ampio ciclo di audizioni che ha visto il coinvolgimento di circa novanta soggetti interessati, rilevo, anzitutto, che il provvedimento promuove un'ampia riforma in materia scolastica, puntando in particolare a valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dotandole delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie. Fa notare che la relazione illustrativa indica che le disposizioni in oggetto sono volte a garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio. A tal fine le singole istituzioni scolastiche definiscono il proprio fabbisogno attraverso la predisposizione di un piano triennale dell'offerta formativa volto a potenziare e valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti e l'apertura della comunità scolastica al territorio. Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, rilevano in particolare le disposizioni che più direttamente interessano il personale scolastico, a partire da quelle dell'articolo 8, che disciplina un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 in vista di una sensibile riduzione del precariato del personale docente e della riforma dell'attuale sistema di accesso ai ruoli del medesimo personale. Per altro verso, assumono rilievo le disposizioni relative al rafforzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche con riferimento alla disciplina dell'apprendistato, che la nostra Commissione esamina in questi giorni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante il testo organico semplificato dei contratti e la nova disciplina delle mansioni (Atto n. 158).

Passando rapidamente in rassegna il contenuto del provvedimento, composto di ventiquattro articoli suddivisi in VIII Capi, evidenzio che l'articolo 1, nell'ambito del Capo I, indica le finalità perseguite dall'intervento, mentre il Capo II reca disposizioni in tema di autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa e si compone degli articoli da 2 a 5. In particolare, l'articolo 2 al fine di realizzare compiutamente l'autonomia scolastica, prevede il rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico e l'istituzione dell'organico dell'autonomia, stabilendo a tal fine una programmazione triennale dell'offerta formativa e l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Osserva che l'articolo 3, introducendo uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa, prevede l'attivazione, nelle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali che soddisfino le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti e disciplina la creazione del *curriculum* dello studente. Fa notare che l'articolo 4, che si riserva di analizzare in modo più approfondito nel prosieguo della relazione, considerata la sua significativa rilevanza sotto il profilo delle competenze della Commissione, interviene in materia di alternanza scuola – lavoro, mentre l'articolo 5, che incide nel campo dell'innovazione digitale e della didattica laboratoriale, prevede l'adozione di un Piano nazionale scuola digitale, nonché la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità. Rileva che il Capo III, composto degli articoli da 6 a 13, riveste una particolare rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione, dal momento che interviene in materia di organico, assunzioni e assegnazione dei docenti. In particolare, fa notare che l'articolo 6 definisce la composizione dell'organico dell'autonomia, individuando, inoltre, il meccanismo per la determinazione su base triennale della sua consistenza, mentre l'articolo 7 disciplina le competenze del dirigente scolastico, con particolare riferimento all'attribuzione diretta degli incarichi triennali ai docenti,

regolando altresì l'articolazione dei ruoli dei docenti, con l'istituzione degli albi territoriali. Osserva che l'articolo 8, sul quale si riserva di ritornare successivamente, prevede l'attuazione di un Piano straordinario di assunzioni di personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, mentre l'articolo 9 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, in parte confermando quanto previsto a legislazione vigente, in parte introducendo elementi di novità, in particolare, affidando la valutazione al dirigente scolastico. Rileva che l'articolo 10 introduce una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e prevede l'adozione, ogni tre anni, di Piano nazionale di formazione, mentre l'articolo 11 istituisce a decorrere dall'anno 2016 un fondo di 200 milioni di euro per la valorizzazione del merito del personale docente. Evidenzia che l'articolo 12, sul quale si soffermerà più diffusamente in seguito, interviene in materia di limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili costituendo un Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine, mentre l'articolo 13, sul quale comunque fa notare che ritornerà più avanti, interviene in materia di comandi e distacchi del personale scolastico. Nell'ambito del Capo IV, che nella rubrica fa riferimento alle istituzioni scolastiche autonome, rileva che l'articolo 14 dispone l'istituzione del portale unico dei dati della scuola e l'avvio di un progetto sperimentale per l'assistenza alle scuole in materia di gestione amministrativa e contabile. Osserva che il Capo V che comprende gli articoli da 15 a 17 – interviene in materia di agevolazioni fiscali. In particolare, l'articolo 15 consente la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF anche alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, mentre l'articolo 16 introduce un credito di imposta, il cosiddetto *school bonus*, per le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento degli istituti esistenti e al sostegno dell'occupabilità

degli studenti. L'articolo 17 introduce, invece, una detrazione per le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Osserva che il Capo VI, composto degli articoli da 18 a 20, interviene in materia di edilizia scolastica. In dettaglio, fa presente che l'articolo 18 disciplina un programma per la realizzazione di « scuole innovative », mentre l'articolo 19 reca disposizioni in materia di programmazione e realizzazione delle misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici. Da ultimo, l'articolo 20 stanziava 40 milioni di euro per lo svolgimento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti delle scuole. Rileva che il Capo VII si compone del solo articolo 21, che reca una ampia delega al Governo in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione. Osserva che il Capo VIII, infine, reca le disposizioni finali e le norme finanziarie, fissando, all'articolo 22, deroghe alla normativa vigente e alla disciplina contrattuale e stabilendo, all'articolo 23, abrogazioni espresse. L'articolo 24 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione segnala, anzitutto, che l'articolo 2 istituisce al comma 1 l'organico dell'autonomia, introducendo una disciplina che incide significativamente sul personale docente e sulla sua gestione, superando le disposizioni a suo tempo introdotte dall'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012. Ai fini della definizione del fabbisogno organico, anche in riferimento al potenziamento dell'offerta formativa, il comma 3, lettera n) richiama, tra gli obiettivi da perseguire, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, un tema – che ricorre in diverse parti del testo – valutato in termini centrali per i nostri profili di competenza. L'articolo reca, al comma 11, disposizioni strettamente connesse a quelle del successivo articolo 7, relative alla scelta da parte del dirigente scolastico del personale da assegnare all'organico dell'autonomia, mentre il comma 13 disciplina la definizione del fabbisogno del personale docente per

l'anno scolastico 2015/2016. Si segnalano, inoltre, le disposizioni dei commi 14 e 15 in materia di insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria.

Quanto all'articolo 3, segnala che esso assume una certa rilevanza laddove interviene in materia di *curriculum* dello studente, stabilendo che esso, oltre a documentare il percorso di studi, comprensivo delle competenze acquisite, delle scelte opzionali e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, attesta anche lo svolgimento di esperienze formative (quali, sport, attività culturali e di volontariato) in ambito extrascolastico.

Come segnalato, l'articolo 4 presenta diversi aspetti di competenza della Commissione, atteso che intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, il comma 1 dispone che, negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, i percorsi di alternanza scuola-lavoro – che devono essere inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa – abbiano una durata complessiva, nell'ultimo triennio, di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei. Tali previsioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 di tale articolo 4, novellando l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 2005, introduce la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e specifica che le convenzioni possono essere stipulate anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, una precisazione forse non necessaria visto che già si consente la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati. Il comma 3 prevede che l'alternanza possa essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il comma 4 concerne l'emana-zione del regolamento di delegificazione concernente diritti e doveri degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuo-

la-lavoro, novellando l'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, in particolare, segnala che si prevede il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a fronte del parere previsto dalla legislazione vigente. Il comma 5 prevede che le scuole secondarie di secondo grado organizzino, nei limiti delle risorse disponibili, corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza, e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Dunque, si attribuisce alle scuole, a livello normativo, la responsabilità dello svolgimento delle attività formative. Al riguardo, ritiene che si possa valutare l'opportunità di formulare le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 in termini di novelle al decreto legislativo 77 del 2005. Rileva che il comma 6 intreccia, poi, un tema di stretta attualità per la XI Commissione, quello della disciplina dell'apprendistato, materia che rientra nell'ambito del riordino delle fattispecie contrattuali operato dal Governo con lo schema di decreto legislativo n. 158 – attualmente in corso di esame presso la nostra Commissione – in attuazione della delega in materia di lavoro conferita dalla legge n. 183 del 2014. Il comma in esame, infatti, prevede, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, la possibilità per gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale « anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ». Al contempo, si abroga il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, che ha previsto l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secon-

darie di secondo grado, con particolare riferimento a quelli degli istituti professionali, per il triennio 2014-2016, attraverso la stipula di contratti di apprendistato con oneri a carico delle imprese interessate – facendo però salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali già attivati. Ricorda che al programma sperimentale previsto dall'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 è stato dato avvio con decreto ministeriale del 5 giugno 2014, che ha disposto, in particolare, che lo stesso programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ha definito la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, i contenuti del Protocollo d'intesa da stipulare fra MIUR, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, regioni interessate e impresa interessata alla sperimentazione, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse, nei limiti previsti dal Protocollo d'intesa, tra le istituzioni scolastiche e l'impresa, i diritti degli studenti coinvolti, i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. A seguire, l'8 settembre 2014 sul sito del MIUR è stata data notizia dell'avvio della fase di sperimentazione del programma di formazione in alternanza scuola-lavoro per studenti del quarto e quinto anno degli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico messo a punto da MIUR, Ministero del Lavoro, regioni, organizzazioni sindacali ed Enel.

Fa notare, in proposito, che, mentre la sperimentazione avviata sulla base del decreto-legge n. 104 del 2013 riguarda studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di secondo grado e ha previsto l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione, la nuova disciplina riguarderà gli studenti a partire dal secondo anno del medesimo grado di istruzione e prevedrà l'attivazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. L'abrogazione dell'articolo 8-bis delle legge n. 104 del 2013 è sostanzialmente giustificata dal fatto che lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo in materia – al quale il

comma in esame fa espresso riferimento – prevede una disciplina che, sostanzialmente, mette a regime gran parte delle opportunità di formazione ed alternanza scuola-lavoro che erano state introdotte dall'articolo 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2013. Lo schema di decreto legislativo n. 158, infatti, al comma 5 dell'articolo 41, relativo alla tipologia di apprendistato in oggetto prevede la possibilità di stipulare tale tipologia di contratti di apprendistato anche per gli studenti iscritti al quarto e al quinto anno degli istituti tecnici e professionali. Potrebbe essere, peraltro, opportuno coordinare l'intervento normativo proposto dal Governo in materia di apprendistato, che appare, allo stato, duplicato in due distinti provvedimenti – lo schema di decreto legislativo n. 158 e il disegno di legge in esame – eventualmente valutando l'opportunità di concentrare le disposizioni nello schema di decreto legislativo, considerato che esso aspira a configurarsi come testo organico delle diverse tipologie contrattuali. Fa notare che, per le finalità indicate, nonché per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dell'attuazione delle misure indicate dall'articolo 4, il comma 7 autorizza la spesa di 100 milioni di euro dal 2016, da ripartire fra le istituzioni scolastiche. Segnala, quindi, che il comma 8 prevede che il dirigente scolastico individui le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili alla attivazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro e di periodi di formazione in azienda con la stipula di contratti di apprendistato e stipuli convenzioni finalizzate anche a favorire l'orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali.

Passando ad esaminare l'articolo 5, fa notare che il comma 3, lettera e), prevede, tra gli obiettivi del Piano nazionale scuola digitale, la formazione dei docenti per l'innovazione didattica, nonché la formazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti tecnici e degli assistenti amministrativi per l'inno-

vazione digitale nell'amministrazione. Assume rilevanza, poi, il comma 5 che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, prevede che le scuole, anche in rete tra loro o attraverso i poli tecnico professionali, possono dotarsi, evidenziandolo nei Piani triennali dell'offerta formativa, di laboratori territoriali per l'occupabilità, con la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese. Tra gli obiettivi dei laboratori rientra, in particolare, la fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati.

Rileva poi che l'articolo 6 interviene in materia di determinazione della composizione e della consistenza dell'organico dell'autonomia, prevedendo tra l'altro la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. L'organico è determinato su base regionale con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata. In particolare, fa notare che il comma 3 prevede che il dirigente scolastico utilizzi per la copertura dei posti dell'organico il personale iscritto negli albi territoriali dei ruoli del personale docente. Il dirigente dovrà inoltre utilizzare il personale docente della dotazione organica dell'autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni, eventualmente integrando il trattamento stipendiale qualora il docente sia impiegato in un grado di istruzione superiore. Si precisa, poi, che lo stesso personale debba assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Segnala, quindi, che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare affidando agli stessi l'attribuzione diretta di incarichi triennali ai docenti e la possibilità di derogare ai parametri numerici previsti per la formazione delle classi. Reca, inoltre, disposizioni sull'articola-

zione dei ruoli del personale docente – in particolare, introducendo gli albi territoriali – e dispone l'incremento, dall'anno scolastico 2015/2016, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.

Con riferimento alla disciplina dei ruoli del personale docente, che hanno carattere regionale e sono suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto, osserva che il comma 4 prevede una articolazione in albi territoriali, finalizzata, in particolare, all'attuazione delle nuove disposizioni in materia di incarichi di docenza attribuiti direttamente dal dirigente scolastico. La disciplina dell'iscrizione in tali albi non si applica al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del provvedimento, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale. Il comma 3 di tale articolo 7 dispone che, per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sulla base dei Piani triennali dell'offerta formativa, il dirigente scolastico proponga incarichi di docenza di durata triennale rinnovabili ai docenti iscritti negli albi territoriali, nonché « al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica ». In generale, con riguardo all'istituto di attribuzione degli incarichi da parte del dirigente, sembrerebbe necessario chiarire come si coordini la previsione in base alla quale sono attribuiti incarichi a tempo determinato – seppur rinnovabili – con la previsione che destinatario di tali incarichi risulti personale assunto a tempo indeterminato (neoassunti ma anche personale già di ruolo).

Segnala, quindi, che l'articolo 8 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente. Destinatari della disposizione sono i vincitori (non ancora assunti) del concorso pubblico bandito nel 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Inoltre, prevede una nuova disciplina, a regime, per l'assunzione del personale docente, che av-

verrà esclusivamente mediante concorsi per titoli ed esami. In particolare, fa notare che il comma 1 dispone che il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato riguarda il personale docente delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione ed è finalizzato alla copertura dei posti vacanti e disponibili nel nuovo organico dell'autonomia. Sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento il piano dovrebbe riguardare l'assunzione di 100.701 unità di personale docente. I commi 2 e 3 dispongono che partecipano al piano straordinario, previa presentazione di apposita domanda di assunzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, gli appartenenti alle seguenti categorie: vincitori del concorso pubblico del 2012, presenti nelle graduatorie di merito alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione (circa 3.000 unità, di cui circa il 70 per cento iscritti anche alle graduatorie ad esaurimento); iscritti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006 (si tratta di circa 140.000 unità di personale). I soggetti che appartengono a entrambe le categorie devono optare, nella domanda di assunzione, per una sola di esse. In particolare, con riguardo al meccanismo di assunzione previsto, il citato comma 2 stabilisce che, nei limiti sopra ricordati, i vincitori del concorso del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento sono assunti a tempo indeterminato e inseriti negli albi territoriali, seguendo la procedura descritta ai commi 4 e seguenti. Il comma 9 esclude dal piano straordinario di assunzioni i soggetti già assunti in qualità di docenti a tempo indeterminato presso scuole statali, anche qualora presenti nelle graduatorie di merito o ad esaurimento di cui al comma 2, nonché i soggetti per i quali la riserva per il conseguimento del titolo abilitante non sia stata sciolta entro il 30 giugno 2015. I commi 4, 5, 6, 7 e 8

disciplinano la procedura di assunzione nell'ambito del piano straordinario. Più precisamente, rileva che il comma 4, in particolare, dispone che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, si provvede con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato: 1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento; 2) assunzione degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento, eventualmente incrementato dei posti rimasti vacanti e disponibili al termine della fase precedente; 3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale; 4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale. Segnala, in particolare, che il comma 5 dispone che i soggetti interessati « possono » esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali, mentre il comma 6 prevede che, ai fini di una maggiore fungibilità del personale assunto e di una limitazione al ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applichi l'articolo 7, comma 3, lettera d), che prevede l'utilizzo di personale docente (di ruolo) in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché in possesso di titolo di studio valido all'insegnamento. Una particolare rilevanza assume il comma 10, che reca interventi relativi a graduatorie esistenti stabilendo che, a decorrere dal 1° settembre 2015, perdano efficacia ai fini delle assunzioni con contratti di qualsiasi tipo e durata (dunque, anche per le supplenze), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria (ad eccezione, quindi, della scuola dell'infanzia) sia le

graduatorie di merito del concorso pubblico del 2012 sia le graduatorie ad esaurimento del personale docente. Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente al 2012 per il reclutamento del personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, inclusa, quindi la scuola dell'infanzia. Fa notare che il comma 11 dispone che la prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente « ed educativo » – comprendente i soggetti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento – continua ad esplicare la propria efficacia (ai fini del conferimento delle supplenze) fino all'anno scolastico 2016/2017 incluso, limitatamente ai soli soggetti ivi iscritti alla data di entrata in vigore del provvedimento, non assunti a seguito del piano straordinario. Osserva che il comma 12 prevede una nuova disciplina per l'assunzione del personale docente disponendo che, a regime, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale – ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo – avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali, su base regionale, per titoli ed esami. Le relative graduatorie di merito restano valide fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e, comunque, non oltre 3 anni. Analoga disposizione, riferita anche al personale educativo, è contenuta nell'articolo 21, in termini di criterio direttivo della delega ivi prevista.

Ricorda poi che l'articolo 9 disciplina il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo rimettendo in particolare al dirigente scolastico la valutazione, ora di competenza del Comitato per la valutazione del servizio. In caso di esito negativo, non è più prevista la concessione di una proroga di un anno scolastico al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Segnala, quindi, che l'articolo 10 istituisce una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro annui da

utilizzare per l'acquisto di libri, pubblicazioni, hardware e software, corsi e attività di aggiornamento, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, ingressi a musei, mostre ed eventi culturali.

Rileva che l'articolo 11 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Le risorse – che costituiscono un *bonus* con natura di retribuzione accessoria – sono assegnate ai docenti dal dirigente scolastico.

Fa notare che l'articolo 12 assume rilevanza laddove al comma 1 stabilisce il divieto, per i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per la copertura di posti vacanti e disponibili (supplenze annuali), di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. Rileva che la disposizione in esame assume particolare rilevanza, atteso che interviene in una materia sulla quale si è pronunciata la Corte di giustizia europea, a fronte di una procedura di infrazione (la n. 2010/2124) avviata nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico italiano. Osserva che il comma 2 dell'articolo 12 istituisce un Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti su posti vacanti e disponibili per più di 36 mesi con una dotazione di 10 milioni di euro negli anni 2015 e 2016.

Fa notare che l'articolo 13 prevede la possibilità, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario, che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Ammini-

strazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 330, della legge n. 190 del 2014. Ricorda che l'articolo 1, comma 330, della legge di stabilità 2015 ha disposto l'eliminazione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze.

Rileva, quindi, che l'articolo 21 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico (e, in parte, del sistema di istruzione terziaria di carattere non universitario), tra i quali, al comma 2, si segnalano – quanto ai nostri profili di competenza – i principi e criteri direttivi concernenti: la revisione della disciplina dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per renderle omogenee a quelle vigenti per il pubblico impiego (lettera c)); la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale,

nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (lettera g)). Riveste, inoltre, interesse ai fini della conciliazione tra i tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, il principio e criterio direttivo in materia di servizi educativi per l'infanzia di cui alla lettera i) del comma 2.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e considerato che la Commissione potrà comunque continuare le proprie valutazioni nel corso dei prossimi giorni, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'INPS.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	173
ALLEGATO (Nuovi emendamenti del Relatore e del Governo)	176
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	174
AVVERTENZA	175

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che all'ordine del giorno della seduta odierna, è previsto il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge « Nuove disposizioni in materia di inden-

nizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide ».

Avverte che il relatore Fucci ha predisposto degli emendamenti che recepiscono le condizioni espresse nel parere della V Commissione (bilancio) e che il Governo ha presentato un emendamento riguardante la copertura degli oneri finanziari (*vedi allegato*).

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL), *relatore*, illustra i propri emendamenti 1.4 e 1.5 che recepiscono le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.5 del relatore ed illustra l'emendamento del Governo 1.6 che individua una forma di copertura a suo avviso più adeguata.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL), *relatore*, formulando un parere favorevole sull'emendamento 1.6 del Governo, auspica una rapida approvazione del prov-

vedimento eventualmente anche attraverso il suo trasferimento alla sede legislativa.

Giulia GRILLO (M5S) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sulla nuova copertura indicata con l'emendamento 1.6, esprimendo dubbi sull'utilizzo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO chiarisce che la copertura precedentemente individuata avrebbe comportato il sostanziale azzeramento delle risorse necessarie ad affrontare eventuali emergenze sanitarie.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.4 del relatore, 1.6 del Governo e 1.5 del relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, chiede ai rappresentanti dei gruppi parlamentari se intendono esprimersi in ordine alla proposta avanzata dal relatore di avviare le procedure per richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa.

Donata LENZI (PD) dichiara, a nome del suo gruppo, l'orientamento favorevole al trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa.

Raffaele CALABRÒ (AP) si dichiara favorevole al trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà nuovamente trasmesso alle Commissioni competenti per l'acquisizione dei rispettivi pareri. Avverte altresì che la richiesta di trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa verrà inoltrata alla Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, delle proposte di legge sulle Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), nel condividere le considerazioni svolte dalle colleghe del suo gruppo nelle precedenti sedute, sottolinea l'importanza di dare una risposta alla attesa delle famiglie dei soggetti autistici. Rileva l'esigenza di approfondire la ricerca sul tema e di garantire un'assistenza multidisciplinare adeguata, esprimendo l'auspicio che si possano reperire le risorse necessarie.

Raffaele CALABRÒ (AP), riconoscendo l'esigenza di una chiusura rapida dell'esame del provvedimento, rileva che il testo approvato dal Senato rappresenta una cornice dove occorre apporre le opportune precisazioni. Richiama, a titolo esemplificativo, la necessità di adeguati percorsi formativi, già ricordata dalla collega Amato, l'importanza di *screening* neonatali efficaci sottolineata dalla collega Grillo, la mancanza di criteri di accreditamento, l'esigenza di prevedere una rete integrata di servizi medici e sociali.

Propone, pertanto, di proseguire l'esame del provvedimento in sede di Co-

mitato ristretto che possa elaborare in tempi rapidi un testo unificato che dia risposte concrete alle aspettative delle famiglie interessate.

Ileana ARGENTIN (PD) osserva che il testo approvato dal Senato rappresenta una norma manifesto con pochi elementi concreti priva delle necessarie risorse finanziarie e delle sanzioni in relazione alla mancata erogazione di servizi. In generale, ritiene inopportuna l'adozione di provvedimenti legislativi per singole patologie, ricordando che l'autismo non esaurisce la casistica del ritardo mentale e cognitivo e che nello stesso tempo presenta notevoli differenze al suo interno.

Rileva che in relazione all'autismo occorre prestare maggiore attenzione alla dimensione sociale, agevolando la vita quotidiana dei soggetti interessati, ribadendo che per molte patologie l'obiettivo non può essere la guarigione ma un'esistenza dignitosa. Ricorda, in proposito, che i soggetti autistici incontrano molte difficoltà per il riconoscimento della loro invalidità.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ricorda che i contenuti del provvedimento approvato dal Senato coincidono in gran parte con le prassi concretamente adottate quotidianamente, osservando che mancano disposizioni relative ai casi di inadempiamento rispetto ai servizi da erogare. Richiamando la propria esperienza professionale, ribadisce la centralità di un supporto adeguato a tutti i soggetti autistici.

Donata LENZI (PD), rilevando che il provvedimento si inserisce nel contesto della legislazione sanitaria vigente, invita la relatrice e il rappresentante del Go-

verno ad un approfondimento sia sull'adeguatezza degli attuali LEA e di quelli in corso di introduzione per la cura dei soggetti autistici, sia sulle procedure di riconoscimento dell'invalidità richiamate dalla collega Argentin. Manifesta disponibilità ad un confronto per verificare la possibilità di apportare in tempi rapidi eventuali miglioramenti al testo approvato dal Senato, ricordando che l'adozione di misure in materia è stata prevista anche dal DEF.

Eugenia ROCCELLA (AP) esprime dubbi sulla opportunità di iniziative legislative, in particolare se prive di risorse finanziarie, su singole patologie. Concorda con la collega Argentin sulla notevole varietà della situazione dei diversi soggetti autistici, rilevando che anche casi meno gravi presentano aspetti complessi per la gestione della vita quotidiana.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

ALLEGATO

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: si intende fino alla fine del comma medesimo *con le seguenti:* è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 4. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come definito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 6. Il Governo.

(Approvato)

All' articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione « Tutela della salute » dello stato di previsione del Ministero della salute.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 5. Il Relatore.

(Approvato)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	177
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	180
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	179

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che sul provvedimento sono sinora pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Affari esteri, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura (con condizione), Ambiente (con due emendamenti) Attività produttive (con osservazioni), Lavoro (con osservazioni e con un emendamento), Affari sociali, e della Commissione per le questioni regionali (con osservazione). La Commissione Giu-

stizia si è espressa nella forma del nulla osta.

Nei prossimi giorni dovrebbero anche pervenire le relazioni delle Commissioni Trasporti e Agricoltura.

Avverte quindi che il termine per la presentazione degli emendati è scaduto alle ore 18 di ieri e che sono pervenute 52 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Provvederà quindi a trasmettere i suddetti emendamenti alle Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, né volti a rispondere a procedure di precontenzioso (casi EU Pilot) e di infrazione, o a sentenze della Corte di giustizia.

Si tratta delle seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012:

emendamenti 4.7 e 4.8 Caparini, che intervengono sulla materia delle concessioni e relativi contributi per i diritti di

uso delle frequenze, e sono pertanto estranei alla disciplina relativa ai diritti amministrativi posti a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, oggetto della procedura di infrazione n. 2013/4020;

articoli aggiuntivi 7.01, 7.02 e 7.06 Gianluca Pini, che intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, e non sono intesi ad attuare obblighi discendenti dalla normativa UE o da procedure di infrazione;

articolo aggiuntivo 7.03 Fedriga che interviene sulla disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2006/123/CE (direttiva Servizi) con riferimento al trattamento salariale minimo dei cittadini comunitari assunti sul territorio italiano;

articolo aggiuntivo 7.04 Gianluca Pini, in materia di esclusione degli invii di posta massiva dall'ambito del servizio universale, in assenza di prescrizione sul punto della normativa comunitaria;

articoli aggiuntivi 8.01 Caparini e 8.02 Gianluca Pini che intervengono sulla disciplina relativa all'acquisto della cittadinanza e dispongono in merito all'analisi dei flussi migratori;

articolo aggiuntivo 8.03 Gianluca Pini che interviene in materia di sicurezza e protezione dei confini territoriali dettando disposizioni di carattere emergenziale finalizzate alle esigenze di contrasto ad associazioni criminali straniere anche connesse a fenomeni di eccezionale afflusso migratorio;

articolo aggiuntivo 11.01 Gianluca Pini volto a ridurre dal 10 al 5 per cento la quota del diritto di voto o del capitale detenuti da fondi sovrani che facciano riferimento a Stati extracomunitari;

emendamento 14.1 Simonetti che interviene sulla definizione e la regolamentazione della qualifica di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia, laddove le contestazioni della Commissione europea hanno ad oggetto il campo di applicazione

della disciplina sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili;

emendamento 17.3 Borghesi in materia di cattura di uccelli a fini di richiamo che, nel sopprimere il comma 1 e mantenere l'abrogazione disposta dal comma 2, ripristina la disciplina vigente anteriormente al DL 91/2014, già oggetto di contestazioni nella procedura di infrazione n. 2014/2006;

articolo aggiuntivo 17.01 Luigi Gallo volto all'abrogazione dell'articolo 3 della Legge europea 2013 in materia di attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea;

emendamento 18.2 Borghesi, in materia di commercio di specie di uccelli, è inammissibile in quanto reca disposizioni non intese ad attuare obblighi discendenti dall'ordinamento dell'Ue, ed in particolare estranee ai rilievi di cui al caso EU Pilot oggetto dell'articolo 18;

emendamento Mannino 19.2, in materia di imballaggi, in quanto introduce un criterio di priorità non presente nella direttiva e non richiesto dalla procedura;

emendamento Zolezzi 19.3, che limita la disposizione prevista dall'articolo 19 introducendo una specificazione non prevista dalla direttiva;

emendamento 19.6 Mannino, in quanto sopprime una disposizione giudicata necessaria dalla Commissione europea;

emendamento 19.7 Zolezzi che provvede a sostituire la definizione di riciclaggio organico, modifica non richiesta dalla procedura;

emendamento 19.8 Zolezzi sopprime il riferimento alla produzione di biogas con recupero organico, che il disegno di legge provvede a sostituire con la parola «metano»; il riferimento al metano è invece espressamente previsto dalla norma europea;

emendamenti 19.9 Vignaroli e 19.11 Zaccagnini, che intervengono, rispettivamente, sugli obblighi dei produttori degli imballaggi e sul contenuto degli accordi di programma, di cui al Codice dell'Ambiente, modificando disposizioni non oggetto di rilievi nell'ambito della procedura EU Pilot.

Propone, quindi, di fissare il termine per ricorrere contro tali inammissibilità alle ore 20 della giornata odierna. Le decisioni sui ricorsi potrebbero in tal modo essere rese note, nella seduta già convocata per la giornata di domani, mercoledì 29 aprile.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) riterrebbe opportuno acquisire l'elenco di tutte le direttive non ancora trasposte nell'ordinamento italiano, anche al fine di comprendere le intenzioni del Governo in proposito.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ritiene opportuno svolgere tale verifica con

riferimento alla Legge di delegazione europea per l'anno 2014, attualmente all'esame del Senato, che reca in allegato l'elenco delle direttive in scadenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

Michele BORDO, *presidente*, invita i colleghi a prendere la parola sull'atto. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
(C. 2977 Governo).**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;

2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;

3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;

4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;

5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;

6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro;

7) per le imprese che operano con proprie infrastrutture di terminazione ed erogano il servizio ad utenti fiscali in un numero pari o inferiore a 50.000,00 il contributo è pari a 500,00 euro ogni mille utenti. Il numero di utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente.

4. 5. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.

* **4. 1.** Galgano.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.

* **4. 4.** Moscatt, Peluffo, Ventricelli, Schirò.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.

* **4. 9.** Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, lettera a), sostituire il punto 5) con il seguente:

5) per le imprese che hanno un numero di utenti finali diretti o indiretti pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee direttamente o indirettamente attivate a ciascun utente finale;.

4. 2. Squeri.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni da parte di operatori di rete per la televisione digitale terrestre, i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono determinati come segue:

1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;

2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;

3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;

4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;

5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;

6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro.

4. 6. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, il con-

tributo è pari a 75.500 euro per le imprese con un numero di utenti pari o superiore a 50.000, e di 1.500 euro ogni mille utenti per le imprese con un numero di utenti inferiore a 50.000, fatto salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa;.

4. 3. Squeri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La concessione per i diritti di uso delle frequenze da parte degli operatori di rete per la televisione digitale terrestre costituisce titolo per l'utilizzazione delle frequenze per i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per il funzionamento della relativa rete.

4. 7. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si riferiscono anche all'uso delle frequenze degli impianti di collegamento.

4. 8. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO).

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole « filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione » aggiungere le seguenti: « , a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria ».

5. 1. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso comma 22 sostituire le parole: cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. *con le seguenti:* cessano al 31 dicembre 2015.

7. 1. Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

Al comma 1, capoverso comma 22, aggiungere infine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010).

All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le

attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari, tutelare la concorrenza ed elevare la qualità dell'offerta turistico ricreativa le attività sono soggette ai medesimi orari di esercizio previsti per le attività analoghe e per quelle accessorie nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Le attività di intrattenimento musicale e danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni se non per gravi, comprovati e riconosciuti motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto ».

7. 01. Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010).

All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel quadro dei principi stabiliti dalla direttiva CE 163/2006. Le attività delle imprese turistico balneari non possono essere sottoposte a limitazioni di orario diverse da quelle stabilite nel territorio comunale per l'esercizio di attività uguali o analoghe e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto ».

7. 02. Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali).

1. Il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla

data del 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2025.

2. Allo scadere della proroga viene riconosciuto al concessionario uscente il diritto di prelazione legale al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

3. Al concessionario non optante, di cui al precedente comma allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti per gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, nelle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso della somma dei valori sopra descritti.

7. 06. Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

All'articolo 24, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è apportata la seguente modificazione:

a) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Nel rispetto del principio di libera concorrenza ed al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale in riferimento al costo del lavoro le imprese non possono far lavorare sul

territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

7. 03. Fedriga, Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/6/CE).

1. In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 aprile 2009, causa C. 357/2007, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale;

7. 04. Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché

delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;

d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

7. 05. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 9, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

4. All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata

ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quarter, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».

5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° luglio 2014, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di Paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai Paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

8. 01. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente articolo:

ART. 8-bis.

(Analisi dei flussi migratori).

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° luglio 2014, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di Paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai Paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

8. 02. Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente articolo:

ART. 8-bis.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali).

1. Nelle more di un intervento strutturale da predisporre con l'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio e finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza e la protezione dei confini territoriali, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in

deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 prevede interventi, con il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate, finalizzati a:

a) controllo delle linee di confine e delle linee costiere;

b) operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite dell'acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;

c) al contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;

d) a azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone.

8. 03. Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:

a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno tre anni o di una patente di guida corrispondente.

9. 1. Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Battelli.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

« 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). 1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari ».

11. 01. Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 52, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi.

12. 1. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso ART. 45-bis, comma 1, dopo le parole: degli obblighi del servizio pubblico. inserire, in fine, il seguente periodo: Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esse sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.

13. 1. Colonnese, Battelli.

Al comma 1, capoverso ART. 45-bis, comma 3, sostituire le parole: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

13. 2. Colonnese, Battelli.

ART. 14.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo provvede con propri decreti da emanare entro il 31 dicembre 2015, alla definizione e regolamentazione della qualifica di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia.

14. 1. Simonetti, Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso ART. 5-bis con il seguente:

ART. 5-bis. – (Lavori vietati ai minori). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.

2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'intro-

duzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2.

15. 1. La XI Commissione.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono comunque vietati »;

b) all'articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: « nonché il loro uso in funzione di richiami » sono abrogate;

d) all'articolo 5, sopprimere il comma 2;

e) all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: « con l'uso dei richiami vivi »;

f) all'articolo 5, sopprimere i commi 7, 8 e 9;

g) all'articolo 21, comma 1 sopprimere le lettere p) e q);

h) all'articolo 21 comma 1, lettera r), sopprimere le parole: « accecati o mutilati ovvero legati per le ali »;

i) all'articolo 21 comma 1, lettera ee), sopprimere le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e »;

l) all'articolo 31 comma 1, lettera h), sopprimere le parole: « per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero »;

2. All'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

17. 1. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Battelli.

Sopprimere il comma 1.

17. 3. Borghesi, Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dal seguente: La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati.

17. 2. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifica alla legge 6 agosto 2013, n. 97 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013).

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

17. 01. Luigi Gallo, Battelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 « Attuazione della di-

rettiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE » apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

« *c-bis*) “aggregatore”, un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia.

c-ter) “audit energetico”, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati ».

17. 02. Crippa, Battelli.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 « Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE » apportare le seguenti modificazioni:

al comma 7 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti

finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ».

17. 03. Crippa, Battelli.

ART. 18.

Al comma 1 premettere il seguente comma:

01. Alla lettera *bb*) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo la parola « riconoscibili, » sopprimere le seguenti: « anche se importati dall'estero, ».

18. 2. Borghesi, Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso lettera cc) sopprimere le parole: , non provenienti da allevamenti,

18. 1. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

ART. 19.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 206, comma 1, dopo la lettera *l*), aggiungere la seguente:

« *l-bis*) la promozione dell'impiego da parte dei soggetti economici della grande e

media distribuzione, delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, di operatori turistici, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto, nel caso di soggetti privati, da utilizzare in una delle aziende che hanno investito su tali macchinari e che di queste si servono per promuoversi ».

19. 11. Zaccagnini, Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a) le parole: a qualsiasi titolo sono sostituite dalle seguenti: e a qualsiasi altro livello.

19. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 217, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « per tutto il ciclo di vita » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « privilegiando l'utilizzo degli imballaggi compatibili e riutilizzabili rispetto ai riciclabili ed i riciclabili rispetto ai non riciclabili ».

19. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 217, al comma 2, le parole: « imballaggi immessi sul mercato nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea ».

19. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi inserire le seguenti: di cui all'articolo 218, comma 1, lettera h).

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 218, comma 1, lettera h), dopo le parole: « del processo di » inserire le seguenti: « progettazione, ».

19. 3. Zolezzi, Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Battelli.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: immessi sul mercato dell'Unione europea inserire le seguenti: e altresì a quelli prodotti sul territorio nazionale, destinati al commercio in altro Stato membro dell'Unione europea.

19. 4. Colonnese, Battelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo.

19. 12. VIII Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 218 comma 1, la lettera o) è sostituita con la seguente:

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio), ad opera di mi-

crorganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.

19. 7. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Battelli.

(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 218 comma 1, lettera o), sono soppresse le seguenti parole: « biogas con recupero energetico ».

19. 8. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Battelli.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

ee) all'articolo 221 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a) le parole: « sull'intero territorio nazionale » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità;

c) all'articolo 221, al comma 5, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. L'obbligo di corrispondere il

contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h) è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio »;

d) al comma 5, sesto periodo, le seguenti parole: « acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi » sono soppresse;

19. 9. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Battelli.

(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) All'articolo 226 comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'Allegato F alla parte IV del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e in mancanza di queste agli standard europei fissati dal Comitato Europeo di Normalizzazione ».

19. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare so-

luzione ai procedimenti aperti dall'UE per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, carenza di depuratori e sistemi fognari, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma, la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rideterminato dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per ciascuno degli anni 2015-2017, di 80 milioni di euro.

19. 01. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione 2007/2195).

1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di « emergenza rifiuti » nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2014. Il piano definisce in particolare:

la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, mecca-

nico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.;

i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;

la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione;

soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale.

19. 02. Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Bonifica delle discariche. Procedura di infrazione 2003/2077).

1. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla procedura di infrazione 2003/2077, in relazione alla quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea, ex articolo 260 (C-196/13), approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel pro-

prio territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale.

19. 03. Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi.

ART. 20.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dandone opportuna comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

20. 1. VIII Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo, del dottor Alessandro Pajno, Consigliere di Stato, e del professor Giovanni Tria (*Svolgimento e conclusione*) 195

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 9.50.

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo, del dottor Alessandro Pajno, Consigliere di Stato, e del professor Giovanni Tria.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Salvatore Bilardo, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, Alessandro PAJNO, *Consigliere di Stato*, Giovanni TRIA, *Professore ordinario di economia politica dell'Università degli Studi di Roma Torvergata*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo aver svolto delle considerazioni conclusive, ringrazia gli intervenuti per le loro relazioni e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del dott. Paolo Costantini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
Audizione della dott.ssa Silvana Saguto e del dott. Fabio Licata, magistrati della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196

Martedì 28 aprile 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del dott. Paolo Costantini.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Paolo Costantini.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Costantini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

Martedì 28 aprile 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.30.

Audizione della dott.ssa Silvana Saguto e del dott. Fabio Licata, magistrati della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione della dott.ssa Silvana Saguto e del dott. Fabio Licata, magistrati della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo.

Silvana SAGUTO e Fabio LICATA, magistrati della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, svolgono una relazione.

La Commissione, su richiesta degli auditi, delibera quindi di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	198
Audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)	198

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.10.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CRIMI (M5S) e ESPOSITO (*Area Popolare* NCD-UDC) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 12.55.

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.45.

Audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).

Il Comitato procede all’audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, generale Nunzio Antonio FERLA, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 17.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione della Presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche – AIB, Enrica Manenti (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	199

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza della Presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione della Presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche – AIB, Enrica Manenti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Enrica MANENTI, *Presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB)*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giuseppe ROMANINI (PD) e la senatrice Donella MATTESINI (PD).

Enrica MANENTI, *Presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Manenti per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente	3
<i>ALLEGATO (Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione)</i>	18
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative (C. 3059 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto (C. 2722 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	5
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994 Governo e abb.) (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	7
<i>ERRATA CORRIGE</i>	17

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	96
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori)</i>	98
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	100

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

AVVERTENZA	102
------------------	-----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Sui fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone	103
Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</i>	108
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento dei Relatori)</i>	110

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di servizi, anche integrati, di gestione degli immobili e disciplina delle gare di appalto ad essi relative. C. 2475 Ginefra (*Esame e rinvio*) 111

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 118

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**SEDE REFERENTE:**

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 119

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Emendamenti C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 121

II Giustizia**COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Esame emendamenti C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato 122

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo e C. 1967 Gullo.

Audizione di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa (*Svolgimento e conclusione*) 122

AVVERTENZA 123

IV Difesa**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) e relativi allegati.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 124

ALLEGATO 1 (*Prima proposta di parere del relatore*) 126

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativa del Gruppo del Movimento 5 Stelle*) 128

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

V Bilancio, tesoro e programmazione**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:**

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (*Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole*) 134

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3 e abb.-bis-B, approvata, in testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	136
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
AVVERTENZA	138

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	139
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	141
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE REFERENTE:**

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	144
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	149
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 2.2000 della Relatrice</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	154
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla VIII Commissione</i>)	156
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla VIII Commissione</i>)	157
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 2972</i>)	153
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	159
--	-----

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015. Atto n. 153 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	159
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163
ERRATA CORRIGE	162

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157). Audizione di rappresentanti dell'INAIL	164
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
AVVERTENZA	172

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	173
ALLEGATO (<i>Nuovi emendamenti del Relatore e del Governo</i>)	176
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	174
AVVERTENZA	175

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	177
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	180
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	179

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi. Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo, del dottor Alessandro Pajno, Consigliere di Stato, e del professor Giovanni Tria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	195
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del dott. Paolo Costantini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
Audizione della dott.ssa Silvana Saguto e del dott. Fabio Licata, magistrati della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	198
Audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)	198

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione della Presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche – AIB, Enrica Manenti (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	199

PAGINA BIANCA

€ 11,00



17SMC0004380